


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1483

PSR 2007 - 2013 e L.R. n. 22/2004: approvazione modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale.

pag. 6513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1484

Approvaz. Schema di Patto territ. per la sicurezza tra Regione Liguria, Prefettura della Spezia, Provincia e Comune della Spezia,

diretto a garant. la sicurezza dei Comuni compresi nel territorio provinc. Impegno e liquidazione di euro 245.000,00. pag. 6534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1488

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi. pag. 6534

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1489

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il "Piano Nazionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare". pag. 6536

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1490

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative applicazione Reg. CE della Commissione europea n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari". pag. 6537

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1491

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi". pag. 6538

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1492

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria. pag. 6539

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1493

Intesa tra Governo, Regioni e PP.AA. TN e BZ su "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito produzione e immissione sul mercato latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione". pag. 6540

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1494**
Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana. pag. 6541
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1495**
Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria. pag. 6542
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1499**
Variazioni per euro 15.181,00 al bilancio 2008 ai sensi art. 7 l.r. 28/04/2008, n. 11 fondi per la farmacovigilanza – L. 449/1997 (20° provvedimento). pag. 6544
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1500**
Variazioni per euro 4.500.000,00 al bilancio 2008 ai sensi art. 7 l.r. 28/04/2008, n. 11 fondo per l'occupazione l. 388/2000 - Convenzione del 29/07/2008 - (19° provvedimento). pag. 6545
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1501**
Variazioni per euro 315.000,00 al bilancio 2008 ai sensi art. 7 l.r. 28/04/2008, n. 11 fondi statali per l'accordo di programma in materia di biodiversita' - Del. Cipe 19/2004 (18° provvedimento). pag. 6547
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1506**
Istituzione dell'area naturale protetta di interesse locale nel Comune di Genova denominata "Parco delle Mura", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22.2.1995 n. 12 e s.m.. pag. 6549
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1507**
D.P.R. 357/1997 - Valutazione di Incidenza su "Piano di Organizzazione del Sistema di teleradiocomunicazioni - Comune di Bolano (SP)". pag. 6554
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1508**
Parere vincolante ex art.97 comma 8 l.r. 18/99 "Piano di bacino stralcio sul bilancio idrico dei corpi idrici significativi dei Torrenti Arrestra, Bisagno, Cerusa, Chiaravagna, Entella, Gromolo, Lerone, Petronio e Polcevera" . pag. 6558
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1514**
Legge regionale 9 settembre 1998 n. 31. Approvazione schema accordo di programma per la regolamentazione dei servizi di trasporto

- marittimi tra il Comune di Portovenere e l'Isola Palmaria per il triennio 2009 - 2011.** pag. 6562
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1519**
Revisione dei presidi e dei centri di riferimento della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. pag. 6571
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.11.2008 N. 1521**
Parere - ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Mele (GE). pag. 6571
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.11.2008 N. 1552**
"Approvazione delle disposizioni attuative del titolo VII ("Agevolazioni per le nuove imprese commerciali") l.r.3/2008". pag. 6571
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.11.2008 N. 1554**
L.r. 28/2007. Art.10 - Fondo di rotazione per Programmi di Penetrazione Commerciale all'estero di PMI liguri: approvazione Modalità Attuative ed integrazione del Fondo costituito presso F.I.L.S.E. S.p.A. (Impegno di spesa euro 1.000.000,00). pag. 6595
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.11.2008 N. 1557**
Approvazione di Accordo Integrativo Regionale con le OO.SS. dei Pediatri di libera scelta (pubblicata su B.U. Supplemento Ordinario al n. 51 del 17.12.2008, parte II)
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.11.2008 N. 1593**
Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2008 n. 696, Allegato B): attuazione Programma annuale 2008. pag. 6654
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24.11.2008 N. 67**
"Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio della Spezia per il quinquennio 2008-2013". pag. 6656
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 28.11.2008 N. 75**
Sostituzione e integrazioni dei componenti del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 6 e 7, l.r. 20 agosto 1998 n. 28. pag. 6660
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 01.12.2008 N. 76**
Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.)

- Consiglio di Amministrazione - Sostituzione rappresentante degli studenti.** pag. 6661
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.12.2008 N. 84**
Costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" ai sensi dell'art. 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n: 24. Correzione di errore materiale. pag. 6692
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE UFFICIO PRODUZIONI AGROALIMENTARI 17.11.2008 N. 400**
Reg. CE n. 1198/2006, FEP 2007-2013. Approvazione pista di controllo di I° livello contenente i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali. pag. 6661
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 17.11.2008 N. 413**
Procedura di verifica/screening ex lr 38/98. SUA di complesso artigianale in loc. Ceparana di Bolano (SP). Proponente: Società Chiappini Srl. No VIA con prescrizioni. pag. 6672
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 19.11.2008 N. 415**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 50.000,00 (80° provvedimento). pag. 6673
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 19.11.2008 N. 416**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 15.000,00 (81° provvedimento). pag. 6674
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 19.11.2008 N. 417**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 40.000,00 (82° provvedimento). pag. 6675
- DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO 19.11.2008 N. 418**
Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 250,00 (83° provvedimento). pag. 6676

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.11.2008 N. 420**

Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008" ai sensi art. 40, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 800.000,00 (11° provvedimento).

pag. 6677

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.11.2008 N. 421**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 10.000,00 (84° provvedimento).

pag. 6679

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.11.2008 N. 422**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 42.000,00 (85° provvedimento).

pag. 6680

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.11.2008 N. 423**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 266.090,96 (86° provvedimento).

pag. 6681

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO
20.11.2008 N. 424**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 400.000,00 (87° provvedimento).

pag. 6683

REGIONE LIGURIA

**DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Publicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell'11.03.2008 dei provvedimenti relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa - seduta Giunta regionale del 04.11.2008.

pag. 6684

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

Settore Personale del Servizio Sanitario Regionale

Graduatoria regionale definitiva per il conferimento di incarichi ai medici pediatri di libera scelta, valevole per l'anno 2009, ai sensi del vigente Accordo Collettivo nazionale per la pediatria di libera scelta (Decreto del Dirigente Settore Personale del Servizio Sanitario

Regionale n. 3519 del 2.12.2008) (pubblicata su B.U. Supplemento Ordinario al n. 51 del 17.12.2008, parte II)

Graduatoria regionale provvisoria, valevole per l'anno 2009, ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, per il conferimento degli incarichi di medicina generale, redatta in graduatorie di settore per le attività di: Assistenza primaria; Continuità assistenziale; Emergenza sanitaria territoriale; Medicina dei servizi territoriali (pubblicata su B.U. Supplemento Ordinario al n. 51 del 17.12.2008, parte II)

PROVINCIA DI IMPERIA

Ditta: Sorriento Pellegrino. Domanda per concessione derivazione acqua. pag. 6684

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA 30.10.2008 N. 63

Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico dei corpi idrici significativi: T. Letimbro, T.Segno, T. Quiliano, T. Sansobbia, T. Teiro, (L.183/89 - L.9/93 - L.R. 18/99 - D.lgs. 152/99 es.m.e.i. - D.G.R. 1705/03, 1708/03 e 1337/04). Approvazione. pag. 6685

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.11.2008 N. 8184

Rio Fornaci - Comune di Loano e Borghetto S.S. - Concessione per la realizzazione di un attraversamento con elettrodotto BT 380 V in cavo aereo precordato a seguito allacciamento nuovo cliente. Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A.. pag. 6687

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.11.2008 N. 8185

Corso d'acqua rio Armellino - Località Verzi - Comune di Finale Ligure. Concessione per la realizzazione di attraversamento in subalveo con elettrodotto BT 380V all'interno di tubo in PVC 125 MM. Concessionario: Ditta Enel Distribuzione S.p.A.. pag. 6688

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.11.2008 N. 8186

Corso d'acqua rio Cazazza - Comune di Loano. Concessione per la realizzazione di un attraversamento con elettrodotto MT 15 KV e BT 380 V in cavo interrato per alimentazione servizi nuovo complesso porto di Borghetto. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A.. pag. 6688

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.11.2008 N. 8187

Corso d'acqua rio Carpineto - Frazione Luceto - Località Casotti - Comune di Albisola Superiore. Concessione per attraversamento con elettrodotto BT 380 V. in cavo aereo precordato. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 6689

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 14.11.2008 N. 8188

Corso d'acqua rio Palasco e rio Cascinate - Comune di Orco Feglino. Concessione per la realizzazione di n. 2 attraversamenti aerei con elettrodotto MT 15 KV in cavo. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A..

pag. 6689

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 18.11.2008 N. 8220

Richiedente: Società Cheli e Ranieri s.r.l.. Corso d'acqua t. Sansobbia - Via Sabsobbia 96 - Comune di Stella - Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo proposto dalla Società Cheli e Ranieri s.r.l. per l'ampliamento insediamento produttivo e prosecuzione di un tratto di arginatura in sponda sinistra sul corso d'acqua (rif. PRC n. 2585). Autorizzazione ai fini idraulici e parere ai sensi dell'art. 8, comma 4) delle Norme di Piano di Bacino).

pag. 6690

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA' - UFFICIO ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 25.11.2008 N. 12259

Procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 per la costruzione e la gestione dell'impianto eolico "La Rocca" e relative opere connesse, sito in Comune di Pontinvrea. Beneficiario dell'espropriazione: F.E.R.A. s.r.l. - Espropriato: Giovi s.r.l..

pag. 6690

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI DEL COMUNE DI SORI 06.03.2008 N. 105

Lavori di "Strada carrabile Sussisa - Camporotondo".

pag. 6691

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1483**

PSR 2007 - 2013 e L.R. n. 22/2004: approvazione modalità e criteri per il riconoscimento degli organismi abilitati all'erogazione di servizi di consulenza, formazione e dimostrazione in materia agricola e forestale.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 “disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale”, integrata dall’articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 3 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2005)”;

VISTI i seguenti provvedimenti:

- il Reg. (CE) n. 1698/2005 concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che prevede la definizione di Programmi di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013;
- il Reg. (CE) della Commissione n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/05 che all’art. 15 comma 2 stabilisce che gli organismi prestatori di servizi di consulenza devono disporre di adeguate risorse in termini di personale qualificato, mezzi tecnici e amministrativi, esperienza ed affidabilità nella prestazione di consulenza;
- il Reg. (CE) n. 1782/2003 del Consiglio stabilente norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e con il quale è stato istituito il sistema di consulenza;
- il Programma regionale di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013, elaborato dalla Regione Liguria ai sensi del citato regolamento (CE) n. 1698/2005, approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5714 del 20/11/07, ratificato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 49 dell’11 dicembre 2007 e pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Supplemento ordinario al n. 51 – Parte seconda – del 19 dicembre 2007, in seguito denominato PSR;

CONSIDERATO che la Regione Liguria:

- ai sensi del comma 1 lettera c) dell’articolo 6 della L.R. n. 22/2004, può affidare tramite convenzione, le attività di cui al comma 1, lettera d) dell’articolo 5 della medesima legge ai soggetti abilitati ed in possesso degli idonei requisiti qualitativi, denominati soggetti terzi intermediari;
- ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 della L.R. n. 22/04, definisce nell’ambito dello Strumento Operativo Agricolo Regionale (SOAR), che rappresenta lo strumento di attuazione dei servizi di sviluppo agricolo, gli standard di qualità che devono possedere i soggetti terzi intermediari;

ATTESO che in attuazione dello Strumento Operativo Agricolo Regionale 2006 - 2007, approvato con la DGR n. 1598 del 16 dicembre 2005, si è provveduto a costituire un sistema di servizi rivolto esclusivamente alle imprese agricole;

CONSIDERATO che anche nel PSR sono state introdotte misure per il finanziamento di attività per la fornitura di servizi di consulenza, dimostrazione e formazione;

ATTESO che nell’ambito del PSR:

- le attività finanziabili sono destinate anche al settore forestale, per il quale ad oggi non è ancora stato costituito un sistema organizzato di servizi analogo a quello agricolo;
- i soggetti abilitati a fornire tali servizi devono essere in possesso di idonei requisiti qualitativi;

RICHIAMATA la DGR n. 734 del 27/6/2008 con la quale è stato approvato lo Strumento Operativo Agricolo Regionale 2008 - 2009;

CONSIDERATO che nel citato SOAR 2008 – 2009 si è stabilito di rimandare ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale la definizione dei requisiti e delle modalità di riconoscimento dei soggetti

attuatori, di seguito denominati "Prestatori di servizi" al fine di renderle omogenee sia per il comparto agricolo che forestale e nel rispetto delle disposizioni normative comunitarie e regionali già richiamate;

ATTESO che in attuazione del SOAR è pertanto necessario:

- ridefinire le modalità per il riconoscimento dei soggetti terzi intermediari, ridenominati "Prestatori di servizi", in modo tale da adeguarle alle disposizioni vigenti regionali e comunitarie;
- individuare i requisiti dei "Prestatori di servizi", comuni sia per il comparto agricolo sia per quello forestale;
- procedere ad una selezione in base ad una procedura di evidenza pubblica.

CONSIDERATO che la Regione con il presente provvedimento intende:

- disciplinare il sistema regionale dei soggetti abilitati a fornire i servizi di formazione, dimostrazione e consulenza alle aziende agricole e forestali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2004, dal SOAR, dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013;
- definire i requisiti organizzativi e professionali necessari ed individua gli obblighi, le incompatibilità e le modalità di riconoscimento dei "Prestatori di servizi" in materia agricola e forestale.

CONSIDERATO inoltre che i soggetti abilitati a fornire i servizi di cui sopra, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, vengono iscritti in apposito elenco regionale distinto in due sezioni: agricola e forestale;

RITENUTO pertanto approvare le modalità e i criteri per il riconoscimento dei Prestatori di Servizi, secondo il documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria;

RITENUTO inoltre di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole ad emanare ulteriori specificazioni applicative di dettaglio nonché modifiche e integrazioni alla modulistica allegata;

ATTESO che i "Prestatori di servizi" abilitati in materia agroforestali possono candidarsi a partecipare ai Bandi per la presentazione di progetti finanziati con risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di servizi alle imprese agricole e/o forestale, in particolare nell'ambito delle attività di cui all'art. 5, lettera d) della L.R. n. 22/2004 nonché del Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013 e specificatamente per le misure 111, 114, 331;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Caccia e Pesca, Antincendio Boschivo e Protezione Civile

DELIBERA


1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, le modalità ed i criteri per il riconoscimento dei prestatori di servizi in attuazione della L.R. n. 22/04 e del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013, specificati nel documento allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria.

2. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole ad emanare ulteriori specificazioni applicative di dettaglio nonché modifiche e integrazioni alla modulistica allegata.

3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

MODALITA' E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI ABILITATI ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE E DIMOSTRAZIONE IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE

1) PREMESSA

La Regione Liguria, come disposto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 29/11/2004 n. 22 (*disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale*), ha definito nell'ambito dello Strumento Operativo Agricolo Regionale 2006 – 2007 (SOAR), approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1598 del 16/12/2005, gli standard di qualità che devono possedere i soggetti abilitati a fornire servizi alle aziende agricole, denominati soggetti terzi intermediari.

Come previsto al comma 1 lettera c) dell'articolo 6 della citata L.R. n. 22/2004, la Regione può affidare, infatti, tramite convenzione, le attività di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 5 della medesima legge solo ai soggetti terzi intermediari di cui sopra in possesso degli idonei requisiti qualitativi. Le attività a cui si fa riferimento sono quelle di assistenza, divulgazione e consulenza, di supporto ed orientamento alle scelte imprenditoriali, di promozione e sviluppo di tecniche eco-compatibili e di qualità nonché quelle volte a promuovere l'associazionismo.

A seguito della nuova programmazione di sviluppo rurale (PSR) sono state introdotte misure per il finanziamento di attività per la fornitura di servizi di consulenza, dimostrazione e formazione. Anche i soggetti abilitati a fornire tali servizi devono essere in possesso di idonei requisiti qualitativi.

In attuazione del SOAR 2006 – 2007 di cui alla L.R. n. 22/04 si è costituito un sistema di servizi rivolto alle imprese agricole, mentre con il PSR le attività finanziabili non sono destinate solo alle aziende agricole, ma anche al settore forestale, per il quale ad oggi non è ancora stato costituito un sistema organizzato di servizi analogo a quello agricolo.

Al fine di organizzare un sistema di servizi alle imprese, omogeneo sia per il comparto agricolo che forestale, con l'approvazione dello Strumento Operativo Agricolo Regionale 2008 – 2009, si è stabilito pertanto di rimandare ad uno specifico provvedimento della Giunta regionale la definizione dei requisiti e delle modalità di riconoscimento dei soggetti attuatori. In attuazione del SOAR 2008 – 2009 risulta pertanto necessario:

- definire le modalità per il riconoscimento dei soggetti terzi intermediari, ridenominati **“Prestatori di servizi”**, in modo tale da adeguarli alle citate disposizioni vigenti regionali e comunitarie;
- individuare requisiti dei **“Prestatori di servizi”**, comuni sia per il comparto agricolo sia per quello forestale;
- procedere ad una selezione in base ad una procedura di evidenza pubblica.

2) RIFERIMENTI NORMATIVI

- la riforma di medio termine della PAC che ha previsto l'istituzione obbligatoria di un sistema di consulenza aziendale;
- il nuovo programma di sviluppo rurale 2007 – 2013 che prevede specifiche misure di formazione, consulenza e sviluppo;

- la legge regionale 29/11/2004 n. 22 “disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale”;
- lo Strumento Operativo Agricolo Regionale (SOAR), approvato con DGR n. 734 del 27/6/2008.

3) OBIETTIVO

La Regione, per i motivi in premessa citati, con il presente provvedimento disciplina il sistema regionale dei soggetti abilitati (Prestatori di servizi) a fornire i servizi di formazione, dimostrazione e consulenza alle aziende agricole e forestali nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. n. 22/2004, dal SOAR 2008 - 2009, dal Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013 ed in ottemperanza alla Reg. CE n. 1782/2003, con il quale viene istituito il sistema di consulenza.

I soggetti abilitati a fornire i servizi di cui sopra, previa verifica del possesso dei requisiti necessari, vengono iscritti in apposito elenco regionale.

I “Prestatori di servizi” riconosciuti possono candidarsi a partecipare ai Bandi per la presentazione di progetti finanziati con risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e regionali, in materia di servizi alle imprese agricole e forestali, in particolare nell’ambito:

- dei servizi di sviluppo agricolo attività di cui all’art. 5, lettera d) della L.R. n. 22/2004;
- del Programma di Sviluppo rurale 2007 – 2013 e specificatamente delle seguenti misure:
 - misura 111 “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione compresa la diffusione di conoscenze scientifiche e di pratiche innovative, rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale”;
 - misura 114 “Consulenza Aziendale”;
 - misura 331 “Formazione e informazione”.

4) ATTIVITA'

Le attività svolte dai “**Prestatori di servizi**” in materia agroforestale sono finalizzate in particolare a:

- promuovere l’aggiornamento tecnico, il trasferimento delle conoscenze e innovazioni nelle aziende agricole e/o forestali;
- favorire il rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali (BCAA) di cui agli articoli 4 e 5 e agli allegati III e IV del Regolamento (CE) 1782/2003;
- assicurare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- sostenere la competitività ed il miglioramento del rendimento globale delle imprese agricole e forestali, in coerenza con gli obiettivi di politica agricola, rurale e forestale della Regione;
- favorire l’adozione di metodi di gestione sostenibile delle risorse naturali, ivi compresa l’adozione di sistemi di coltivazione e allevamento biologici nonché, per il settore forestale, l’adozione di standard di gestione forestale sostenibile secondo i più diffusi sistemi di certificazione internazionali;
- promuovere la diversificazione aziendale e sviluppare la multifunzionalità nelle attività agricole e forestali;
- favorire l’introduzione di sistemi di qualità, tracciabilità e altri strumenti connessi alla sicurezza alimentare o alla catena di custodia dei prodotti forestali;
- favorire il ricorso alla gestione associata di proprietà forestali anche tramite lo sviluppo e l’introduzione di una adeguata pianificazione forestale;
- favorire l’introduzione di innovative forme di meccanizzazione forestale funzionali ad incrementare la produttività del lavoro, la sicurezza degli operatori nonché a ridurre gli impatti ambientali degli interventi selvicolturali;

- sviluppare la conoscenza delle politiche agricole, forestali e ambientali comunitarie, nazionali e regionali.

5) REQUISITI DEI PRESTATORI DI SERVIZI AGROFORESTALI

Il presente documento definisce i requisiti organizzativi e professionali necessari ed individua gli obblighi, le incompatibilità e le modalità di riconoscimento dei "**Prestatori di servizi**" in materia agroforestale.

Ciascun Organismo può richiedere alla Regione di essere riconosciuto quale "**Prestatore di servizi**" in base a:

- tipologia di servizi offerti;
- settore di intervento;
- territorio di operatività.

<p>➤ TIPOLOGIA DI SERVIZI OFFERTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consulenza aziendale; - attività formativa; - attività dimostrativa.
<p>➤ SETTORE D'INTERVENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi agricoli, qualora i servizi sono forniti esclusivamente alle aziende agricole (Prestatori di servizio agricoli); - servizi forestali, qualora i servizi sono forniti esclusivamente alle aziende forestali (Prestatori di servizi forestali). <p>Il prestatore di servizi idoneo viene iscritto nell'elenco regionale, di cui al successivo punto 6), nell'apposita sezione agricola o forestale.</p> <p>In base al settore d'intervento prescelto l'Organismo riconosciuto prende una delle seguenti denominazioni: "Prestatore di Servizi Agricoli", "Prestatore di Servizi Forestali", nel caso di iscrizione in entrambe le sezioni può assumere invece la denominazione di "Prestatore di Servizi AgroForestali".</p>
<p>➤ TERRITORIO DI OPERATIVITÀ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il livello minimo di operatività è quello riferibile ad almeno una provincia. <p>Il Prestatore di servizi può essere abilitato ad operare in una o più province, in base al settore prescelto.</p>

a) **Requisiti organizzativi e professionali**

- i "Prestatori di servizi" devono essere organismi giuridici di diritto privato, costituiti nelle forme previste dal codice civile (es. società, studi associati, associazioni).

Per le attività dimostrative e formative possono richiedere il riconoscimento, quali Prestatori di servizi, e la contestuale iscrizione nell'apposito elenco regionale, Enti di ricerca e sperimentazione operanti a livello regionale con comprovata esperienza e competenze in attività sperimentali, dimostrative e nell'erogazione di servizi specialistici in ambito agricolo e/o forestale.

L'atto costitutivo o statutario deve espressamente prevedere tra le proprie finalità l'esercizio dell'attività per la quale viene richiesto il riconoscimento (consulenza aziendale, assistenza tecnica, formazione in agricoltura o analoghi).

Relativamente al requisito dell'affidabilità, il legale rappresentante e il personale tecnico non devono essere stati oggetto di condanne, negli ultimi cinque anni, per reati di natura amministrativa e penale;

- il Prestatore di Servizi nell'ambito della provincia in cui intende svolgere l'attività:
 - deve disporre di almeno una sede operativa;
 - può attivare eventuali sportelli territoriali (facoltativo).

La disponibilità dei locali deve essere comprovata da valido titolo di possesso (es. contratti di locazione, titolo di proprietà, comodato d'uso).

I locali devono essere conformi alla normativa relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.L. vo 626/94 e successivi.

Ciascuna sede operativa deve essere:

- individuata da apposita targa riportante la seguente indicazione: Logo Regione Liguria, Nome del soggetto, Prestatore di servizi (agricolo/forestale/agroforestale), orari di apertura. L'Organismo è tenuto ad esporre la targa entro sessanta giorni dalla data del riconoscimento;
- aperta al pubblico per almeno 4 ore giornaliere e per almeno 3 giorni alla settimana;
- dotata di adeguate e idonee attrezzature e risorse di base, d'ufficio ed informatiche, in particolare: almeno un recapito telefonico fisso, una postazione fissa PC, collegamento ad internet, indirizzo di posta elettronica, apparecchio fax.

I sopracitati requisiti non sono richiesti per gli sportelli territoriali.

- i "Prestatori di servizi" devono possedere, in base alle tipologie dei servizi per i quali viene richiesto il riconoscimento, adeguata e comprovata esperienza e competenza professionale in campo agricolo e/o forestale, in particolare devono disporre di personale tecnico (dipendente o convenzionato, socio o associato) qualificato per il settore prescelto ed una significativa esperienza nelle materie per le quali viene svolto il servizio o aver svolto adeguati corsi formativi. Nell'organigramma della struttura devono essere definiti puntualmente personale, ruoli e competenze. Al riguardo ai fini del riconoscimento il Prestatore di servizi deve essere composto come minimo da:
 - un **coordinatore tecnico** in possesso di titolo di studio, attinente al settore prescelto, rilasciato dallo Stato membro dell'U.E. di origine (es. diploma di laurea in scienze agrarie o forestali, veterinaria, perito agrario, agrotecnico o titoli equipollenti nei limiti di competenza di cui ai rispettivi mansionari professionali): Il coordinatore tecnico deve:
 - essere appositamente nominato o designato dall'Organismo richiedente;
 - abbia maturato una esperienza lavorativa almeno quinquennale in materia agricola e/o forestale;
 - avere ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione in campo agricolo/forestale ovvero acquisito una base formativa in ambito agricolo e/o forestale quale tecnico operante ai sensi della L.R. n. 13/90 o divulgatori agricoli ai sensi del Reg. CEE n. 270/79 e dell'Obiettivo 5B.
 - un **operatore di segreteria**, anche a part-time non inferiore a 20 ore settimanali;
 - un **amministrativo**, dipendente o convenzionato, che garantisca una idonea gestione amministrativa e finanziaria dell'Organismo;
 - uno **staff tecnico** composto per ogni provincia di operatività da:
 - da un **responsabile tecnico** con una esperienza lavorativa almeno biennale ed in possesso dei prescritti titoli professionali e di studio (es. agraria, forestale, veterinario, perito agrario agrotecnico o titoli equipollenti);
 - da almeno un **tecnico di supporto** avente come minimo diploma di scuola media superiore, con una base formativa o una esperienza lavorativa di almeno un anno in ambito agricolo e/o forestale.

Nel caso di soggetti iscritti ai pertinenti albi o ordini professionali l'esperienza lavorativa viene ridotta a due anni per il coordinatore tecnico, mentre non viene richiesta per il tecnico responsabile.

Il coordinatore tecnico e i tecnici dello staff possono svolgere le attività esclusivamente nell'ambito di un unico soggetto prestatore di servizi riconosciuto.

Indipendentemente dal territorio di operatività e dal settore di intervento prescelto, il Prestatore di Servizi può avvalersi dello stesso coordinatore tecnico, di un unico operatore di segreteria e di un amministrativo.

Per ciascuna sede operativa provinciale deve invece essere garantita la presenza di almeno un tecnico di supporto e del responsabile tecnico in funzione del settore prescelto; nel caso di iscrizione nell'elenco regionale per entrambe le sezioni, sia da un responsabile tecnico agricolo sia da un responsabile tecnico forestale.

La struttura operativa di base di cui sopra è da intendersi requisito minimo di accesso per il riconoscimento nell'elenco regionale dei "prestatori di servizio" e per la partecipazione ai Bandi.

I "Prestatori di servizi" devono garantire in proprio la gestione del servizio, con la possibilità di ricorrere a collaborazioni esterne stipulando specifici accordi preliminari o convenzioni con soggetti qualificati (propri Istituti, Enti specializzati, professionisti, etc.) sotto l'aspetto tecnico – scientifico per specifiche e dimostrabili esigenze, necessarie alla positiva realizzazione delle attività finanziate. Nel caso di accordi preliminari i Prestatori di servizi sono tenuti comunque a presentare una copia della convenzione definitiva nelle modalità previste negli specifici Bandi.

Per i "Prestatori di servizi" riconosciuti, in aggiunta ai requisiti minimi di accesso per l'iscrizione nell'apposito elenco regionale, si specifica che la struttura dovrà successivamente assicurare, in base alla tipologia di servizi, una base operativa e professionale rispondente agli obiettivi previsti dagli specifici Bandi nonché sottostare alle modalità e agli obblighi previsti nei Bandi medesimi; in particolare per le attività di consulenza aziendale il Prestatore di Servizi dovrà avvalersi di personale tecnico:

- con conoscenze e competenze per coprire i campi della condizionalità e della sicurezza del lavoro,
- ovvero, dove previsto dall'ordinamento vigente con specifica abilitazione professionale, in tal caso l'iscrizione all'albo/ordine costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività stessa.

Le esperienze lavorative e professionali del personale tecnico possono essere giustificate da:

- titoli di studio;
- abilitazioni (indicare la data e la sede di superamento dell'esame e l'eventuale iscrizione all'albo/ordine con i relativi estremi);
- esperienze professionali e lavorative;
- attestati di partecipazione ad attività formative.

Sono considerati elementi qualificanti e non obbligatori i seguenti ulteriori requisiti, che potranno essere considerati elementi di priorità nell'ambito dei Bandi di attuazione:

- l'ottenimento di certificazione ISO 9001;
- la disponibilità di strutture per le analisi agrochimiche di laboratorio (terreni, produzioni vegetali e zootecniche, etc.) anche in convenzione con soggetti terzi;
- l'adozione di strumenti informativi sulla tipologia dei servizi offerti e modalità di accesso (es. carta servizi).

b) Obblighi

I "Prestatori di servizi", in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione nello specifico elenco regionale, devono impegnarsi a:

- rispettare tutti i termini, le condizioni e obblighi indicati nel documento allegato di cui al presente documento;
- tenere una contabilità separata secondo gli obblighi contabili previsti dal regime fiscale del soggetto;

- garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività tranne eventuali gravi irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività medesima per le quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza conformemente a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- garantire una adeguata pubblicizzazione delle attività finanziate al fine di raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari;
- garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione di ordine sociale e organizzativo;
- assicurare la partecipazione dei tecnici ai corsi di formazione, eventualmente organizzati dalla Regione;
- garantire la necessaria quota di finanziamento qualora richiesta dallo specifico Bando;
- comunicare qualsiasi variazione degli requisiti dichiarati; nel caso di modifiche che riguardano i requisiti minimi e l'eventuale instaurarsi di situazioni di incompatibilità di accesso la Regione procederà ad una nuova istruttoria.

c) Incompatibilità

Non possono richiedere il riconoscimento i soggetti per i quali sussistano nell'ambito del territorio regionale le seguenti condizioni di incompatibilità:

- soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo attività di controllo e di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali.
- soggetti che gestiscono fasi o procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale.
- soggetti che esercitano attività di produzione e/o di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.

Rientrano nelle condizioni di incompatibilità i soggetti che si avvalgono di personale dipendente, convenzionato o associato, che:

- svolge, a qualsiasi titolo attività, di controllo e di certificazione ai sensi delle normative regionali, nazionali e comunitarie.
- gestisce fasi o procedimenti connessi con l'istruttoria e l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale.
- ha un contratto di lavoro e di collaborazione presso l'azienda agricola o forestale in favore della quale viene prestato il servizio.
- ha titolarità, rappresentanza legale, o partecipazione finanziaria relativamente alla azienda agricola o forestale beneficiaria;

L'Organismo richiedente ed il personale tecnico con apposita dichiarazione devono dichiarare l'assenza delle sopracitate condizioni di incompatibilità.

d) Soggetti terzi intermediari

I soggetti terzi intermediari riconosciuti a valere sulla L.R. 22/04 (Decreto del Dirigente n. 1310 del 17/6/06 e successivo aggiornamento n. 381 del 18/2/08) sono tenuti a presentare nuova istanza ai sensi del presente provvedimento per l'iscrizione nel nuovo elenco regionale dei "Prestatori di servizi", con l'esclusione dello statuto o atto costitutivo qualora già agli atti della Regione.

6) ELENCO REGIONALE

E' istituito l'**ELENCO REGIONALE** dei "**Prestatori di servizi**" contenente i soggetti riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità a candidarsi quali fornitori di servizi di formazione, dimostrazione e consulenza alle aziende agricole e forestali di cui al presente documento.

Tale elenco è suddiviso in due sezioni: **agricola** e **forestale**. Per ciascun soggetto vengono specificati i livelli provinciali di operatività, la tipologia dei servizi offerti e le aree tematiche d'intervento. L'Elenco regionale è predisposto e tenuto aggiornato dal Settore Servizi alle Imprese Agricole.

I provvedimenti di riconoscimento sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL). L'elenco regionale, che viene inoltre pubblicato sul portale regionale (www.agriligurianet.it), contiene, per ciascun organismo riconosciuto, in particolare le seguenti informazioni:

- denominazione del Prestatore di servizi;
- indirizzo delle sedi operative;
- recapiti telefonici, numero fax e indirizzi di posta elettronica e sito internet;
- settori di intervento e tipologie di servizi offerti;
- elenco tecnici.

L'iscrizione all'elenco regionale:

- è soggetta a controlli a campione sul mantenimento dei requisiti di idoneità con modalità trasparenti e omogenee per tutti i soggetti riconosciuti;
- è valida esclusivamente per le attività da svolgersi sul territorio regionale ligure.

Il Prestatore di servizio abilitato è tenuto:

- a presentare annualmente entro il **31 ottobre** una certificazione con la quale dichiara il mantenimento dei requisiti di idoneità;
- a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli requisiti dichiarati nella presente domanda e l'eventuale instaurarsi di situazioni di incompatibilità.

I "Prestatori di servizi" possono promuovere il titolo abilitativo in parola solo dopo la pubblicazione nel BURL del riconoscimento.

7) MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per il riconoscimento dei "Prestatori di servizi", il soggetto interessato deve presentare alla Regione Liguria specifica domanda (Modello 1), sottoscritta dal Legale rappresentante, e relativa documentazione, in cui vengono dichiarati:

- i requisiti richiesti;
- gli ambiti provinciali nei quali si intende svolgere l'attività;
- i settori di intervento e le aree tematiche nell'ambito dei quali il soggetto richiedente ritiene di avere adeguata professionalità;
- l'impegno ad assumere tutti gli obblighi di cui al presente atto;
- la non sussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dal presente atto; tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000.

a) Presentazione dell'istanza

L'istanza può essere:

- consegnata a mano al protocollo generale della Regione, corredata da lettera di accompagnamento in duplice copia sottoscritta dal soggetto proponente e del quale una copia è restituita previa apposizione del timbro datario;
- spedita mediante servizio postale di Stato (raccomandata AR) o agenzie autorizzate all'erogazione dei servizi postali; in tali casi farà fede la data di consegna del plico ai servizi postali.

L'istanza, corredata di tutta la documentazione, in forma cartacea nonché su supporto informatico (CD-Rom), deve essere indirizzata alla Regione Liguria - *Dipartimento Agricoltura - Settore Servizi alle Imprese Agricole - Via D'Annunzio 113 - 16100 GENOVA.*

b) Documentazione a corredo dell'istanza

Il soggetto richiedente deve presentare, pena la non accoglibilità dell'istanza medesima, la documentazione di seguito indicata, utilizzando, ove previsti, i formulari predisposti dalla Regione, compilati in ogni parte:

- la domanda di riconoscimento, sottoscritta dal legale rappresentante (modello 1);

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Organismo richiedente, qualora non agli atti della Regione;
- relazione tecnica con indicazione delle sedi operative, il personale tecnico e amministrativo coinvolto e per ciascuna sede la dotazione informatica e d'ufficio (modello 5);
- copia accordi preliminari e/o convenzioni con personale o soggetti esterni;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) del legale rappresentante (modello 2);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di atto di notorietà (art. 46 e 47 DPR 445/2000) del coordinatore tecnico e dei tecnici staff (modello 3 e 4);
- copia della nomina del coordinatore tecnico da parte dell'Organismo proponente;

La modulistica, scaricabile dal portale regionale dell'agricoltura www.agriligurianet.it o richiedibile direttamente agli Uffici regionali competenti.

La Regione si riserva di effettuare con specifico provvedimento la revisione dei requisiti sopra individuati, qualora necessario per sopravvenute norme di livello superiore, ovvero con Decreto del Dirigente competente ad emanare ulteriori specificazioni applicative di dettaglio e/o modifiche e integrazioni alla modulistica allegata.

c) *tempistica*

L'istanza deve essere inviata alla Regione Liguria entro il 31 ottobre precedente all'anno dal quale si intendono offrire i servizi in argomento.

In fase di prima applicazione del presente provvedimento, per l'annualità 2008:

- le domande di iscrizione all'elenco devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente documento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
- la presentazione dell'istanza di cui al punto precedente costituisce per il prestatore di servizi titolo per partecipare ai Bandi a valere sulle specifiche misure del PSR che saranno approvate dalla Giunta regionale nel corso del 2008/2009, fermo restando l'esito favorevole del procedimento di riconoscimento e il possesso degli specifici requisiti richiesti dal Bando medesimo.

A regime la partecipazione ai Bandi è riservata solo ai "Prestatori di servizi" che hanno ottenuto preventivamente alla data di emanazione dei Bandi stessi il riconoscimento dalla Regione e iscritti nell'apposito elenco regionale dei "prestatori di servizi", nonché in possesso degli specifici requisiti richiesti dal Bando medesimo.

8) ISTRUTTORIA

L'istruttoria delle istanze viene effettuata attraverso le seguenti fasi:

a) *accogliibilità della istanza*

Tale verifica viene svolta dal Settore Servizi alle Imprese Agricole al fine di valutare:

- la completezza e conformità della documentazione;
- la presenza di firma del legale rappresentante.

Il Settore Servizi alle Imprese Agricole provvede a:

- concludere la verifica di accogliibilità della domanda entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento;
- comunicare, salvo esito di non accogliibilità, la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e ss.mm.ii all'Organismo richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- attivare le fasi successive dell'istruttoria.

b) *idoneità della sede operativa*

Tale verifica viene effettuata dal Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari al fine di valutare:

- le caratteristiche della/e sedi operative;
- la presenza delle attrezzature d'ufficio e informatiche.

Il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari provvede entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'esito di accoglibilità dell'istanza ad eseguire la verifica di cui al punto b) ed a trasmettere al Settore Servizi alle Imprese Agricole il verbale con le risultanze.

Nel caso che l'istanza sia carente degli elementi sostanziali di cui sopra., la stessa sarà considerata non ammissibile; il Settore Servizi alle Imprese Agricole è tenuto a darne comunque comunicazione all'interessato.

c) valutazione di merito dell'istanza

La valutazione di merito sui requisiti organizzativi e professionali del soggetto proponente viene effettuata da un apposito **Gruppo tecnico di valutazione**, costituito con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura e composto:

- dal Dirigente del Settore "Servizi alle Imprese Agricole" o suo funzionario incaricato;
- dal Dirigente del Servizio "Coordinamento Ispettorati Agrari" o suo funzionario incaricato;
- dal Dirigente del Servizio "Staff del Dipartimento Agricoltura, Turismo e Protezione Civile" o suo funzionario incaricato;
- dal Dirigente del Servizio "Politiche della montagna e della fauna selvatica" o suo funzionario incaricato;
- dal Dirigente dell'Ufficio "Produzioni Agroalimentari" o suo funzionario incaricato;
- dal Dirigente dell'Ufficio "Produzioni Florortovivaistico" o suo funzionario incaricato.

Svolge funzioni di segretario un funzionario incaricato dal Dirigente del Settore "Servizi alle imprese agricole". Il Gruppo tecnico di valutazione:

- è convocato e presieduto dal Dirigente del Settore "Servizi alle Imprese Agricole" o suo incaricato; la seduta è valida alla presenza di almeno tre quarti dei componenti;
- procede alla valutazione di merito e per specifiche esigenze convoca il soggetto richiedente;
- è tenuto ad esprimere il proprio parere conclusivo entro settanta giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, salvo sospensione dei termini.

La richiesta di eventuali chiarimenti o documentazione integrativa sospende i termini dell'istruttoria, il soggetto proponente deve fornire le suddette integrazioni entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza della richiesta di riconoscimento.

Per ogni domanda il Gruppo tecnico di valutazione redige un verbale finale di istruttoria.

d) Provvedimento finale

Il Settore Servizi alle Imprese Agricole, con specifico Decreto dirigenziale, sulla base del parere e delle risultanze istruttorie espresse dal Gruppo tecnico di valutazione, provvede entro i successivi trenta giorni a riconoscere o negare l'idoneità al soggetto richiedente ed all'iscrizione nell'apposita sezione dell'elenco regionale dei **"Prestatori di servizi"**.

Il riconoscimento dell'Organismo come Prestatore di servizi decorre dalla data di approvazione del provvedimento dirigenziale, che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria: l'esito verrà comunque notificato al soggetto proponente.

9) CONTROLLI E MODALITÀ DI REVOCA O DECADENZA DEL RICONOSCIMENTO

La Regione si riserva di effettuare periodici controlli (amministrativi e/o in loco) al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità. Tali controlli vengono annualmente effettuati, a campione, dal Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari su almeno il **20%** dei soggetti abilitati.

Nel caso in cui siano accertate irregolarità ed inadempienze che comportano la perdita, totale o parziale, dei requisiti minimi previsti, si procede come segue:

- il Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari comunica l'esito del controllo al competente Settore Servizi alle Imprese Agricole;
- il Settore Servizi alle Imprese Agricole, in caso di irregolarità lievi, notifica una contestazione al legale rappresentante, assegnando un termine congruo per eliminare le cause che hanno determinato l'irregolarità, pena la decadenza;
- il Settore Servizi alle Imprese Agricole, in caso di irregolarità gravi, o di mancata regolarizzazione della posizione di cui sopra, procede con specifico provvedimento da pubblicarsi sul BURL alla revoca del riconoscimento di idoneità all'iscrizione nell'elenco regionale dei Prestatori di servizi.

Sono da considerarsi **irregolarità lievi**:


- mancanza di attrezzature facilmente reperibili;
- inadeguato rispetto degli obblighi, in particolare quelli inerenti la pubblicizzazione delle attività o la garanzia del libero accesso ai servizi;
- assenza della targa presso la sede operativa.

Sono da considerarsi **irregolarità gravi**:

- accertamento di sopravvenuta incompatibilità del soggetto erogatore o del personale tecnico, non preventivamente comunicato;
- mancanza dei requisiti professionali (es. numero di tecnici, requisiti del responsabile tecnico);

Il provvedimento di revoca viene comunque notificato al soggetto interessato a mezzo raccomandata A/R. Il soggetto per il quale la Regione ha revocato il riconoscimento di idoneità, **non può presentare una nuova domanda di iscrizione** nell'elenco regionale dei "Prestatori di servizi" nei due anni successivi alla data del provvedimento di revoca.

MODELLO 1



Regione Liguria

Alla REGIONE LIGURIA

Settore Servizi alle Imprese Agricole
Via D'Annunzio113
Genova

**DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO
DI IDONEITA' DEGLI ORGANISMI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO REGIONALE
DEI PRESTATORI DI SERVIZI
ai sensi della L.R. n. 22/04 e del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013**

Il sottoscritto (nome e cognome)..... C.F.
nato a il residente in Via in
qualità di Legale rappresentante di C.F.
P.IVA..... con sede legale a in via

PRESA VISIONE

delle regole, criteri e procedure individuate dalla Regione Liguria ai sensi della DGR n. _____

CHIEDE

- a) il riconoscimento dell'idoneità dell'Organismo dallo stesso rappresentato quale "**prestatore di servizi**", per l'erogazione dei seguenti servizi di cui alla Legge regionale n. 22/04 e del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013:
- CONSULENZA AZIENDALE**
 - ATTIVITÀ FORMATIVA**
 - ATTIVITÀ DIMOSTRATIVA**
- b) l'iscrizione nell'apposito elenco regionale sezione:
- AGRICOLA**
 - FORESTALE**

FA PRESENTE

che l'Organismo dallo stesso rappresentato:

- a) intende erogare i servizi sopraindicati nel seguente ambito territoriale della Liguria (indicare intero territorio regionale o le province):
-

SI IMPEGNA A

- rispettare tutti i termini, le condizioni e obblighi indicati nel documento allegato di cui alla DGR n. _____;
- garantire una adeguata pubblicizzazione delle attività finanziate al fine di raggiungere il maggior numero possibile di beneficiari;
- garantire il libero accesso ai servizi offerti a tutti i potenziali beneficiari senza preclusione di ordine sociale e organizzativo;
- assicurare la partecipazione dei tecnici a corsi di formazione, eventualmente organizzati dalla Regione;
- garantire la necessaria quota di finanziamento qualora richiesta dallo specifico Bando;

- comunicare alla Regione Liguria - Servizio Coordinamento Ispettorati Agrari qualsiasi variazione degli requisiti dichiarati nella presente domanda e l'eventuale instaurarsi di situazioni di incompatibilità;
- garantire in proprio la gestione del servizio, salvo l'eventuale possibilità di stipulare collaborazioni con soggetti terzi qualificati sotto l'aspetto tecnico – scientifico, per specifiche e dimostrabili esigenze, necessarie alla positiva realizzazione del progetto;
- garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attività tranne eventuali irregolarità o infrazioni rilevate nel corso dell'attività medesima per le quali è previsto l'obbligo di informare le competenti autorità di controllo e vigilanza conformemente a quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675;
- fornire o ad esibire agli organismi competenti al controllo tutta la documentazione richiesta presso la propria sede o altra indicata come luogo di conservazione dei documenti

ALLEGA la seguente documentazione (barrare le caselle interessate):

- copia dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Organismo richiedente;
 - barrare la casella se agli atti della Regione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) del legale rappresentante (modello 2);
- dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione (art.46 DPR 445/2000) del coordinatore tecnico e dei tecnici staff (modello 3);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.47 DPR 445/2000) del coordinatore tecnico e dei tecnici dello staff (modello 4);
- relazione tecnica (modello 5);
- curriculum del personale tecnico coinvolto;
- curriculum del responsabile tecnico;
- copia accordi preliminari e/o convenzioni con personale o soggetti esterni;
- copia della nomina del coordinatore tecnico da parte dell'Organismo proponente;
- fotocopia di documento d'identità del rappresentante legale;
- altro (specificare)

Data e Firma del Legale rappresentante

la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero firmata ed inviata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Dichiarazione da compilarsi da parte del funzionario incaricato a ricevere la domanda nel caso di autentica della firma del richiedente al momento della consegna della domanda stessa.

Io sottoscritt (1) ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal Sig., previo accertamento dell'identità mediante, e dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

..... (2)

..... (3)

(1) Nome, Cognome e Qualifica del funzionario.

(2) Luogo e data.

(3) Timbro e firma del funzionario.

Autenticazione esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.21 bis, tabella – allegato B, d.p.r. 26/10/72 n. 642 e successive modificazioni.

MODELLO 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto (nome e cognome)..... nato /a il.....
..... C.F., residente a in qualità di Legale
rappresentante dell'Organismo C.F.
.....

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR stesso

DICHIARA

- a) di non avere subito negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata e di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- b) che l'Organismo dallo stesso rappresentato ha tra le proprie finalità l'esercizio dell'attività di consulenza aziendale, dimostrazione, assistenza tecnica, formazione in _____ (indicare agricoltura e/o forestale);
- c) che l'Organismo dallo stesso rappresentato è in possesso di risorse adeguate in termini di personale tecnico qualificato, sedi operative, mezzi tecnici ed amministrativi, come attestato dalla relazione tecnica e documenti allegati alla presente domanda come parte integrante e necessaria;
- d) che l'Organismo dallo stesso rappresentato dispone di sedi operative in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori;
- e) che l'Organismo dallo stesso rappresentato:
 - non svolge attività a qualsiasi titolo attività di controllo e di certificazione ai sensi delle normative, comunitarie, nazionali e comunitarie;
 - non gestisce fasi o procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale;
 - non esercita attività di produzione e/o di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura di controllo e di certificazione ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia agricola o forestale.
- f) che l'Organismo dallo stesso rappresentato non si avvarrà di personale dipendente, convenzionato o associato:
 - con un contratto di lavoro e di collaborazione presso l'azienda agricola o forestale in favore della quale viene prestato il servizio;
 - con titolarità, rappresentanza legale, o partecipazione finanziaria relativamente all' azienda agricola o forestale beneficiaria;
 - che svolge, a qualsiasi titolo, attività di controllo e di certificazione ai sensi delle normative nazionali e comunitarie;
 - che non gestisce fasi o procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti o sussidi nel settore agricolo e forestale o dello sviluppo rurale.

Data e Firma del Legale rappresentante

la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero firmata ed inviata unitamente alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Dichiarazione da compilarsi da parte del funzionario incaricato a ricevere la domanda nel caso di autentica della firma del richiedente al momento della consegna della domanda stessa.

Io sottoscritt ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal Sig., previo accertamento dell'identità mediante, e dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data.....

Firma.....

MODELLO 3**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE****(art. 46 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il sottoscritto (nome e cognome)..... nato /a il.....
 C.F., residente a in qualità di (indicare se
 coordinatore tecnico, responsabile tecnico, tecnico di supporto)..... dell'Organismo

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR stesso

DICHIARA

1) di possedere il seguente titolo di studio:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Diploma tecnico superiore.....conseguito il presso..... - Laurea conseguito il..... presso..... |
|---|

2) di essere iscritto al seguente ordine, collegio o albo professionale:

denominazione: numero e data iscrizione: provincia:

3) di possedere i seguenti titoli di studio e specializzazioni post laurea e/o diploma:

--

Data e Firma

la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero firmata ed inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Dichiarazione da compilarsi da parte del funzionario incaricato a ricevere la domanda nel caso di autentica della firma del richiedente al momento della consegna della domanda stessa.

Io sottoscritt ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal Sig., previo accertamento dell'identità mediante, e dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data.....

Firma.....

MODELLO 4**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA'**
(art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto (nome e cognome)..... nato /a il.....
 C.F., residente a in qualità di (indicare se
 coordinatore tecnico, responsabile tecnico, tecnico di supporto)..... dell'Organismo

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato DPR, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR stesso

DICHIARA

1) di avere partecipato alle seguenti attività formative:

--

2) di avere assolto i seguenti incarichi professionali in materia di servizi in ambito agricolo e/o forestale acquisendo un'esperienza lavorativa di almeno _____ anni:

--

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata, negli ultimi 5 anni, sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

4) di non esercitare attività di controllo o di certificazione ai sensi delle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;

5) di non gestire, direttamente od indirettamente, fasi e procedimenti connessi con l'erogazione di aiuti e sussidi nel settore agricolo e dello sviluppo rurale;

6) di non trovarsi comunque in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste;

SI IMPEGNA

– a partecipare ad eventuali iniziative formative organizzate dalla Regione Liguria;

– di informare tempestivamente nel caso di trovarsi in sopraggiunte situazioni di incompatibilità con le attività previste (titolarità, rappresentanza legale, o partecipazione finanziaria, contratti di lavoro e di collaborazione presso l'azienda agricola o forestale in favore della quale viene prestato il servizio);

Data e Firma


la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero firmata ed inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità

Dichiarazione da compilarsi da parte del funzionario incaricato a ricevere la domanda nel caso di autenticazione della firma del richiedente al momento della consegna della domanda stessa.

Io sottoscritt _____ ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attesto che la sottoscrizione di cui sopra è stata apposta in mia presenza dal Sig., previo accertamento dell'identità mediante, e dopo averlo ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità.

Data.....

Firma.....



Regione Liguria

RELAZIONE TECNICA

ALLEGATA ALLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO QUALE PRESTATORE DI SERVIZI AGROFORESTALI

• SOGGETTO RICHIEDENTE

.....

• SETTORE

Settore AGRICOLO
 Settore FORESTALE

• TIPOLOGIA DEI SERVIZI

Consulenza aziendale
 Attività formativa
 Attività dimostrativa

PER IL SETTORE AGRICOLO

• AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ (specificare la provincia in cui si intende svolgere l'attività indicando il numero di sedi operative e sportelli)

<u>Ambito provinciale</u>	LA SPEZIA	GENOVA	SAVONA	IMPERIA
- Numero sedi operative				
- Numero sportelli territoriali				

• SETTORI E AREE TEMATICHE DI OPERATIVITÀ (specificare i settore e aree tematiche in cui l'Organismo intende operare)

- **Settori**

<input type="checkbox"/> Floricoltura	<input type="checkbox"/> Olivicoltura
<input type="checkbox"/> Orticoltura	<input type="checkbox"/> Zootecnia e Foraggicoltura
<input type="checkbox"/> Viticoltura e enologia	<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....

- **Aree Tematiche**

- criteri di gestione obbligatori e buone condizione agronomiche ed ambientali di cui al Reg. CE 1782/03 (condizionalità)
- sicurezza del lavoro
- miglioramento del rendimento complessivo delle aziende agricole:

<input type="checkbox"/> Tecniche colturali	<input type="checkbox"/> Agricoltura Biologica	<input type="checkbox"/> Multifunzionalità
<input type="checkbox"/> Fitopatologia	<input type="checkbox"/> Territorio – Ambiente	<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....
<input type="checkbox"/> Economia e Marketing	<input type="checkbox"/> Qualificazione e Valorizzazione	<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....

• CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE (Descrivere le principali attività che l'Organismo ha svolto nell'ambito dei servizi in ambito agricolo)

.....

PER IL SETTORE FORESTALE

• AMBITO TERRITORIALE DI OPERATIVITÀ (specificare)

<u>Ambito provinciale</u>	LA SPEZIA	GENOVA	SAVONA	IMPERIA
- Sedi operative (numero)				
- Sportelli territoriali (numero)				

• SETTORI E AREE TEMATICHE DI OPERATIVITÀ

- **Settori**

<input type="checkbox"/> Selvicoltura	<input type="checkbox"/> Arboricoltura da legno
<input type="checkbox"/> Ingegneria naturalistica	<input type="checkbox"/> Vivaistica forestale
<input type="checkbox"/> Viabilità e infrastrutture forestali	<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....

- **Arete Tematiche**

- criteri di gestione obbligatori in relazione alle normative forestali ed ambientali (condizionalità)
- sicurezza del lavoro
- miglioramento del rendimento complessivo delle aziende forestali:

<input type="checkbox"/> Utilizzazioni forestali	<input type="checkbox"/> Certificazione GFS e CoC	<input type="checkbox"/> Sistemazioni idraulico-forestali
<input type="checkbox"/> Miglioramenti forestali	<input type="checkbox"/> Fitopatologia	<input type="checkbox"/> Economia e Marketing
<input type="checkbox"/> Pianificazione	<input type="checkbox"/> Organizzazione delle filiere forestali	<input type="checkbox"/> Altro (specificare).....

- **CURRICULUM SOGGETTO RICHIEDENTE** (Descrivere le principali attività che l'Organismo ha svolto nell'ambito dei servizi in ambito forestale)

--

--

SEDI E DOTAZIONI

--

- **ELENCO SEDI OPERATIVE**

n.	indirizzo	città	pr	prefisso	telefono	fax	email

- **ELENCO EVENTUALI SPORTELLI TERRITORIALI**

n.	indirizzo	città	pr	prefisso	telefono	fax	email

- **DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE RISORSE E ATTREZZATURE TECNOLOGICHE E INFORMATICHE**

elencare strumentazione tecnica e/o informatica, in particolare quella necessaria per il regolare svolgimento dei servizi, disponibile per ciascuna sede operativa

- **Elenco dotazioni informatiche e telematiche**

sede operativa n. 1

tipologia	numero	stato (*)	note
- PC			
- PC portatili			
- connessione internet			
- stampanti			
- apparecchi telefonici			
- fax			
- fotocopiatrici			
- strumenti per proiezioni			
- software			
- software specialistici per la consulenza			
- Altro (specificare)			

sede operativa n. X

tipologia	numero	stato (*)	Descrizioni/note/
- PC			
- PC portatili			
- connessione internet			
- stampanti			
- apparecchi telefonici			
- fax			

- fotocopiatrici			
- strumenti per proiezioni			
- software			
- software specialistici per la consulenza			
- Altro (specificare)			

(*) giudizio sintetico sulla vetustà e la qualità delle attrezzature tecniche e informatiche (BASSO, MEDIO, ALTO)

- **Dotazioni d'ufficio**

sede operativa n. 1

	numero	stato	Dotazioni d'ufficio (elenco)
- Sala uffici			
- Sala riunioni			
- Altro (specificare)			

sede operativa n. X

	numero	stato	Dotazioni d'ufficio (elenco)
- Sala uffici			
- Sala riunioni			
- Altro (specificare)			

- **Orario apertura**

- | |
|---|
| - Numero giorni settimanali: |
| - Numero ore totali settimanali: |
| - Giorni e orario di apertura (esempio) |
| lunedì dalle ore alle |
| ...martedì dalle ore alle |
| - Giorni di chiusura: |

ORGANIZZAZIONE TECNICA E AMMINISTRATIVA

- **PERSONALE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO** struttura organizzativa (personale tecnico e amministrativo del richiedente, distinta per sede operativa)
- **Coordinatore Tecnico:** (allegare Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del tecnico)

- nominativo	
- sede	
- titolo di studio	
- conseguimento esame di stato (data e luogo)	
- iscrizione ordine, collegio, albo professionale	
- tipo di contratto	
- telefono/cellulare	
- email	

- **Segreteria (allegare Curriculum vitae)**

nominativo	sede operativa	titolo di studio	tipo di contratto

- **Personale amministrativo (allegare Curriculum vitae)**

nominativo	sede operativa	titolo di studio	tipo di contratto

- **Staff tecnico: (per ciascuna sede operativa) - allegare Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di ciascun tecnico)**

sede operativa n. 1 (indicare provincia)

- nominativo	
- ruolo (*)	
- sede operativa	
- titolo di studio	
- conseguimento esame di stato (data e luogo)	
- iscrizione ordine, collegio, albo professionale	
- tipo di contratto (**)	
- telefono/cellulare	
- email	

- nominativo	
- ruolo (*)	
- sede operativa	
- titolo di studio	
- conseguimento esame di stato (data e luogo)	
- iscrizione ordine, collegio, albo professionale	
- tipo di contratto	
- telefono/cellulare	
- email	

(*) **RTA** = (responsabile tecnico agricolo); **RTF** = (responsabile tecnico forestale); (**TS** = (tecnico supporto); **Altro** = (specificare)
 (**) **DIP** = (dipendente); **COL** = (collaboratore a contratto); **E** = (Distacco); **PRE** = (Prestazione professionale)

• **COLLABORAZIONI** (indicare eventuali convenzioni, intese, incarichi, etc.) con soggetti terzi qualificati

n.	nominativo	Tipologia	Ruolo/competenze
1			
2			
n.			

CON = (convenzione); **ACC** = (accordo preliminare); **AL** (altro)

• **ULTERIORI REQUISITI COLLEGATI ALL'ATTIVITÀ IN MATERIA DI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLI E/O FORESTALI**

(elencare accreditamenti, sistemi di qualità, protocolli operativi, carta dei servizi, etc.)

Data e Firma del Legale rappresentante

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.008****N. 1484**

Approvaz. Schema di Patto territ. per la sicurezza tra Regione Liguria, Prefettura della Spezia, Provincia e Comune della Spezia, diretto a garant. la sicurezza dei Comuni compresi nel territorio provinc. Impegno e liquidazione di euro 245.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto espresso in premessa ed integralmente richiamato,

1) di approvare lo schema di Patto territoriale per la sicurezza tra la Regione Liguria, la Prefettura della Spezia, la Provincia ed il Comune della Spezia diretto a garantire la sicurezza dei Comuni compresi nel territorio provinciale, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare mandato all'Assessore regionale competente in materia di sicurezza di procedere alla firma del Patto territoriale per la sicurezza in oggetto;

3) di autorizzare ed impegnare ai sensi dell'art.79 della l.r. 42/1977 e ss.mm.ii a favore della Provincia della Spezia, Via Vittorio Veneto 2 19100 LA SPEZIA - C.F.: 00218930113, il contributo di euro 214.000,00, a valere sul capitolo 203 "Contributi agli Enti delle Amministrazioni locali per progetti integrati per la sicurezza nonché per progetti e programmi specifici di intervento da attuarsi con accordi di programma" dell'U.P.B. 1.202 "Politiche per la sicurezza e la tutela dei cittadini" esercizio 2008 ed euro 31.000,00 a valere sul capitolo 100 "Contributi agli Enti delle Amministrazioni locali per la gestione dei progetti per la sicurezza", dell'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di governo" esercizio 2008;

4) di provvedere contestualmente alla liquidazione ai sensi dell'art. 83 e ss. l.r. 42/1977;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione, conoscenza o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1488**

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

Visto in particolare l'articolo 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002 citato, che prevede che la Commissione elabori, in stretta collaborazione con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e gli Stati membri, un piano generale per la gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali e, in particolare, l'articolo 13 che prescrive l'obbligo per gli Stati membri di elaborare Piani operativi di emergenza volti a stabilire le misure da attuarsi allorché risulti che mangimi o alimenti presentino un serio rischio per gli esseri umani o gli animali, direttamente o tramite l'ambiente;

Vista la decisione n. 478 della Commissione (CE) del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un Piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi, la quale individua, ai sensi del citato articolo 55 del Regolamento (CE) n. 178/2002, le situazioni che comportano rischi diretti o indiretti per la salute umana, derivanti da alimenti e mangimi, che verosimilmente le disposizioni in vigore non sono in grado di prevenire, eliminare o ridurre ad un livello accettabile o che non possono essere gestiti in maniera adeguata mediante la sola applicazione degli articoli 53 e 54 dello stesso Regolamento;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi", sancita nella seduta del 24 gennaio 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Ritenuto altresì di demandare a successivo provvedimento l'adozione del Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in attuazione di quanto stabilito con l'Intesa che si intende recepire;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

1. di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 24 gennaio 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

" Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'attuazione del Piano di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi";

2. di demandare a successivo provvedimento l'adozione del Piano regionale di emergenza per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, in attuazione di quanto stabilito con l'Intesa che si recepisce con la presente deliberazione.

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1489**

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il "Piano Nazionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visti, in particolare, gli articoli 41 e 42 del predetto Regolamento n. 882/2004 che prevedono che ciascun Stato Membro elabori un piano di controllo nazionale pluriennale che contenga le informazioni generali sulla struttura e sull'organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi, degli alimenti e della salute e del benessere degli animali ;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il "Piano Nazionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare" ", sancita nella seduta del 14 giugno 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 14 giugno 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

- "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute concernente il "Piano Nazionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare" ".

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1490**

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative applicazione Reg. CE della Commissione europea n. 2073/2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari, che stabilisce l'obbligo per gli operatori alimentari di provvedere a garantire che gli alimenti siano conformi a criteri di sicurezza e di igiene di processo e che gli organi di controllo ne verifichino il rispetto, anche mediante il campionamento e l'analisi dei prodotti alimentari nell'ambito dell'attività di vigilanza ;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari" ", sancita nella seduta del 10 maggio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 10 maggio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

- "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee guida relative all'applicazione del Regolamento CE della Commissione europea n. 2073 del 15 novembre 2005 che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari" " .

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della

Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1491

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare il capo IV riguardante il sistema di allarme rapido, la gestione delle crisi e le situazioni di emergenza;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi;

Visto il decreto legislativo del 17 giugno 2003, n. 223, recante attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;

Visto il decreto legislativo del 10 maggio 2004, n. 149, recante attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;

Visto l'Accordo sancito il 28 luglio 2005 tra il Ministro della Salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome sulle "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica" recepito nell'ordinamento regionale con la propria deliberazione n. 385 in data 20 aprile 2006;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" ", sancita nella seduta del 18 aprile 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 18 aprile 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

- “ Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano su “Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi” ”.

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1492

Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento n. 853/2004 e dei Regolamenti nn. 854/2004 e 882/2004, deroga al regolamento n. 852/2004 e modifica dei Regolamenti nn. 853/2004 e 854/2004;

Visto il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) nn. 853-854-882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) nn. 853-854/2004;

Vista l' “Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria”, sancita nella seduta del 16 novembre 2006 della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 16 novembre 2006 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

- "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria".

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1493

Intesa tra Governo, Regioni e PPAA. TN e BZ su "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito produzione e immissione sul mercato latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione".

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" ", sancita nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

- "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Linee guida per l'esecuzione dei controlli tesi a garantire la sicurezza alimentare nell'ambito della produzione e immissione sul mercato del latte destinato al trattamento termico e alla trasformazione" ".

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1494

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di ali-

menti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto l'articolo 10, comma 8, lett. a) del citato Regolamento (CE) n. 853/2004 con il quale è stato previsto che gli Stati Membri possono vietare o limitare la commercializzazione sul loro territorio di latte crudo o crema cruda per l'alimentazione umana diretta;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana", sancita nella seduta del 25 gennaio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Considerato che per la commercializzazione, ai sensi dell'Intesa, direttamente nell'Azienda di produzione o a mezzo di macchine erogatrici, il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti dall'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III del Regolamento (CE) n. 853/2004 citato;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

1. di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 25 gennaio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

- "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di vendita diretta di latte crudo per l'alimentazione umana";

2. di dare atto che, ai sensi dell'Intesa che viene recepita con la presente deliberazione, l'utilizzo di latte crudo nell'ambito della ristorazione collettiva è subordinato all'emanazione di specifico provvedimento da parte della Regione.

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1495

Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento n. 853/2004 e dei Regolamenti nn. 854/2004 e 882/2004, deroga al regolamento n. 852/2004 e modifica dei Regolamenti nn. 853/2004 e 854/2004;

Visto il Regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione del 5 dicembre 2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei Regolamenti (CE) nn. 853-854-882/2004 e che modifica i Regolamenti (CE) nn. 853-854/2004;

Visti i Regolamenti (CE) nn. 1663/2006, 1664/2006 e 1666/2006, rispettivamente recanti modifiche al regolamento (CE) n. 854/2004, al regolamento (CE) n. 2074/2004 e al regolamento (CE) n. 2076/2004;

Vista l' "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria", sancita nella seduta del 25 gennaio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositata agli atti del Settore Veterinaria;

Ritenuto di dover procedere al formale recepimento nell'ordinamento regionale dell'Intesa anzidetta;

Su proposta dell'Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini;

DELIBERA

di recepire nell'ordinamento regionale il seguente documento approvato nella seduta del 25 gennaio 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e depositato agli atti del Settore Veterinaria:

- "Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativa alle linee guida sui molluschi bivalvi e alla nuova regolamentazione comunitaria";

Di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di

consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1499

Variazioni per euro 15.181,00 al bilancio 2008 ai sensi art. 7 l.r. 28/04/2008, n. 11 fondi per la farmacovigilanza – L. 449/1997 (20° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 23/12/1978, n.833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 27/12/1997, n.449 recante “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”;

Visto in particolare l'art.36, comma 14 che prevede, a partire dall'esercizio 2009, la spesa di lire 100 miliardi (euro 51.645.689,91) per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonché per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia;

Visto il decreto del Ministero della Salute – Dipartimento dell'Innovazione – Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici – Ufficio I del 16/04/2008 che, ai fini del corretto impiego dei presidi per la disinfezione delle mani del chirurgo di cui alla suddetta legge 449/1997, autorizza il pagamento dell'importo complessivo di euro 499.375,00, assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 15.181,00;

Preso atto che la somma di euro 15.181,00 è stata introitata nelle casse regionali con quietanza n.1851 del 20/05/2008;

Visti la legge regionale 28/04/2008, n.11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008” nonché il Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008” allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24/04/2008, n.438 “Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008”;

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2008 e, di conseguenza, del Documento “Bilancio per capitoli – esercizio finanziario 2008”, non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Considerato che con nota del Settore Legislazione, Programmazione e Politiche del Farmaco n.IN/2008/21834 del 08/09/2008 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto l'art.7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 11/2008;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2008, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 15.181,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Informatica;

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, in termini di competenza e di cassa:

Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 "Trasferimenti dal fondo sanitario nazionale di parte corrente" +15.181,00 euro

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del servizio sanitario nazionale - arretrati" +15.181,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008", in termini di competenza e di cassa:

- Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.4 - al capitolo 1503 "Quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari - arretrati"
Ridenominato

L. 23/12/1978, n.833

L. 27/12/1997, n.449, art.36, comma 14

la previsione è aumentata di euro 15.181,00 (quindicimilacentottantuno/00);

- Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 9.103 - al capitolo 5166 " Ripartizione della quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento delle iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari - arretrati"

Ridenominato

L. 23/12/1978, n.833

L. 27/12/1997, n.449, art.36, comma 14

lo stanziamento è aumentato di euro 15.181,00 (quindicimilacentottantuno/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1500

Variazioni per euro 4.500.000,00 al bilancio 2008 ai sensi art. 7 l.r. 28/04/2008, n. 11 fondo per l'occupazione l.388/2000 - Convenzione del 29/07/2008 - (19° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legge 20/05/1993, n. 148, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19/07/1993, n. 236, recante "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione", che istituisce il Fondo per l'occupazione;

Visto l'art. 78, comma 2, lett. d) della legge 23/12/2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) che consente "la possibilità di impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà,";

Vista la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la Regione Liguria sottoscritta in data 29/07/2008 con la quale il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali individua a carico del Fondo per l'occupazione la somma di euro 4.500.000,00 da trasferire alla Regione Liguria per attivare misure volte a sostenere lavoratori in condizioni di precarietà e/o disoccupati a seguito delle crisi del territorio regionale;

Visti la legge regionale 28/04/2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24/04/2008, n. 438 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2008 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008", non risulta iscritto il suddetto finanziamento;

Considerato che con nota del Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione n.IN/2008/22852 del 19/09/2008 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

Visto l'art. 37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n. 15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 11/2008;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2008, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 4.500.000,00 per accogliere e destinare il suddetto finanziamento;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione del predetto finanziamento con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Informatica;

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, in termini di competenza e di cassa:

Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.11 "Trasferimenti per l'attuazione di politiche attive del lavoro e formazione professionale" +4.500.000,00 euro

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 11.104 "Spese per la promozione dell'occupazione" +4.500.000,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008", in termini di competenza e di cassa:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 2.2.11 – al capitolo 1263 "Fondi provenienti dallo Stato per l'attivazione di misure volte a sostenere lavoratori in condizioni di precarietà e/o disoccupati a seguito delle crisi del territorio regionale (Convenzione tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria siglata il 29/07/2008)"

D.L. 20/05/1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993, n. 236, art. 1

L. 23/12/2000, n.388, art.78, comma 2, lett. d)

è iscritta la previsione di euro 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila/00);

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 11.104 – al capitolo 4663 "Trasferimento ad imprese dei fondi provenienti dallo Stato per l'attivazione di misure volte a sostenere lavoratori in condizioni di precarietà e/o disoccupati a seguito delle crisi del territorio regionale (Convenzione tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria siglata il 29/07/2008)"

D.L. 20/05/1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993, n. 236, art. 1

L. 23/12/2000, n.388, art.78, comma 2, lett. d)

è iscritto lo stanziamento di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

U.P.B. 11.104 – è istituito il capitolo 4664 "Trasferimento ad enti delle amministrazioni locali dei fondi provenienti dallo Stato per l'attivazione di misure volte a sostenere lavoratori in condizioni di precarietà e/o disoccupati a seguito delle crisi del territorio regionale (Convenzione tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria siglata il 29/07/2008)"

D.L. 20/05/1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19/07/1993, n. 236, art. 1

L. 23/12/2000, n.388, art.78, comma 2, lett. d)

con lo stanziamento di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1501

Variazioni per euro 315.000,00 al bilancio 2008 ai sensi art. 7 l.r. 28/04/2008, n. 11 fondi statali per l'accordo di programma in materia di biodiversità - Del. Cipe 19/2004 (18° provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 06/12/1991, n.394 "Legge quadro sulle aree protette";

Visto il D.P.R. 08/09/1997, n.357 e successive modificazioni, recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Deliberazione CIPE 20/10/2004, n.19 che assegna 97 milioni di euro al Ministero dell'Ambiente per fronteggiare il rischio di compromissione ambientale acqua-suolo;

Considerato che nel corso della riunione del tavolo tecnico del 20/03/2006 sono state approvate unanimemente, da parte delle regioni partecipanti, le ripartizioni delle risorse della suddetta deliberazione CIPE 19/2004 tra le regioni del Mezzogiorno (euro 8.000.000,00) e del Centro Nord e della Provincia autonoma di Trento (euro 1.999.810,00);

Visto l'Accordo di Programma in materia di biodiversità tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana, Lombardia/Piemonte, Molise, P.A. di Trento, Umbria, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna, Puglia siglato il 19/12/2007, che ripartisce tra le regioni l'importo complessivo di euro 9.999.810,00, assegnando alla Regione Liguria la somma di euro 315.000,00, a valere sulle risorse della predetta deliberazione CIPE 19/2004;

Rilevato che l'Accordo di Programma in questione prevede un cofinanziamento a carico del bilancio regionale pari ad euro 30.845,08, e che detto cofinanziamento è stato stanziato nello stato di previsione della spesa del bilancio 2005 all'U.P.B. 4.201, capitolo 2053;

Visti la legge regionale 28/04/2008, n.11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008" nonché il Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24/04/2008, n.438 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Rilevato che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2008 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

Considerato che con nota del Dipartimento Ambiente n.IN/2008/21933 del 09/09/2008 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008;

Visto l'art.37, comma 1, lett.a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto l'art.7 comma 1, lett.a) della suddetta l.r. 11/2008;

Ritenuto pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2008, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 315.000,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

Ritenuto altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008";

Su proposta dell'Assessore all'Organizzazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, Informatica;

DELIBERA

a) di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, in termini di competenza e di cassa:

Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.11 "Trasferimenti per accordi di programma quadro" +315.000,00 euro

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 2.215 "Finanziamento intese istituzionali di programma e accordi di programma quadro" +315.000,00 euro

b) di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008", in termini di competenza e di cassa:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

U.P.B. 4.2.11 - al capitolo 1582 "Fondi provenienti dallo stato per il programma di accelerazione della spesa in conto capitale nel centro nord e per la società dell'informazione - quadriennio 2004 - 2007"

Deliberazione CIPE 20/10/2004, n.19

È iscritta la previsione di euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00);

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

U.P.B. 2.215 - è istituito il capitolo 8775 "Trasferimento dei fondi provenienti dallo Stato per il finanziamento dell'Accordo di Programma in materia di biodiversità"

Deliberazione CIPE 20/10/2004, n.19

con lo stanziamento di euro 315.000,00 (trecentoquindicimila/00).

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21.11.2008

N. 1506

Istituzione dell'area naturale protetta di interesse locale nel Comune di Genova denominata "Parco delle Mura", ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22.2.1995 n. 12 e s.m..

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA

- la legge regionale 22.2.1995 n. 12 "Riordino delle aree protette" e s.m. che, all'art. 4:
- riconosce alla Regione il compito di identificare l'interesse provinciale o locale in materia di parchi e riserve naturali e di provvedere alla classificazione e istituzione di aree protette di interesse provinciale o locale;
- afferma che tali aree sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della più capillare diffusione sul territorio dei principi e dell'azione di salvaguardia ambientale;
- stabilisce che le aree di interesse provinciale o locale sono istituite dalla Regione su conforme proposta degli enti locali interessati;
- la legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3, con la quale sono state delegate alle Province le funzioni relative alla istituzione e classificazione delle aree protette di interesse provinciale e intercomunale (art.

20, comma 2), fermi restando quindi i compiti della Regione in relazione alle aree protette di interesse locale sopra richiamate;

- la legge regionale 6.4.1999 n. 11 "Riordino degli organi tecnici collegiali operanti in materia di territorio", art. 2, comma 1, lett. g), che prevede il parere del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio, in Adunanza generale, in merito alla istituzione delle aree protette;

ìPREMESSO

- che il Comune di Genova, con Deliberazione della Giunta n° 249 del 22.03.07 ha approvato il "Progetto inerente la progettazione urbanistica tematica per la realizzazione di un'area protetta di interesse locale nell'area del Parco Urbano delle Mura del Comune di Genova. Richiesta istituzione alla Regione ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/95".
- che tale proposta è stata trasmessa alla Regione con nota n° 343 del 28.03.07;
- che, a seguito del rinnovo dell'Amministrazione Comunale, con nota n. 100 del 16.01.08, il Comune ha confermato la proposta nei medesimi termini in precedenza espressi;
- che la proposta comunale intende istituire un'area naturale protetta di interesse locale ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12/95 denominata "Parco delle Mura";
- che tale proposta individua un ambito di 611,69 ettari, rappresentato dalla parte più alta dell'anfiteatro collinare sopra il centro cittadino e dalla fascia di crinale che divide le valli Polcevera e Bisagno, lungo lo sviluppo delle fortificazioni fino al confine con il Comune di Sant'Olcese;
- che tale proposta risulta dare concreta attuazione alla previsione di un parco urbano contenuta nel vigente Piano Urbanistico Comunale di Genova, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 90 del 10 luglio 2000;
- che la medesima proposta riprende alcuni dei contenuti del progetto comunitario "Metropole Nature: gli spazi periurbani e la città sostenibile" nel quadro del programma INTERREG IIIB MEDOCC, conclusosi nel 2004, in specie in relazione agli aspetti conoscitivi e progettuali;

CONSIDERATO

- che l'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto nella proposta, intende provvedere alla gestione del Parco delle Mura affidando la responsabilità di tale compito ad una struttura organizzativa specifica, in modo da mettere a sistema e coordinare le competenze facenti capo a più settori della medesima Amministrazione;
- che la stessa Amministrazione Comunale, per la realizzazione di iniziative promozionali, didattiche, divulgative e di interventi di piccola manutenzione ambientale, intende mettere a sistema il contributo già oggi determinante di gruppi ed associazioni operanti nel campo del volontariato, della cultura, dello sport e del tempo libero, realizzando in tal modo un diretto e positivo coinvolgimento della comunità locale nella cura e nello sviluppo del Parco;
- che, per quanto riguarda la normativa di tutela del Parco, nella proposta comunale si fa riferimento alla disciplina contenuta nel citato PUC in quanto ritenuta sufficiente ed adeguata ad assicurare la conservazione dei valori presenti, tenuto anche conto dei vincoli paesaggistici e storico-monumentali ivi operanti;
- che in ogni caso l'Amministrazione Comunale, in qualità di gestore del Parco, potrà approvare ulteriori disposizioni regolamentari, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/1995, in relazione a specifici aspetti,

quali ad esempio la fruizione, le modalità di collaborazione delle associazioni, la riqualificazione degli ambienti forestali;

- che l'area protetta così istituita diviene parte del sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 12/1995, ed ha titolo per concorrere come tale alla erogazione di finanziamenti e contributi regionali, statali e comunitari in conto capitale, anche beneficiando dei criteri di priorità previsti dagli articoli 26 e 27 della medesima l.r. 12/1995;
- che, per una corretta ed efficace gestione, e quale indispensabile requisito per l'accesso ai contributi ordinari per le aree protette previsti nel bilancio regionale, l'Amministrazione comunale dovrà dotarsi di specifici programmi di attività ed interventi nei quali, a fronte di obiettivi da conseguire nel medio e breve termine, siano indicati le strategie, le priorità, le azioni, i costi, i tempi ed i controlli utili al loro conseguimento;
- che in particolare, trattandosi di un'area protetta di interesse locale, le spese di gestione sono a carico della medesima Amministrazione comunale;
- che nel Parco delle Mura è operante il divieto di esercitare l'attività venatoria, in forza del vigente Piano Faunistico Provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 18.12.2003 n° 62, il quale prevede un'oasi di protezione faunistica coincidente in larga misura con la perimetrazione del parco stesso;

RICHIAMATO

- il Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio (Adunanza generale) n° 2 del 14 ottobre 2008 che si è espresso favorevolmente alla istituzione dell'area protetta, nonché la "Relazione Istruttoria" predisposta dalla competente struttura regionale e la "Tavola 1:10.000 - Perimetrazione dell'area protetta di interesse locale Parco delle Mura nel Comune di Genova", allegati a tale Voto;

RITENUTO

- di valutare positivamente la proposta formulata dal Comune di Genova di istituire l'area protetta "Parco delle Mura", in relazione alla classificazione di area di interesse locale, alla sua perimetrazione, al rinvio alla disciplina del vigente Piano urbanistico quale normativa di tutela, alle modalità di gestione aperte alla collaborazione con le organizzazioni sociali;
- di provvedere quindi alla istituzione dell'area protetta di interesse locale "Parco delle Mura" nel Comune di Genova, come individuata nella planimetria alla scala 1:10.000 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12/1995 e s.m.;

Per quanto sopra premesso, considerato e ritenuto, su proposta dell'Assessore incaricato all'Ambiente,

DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, l'Area Naturale Protetta di interesse locale denominata "Parco delle Mura", ricadente nel territorio del Comune di Genova e meglio individuata nella planimetria in scala 1: 10.000 allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e necessaria;

2. di classificare tale area protetta come "parco naturale di interesse locale" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) e dell'art. 4, comma 3 della medesima l.r. 12/95;

3. di individuare le seguenti finalità specifiche dell'Area protetta così istituita:

- a. conservare gli ambienti naturali, sviluppandone appieno tutte le potenzialità derivanti dallo stretto rapporto con il tessuto urbano del Comune capoluogo;
- b. promuovere interventi volti a superare mediante un disegno unitario le principali criticità ambientali quali, in particolare, il dissesto idrogeologico, la vulnerabilità agli incendi e alle fitopatologie, la qualità della copertura forestale e delle aree residuali abbandonate;
- c. contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale presente nel parco, con particolare riferimento al sistema difensivo delle muraglie e delle fortificazioni anche quale elemento identitario e testimoniale di Genova e della sua antica grandezza;
- d. offrire alla comunità cittadina un ampio spazio naturale attrezzato, gestito ed accessibile quale parco peri-urbano nel quale gli aspetti ricreativi delle attività all'aria aperta possano essere arricchiti dalla dimensione naturalistica e storica;
- e. coinvolgere negli interventi di conservazione e di valorizzazione del parco associazioni di volontariato, ambientali, sportive e culturali, raccogliendone e coordinandone l'apporto, secondo un progetto unitario di partecipazione e di crescita della cultura e della coscienza ambientale;
- f. divulgare e promuovere la conoscenza dei valori del parco come laboratorio di educazione ambientale a disposizione delle scuole, della ricerca e della didattica scientifica in generale;

4. di rinviare, quale normativa di tutela dell'Area protetta, alla disciplina del vigente Piano Urbanistico Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Genova n° 90 del 10.7.2000, integrata dalla puntuale applicazione della normativa di tutela dei beni storici e paesaggistici operante su tale area per effetto di provvedimenti di vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ferma restando la facoltà del Comune di emanare apposite norme regolamentari ai sensi dell'art. 25 della l.r. 12/95 in relazione a specifici aspetti;

5. di assumere a garanzia di una efficace gestione dell'area protetta l'impegno espresso dal Comune di Genova di costruire una formula organizzativa che faccia capo ad una specifica struttura ed un unico Referente dell'Amministrazione, in modo da ricondurre ad una strategia unitaria il complesso delle competenze comunali che operano a vario titolo sul territorio dell'area protetta;

6. di riconoscere che l'Area protetta così istituita è parte del Sistema regionale delle aree protette di cui all'art. 4, comma 5, della l.r. 12/95, ed ha titolo per concorrere come tale alla erogazione di finanziamenti e contributi per investimenti regionali, statali e comunitari, anche avvalendosi dei criteri di priorità previsti dagli artt. 26 e 27 della medesima l.r. 12/95;

7. di disporre che l'accesso ai contributi ordinari previsti nel bilancio regionale per le spese di investimento nelle aree protette è subordinato alla presentazione di un programma di attività ed interventi che dia conto delle strategie, delle priorità, delle azioni e dei costi che si intendono assumere in un quadro temporale di medio termine;

8. di disporre che il provvedimento istitutivo del "Parco delle Mura" abbia effetto dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.


IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
SERVIZIO PARCHI E AREE PROTETTE

ISTITUZIONE DELL'AREA PROTETTA
DI INTERESSE LOCALE
"PARCO DELLE MURA"
NEL COMUNE DI GENOVA



limite Parco delle Mura



Planimetria non ufficiale - Rielaborazione a scala ridotta dello stralcio cartografico allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1506 del 21 novembre 2008

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1507****D.P.R. 357/1997 - Valutazione di Incidenza su "Piano di Organizzazione del Sistema di teleradiocomunicazioni - Comune di Bolano (SP)".****LA GIUNTA REGIONALE**

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1) di esprimere valutazione di incidenza positiva sul " Piano di Organizzazione del Sistema di Teleradiocomunicazioni – POST" Comune di Bolano a condizione che:

- la postazione BOL 1 sia dislocata al di fuori del SIC o qualora ciò non sia possibile tecnicamente, interessi esclusivamente la superficie già antropizzata (depuratore) del SIC e dimostri la conseguente totale assenza di alterazione/danneggiamento degli habitat circostanti, con riferimento sia allo spazio occupato dal basamento sia alle opere accessorie ed a quelle connesse all'allestimento del cantiere. Tutti gli elementi di dettaglio a garanzia del rispetto di tali prescrizioni dovranno essere contenuti in uno Studio di Incidenza progettuale da valutare in sede attuativa del piano;
- vengano utilizzati pali in legno a sostegno delle recinzioni metalliche intorno agli impianti;
- venga abbassato il limite di altezza a 24 metri dal piano di campagna, per il palo di sostegno degli impianti localizzati in area pianeggiante;
- venga effettuata la valutazione di incidenza sulle proposte di aggiornamento/variazione del POST, laddove le modifiche introdotte siano passibili di generare impatti su aree SIC;
- venga effettuata la valutazione di incidenza per gli impianti provvisori, temporanei che, al momento non sono state localizzati dal Piano, e per gli impianti di telecontrollo nei casi in cui la localizzazione risulti interna o limitrofa ad area SIC e la stessa sia comunque passibile di generare impatti sul sito ed in particolare in cui l'intervento comporti movimentazione di terra;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, ai sensi di legge.

Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1508****Parere vincolante ex art.97 comma 8 l.r.18/99 "Piano di bacino stralcio sul bilancio idrico dei corpi idrici significativi dei Torrenti Arrestra, Bisagno, Cerusa, Chiaravagna, Entella, Gromolo, Lerone, Petronio e Polcevera" .****LA GIUNTA REGIONALE****RICHIAMATI:**

- il D. Lgs.3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale», ed in particolare, la parte terza, recante norme in materia di difesa del suolo, che ha innovato il sistema previgente di pianificazione di bacino, prevedendo al riguardo la soppressione delle Autorità di Bacino ex lege 183/1989, le cui funzioni sono demandate alle Autorità di Bacino Distrettuale, istituite dallo stesso D.Lgs., previa emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che disciplini il trasferimento di funzioni e regolamenti il periodo transitorio;
- la l.r.28 aprile 2008 n.10 che all'art.44 dispone che, nelle more della operatività dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del succitato D. Lgs 152/2006, venga assicurata, ai fini della tutela del territorio e delle collettività interessate, la continuità dell'esercizio delle funzioni già svolte dall'Autorità di bacino ai sensi della legge 18 maggio 1989 n.183;
- la l.r.21 giugno 1999 n.18 "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", ed, in particolare il Titolo III, capi I e II che definiscono competenze e disciplina delle funzioni in materia di difesa del suolo, ed i seguenti articoli:
 - l'art.96, commi 2 e 3, che individua, tra gli organi dell'Autorità di bacino di rilievo regionale, il Comitato Istituzionale, costituito dalla Giunta regionale e presieduto dal Presidente della Giunta;
 - l'art.97, che definisce il procedimento di formazione ed approvazione dei Piani di Bacino anche stralcio, nonché le modalità di aggiornamento dei piani stessi in funzione di modifiche od integrazioni intervenute successivamente, ed in particolare il comma 14 che prevede che gli aggiornamenti dei piani di bacino vigenti debbano seguire la procedura di approvazione ordinaria di cui ai commi 4-13, ed il comma 8, in base al quale la Provincia, esaminate le osservazioni pervenute a seguito dell'adozione, trasmette il Piano al Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino regionale che, sentita la Sezione competente del Comitato Tecnico per il territorio, si esprime con parere vincolante circa la conformità del Piano stesso agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino e agli altri Piani e Programmi regionali ed infine il comma 15bis che sancisce la nullità delle atti relativi a modifiche integrazione ed aggiornamenti nel caso di non conformità ad indirizzi criteri e disposizioni vigenti dell'A.d.B;
- la D.G.R. n.1705/2003 ad oggetto "Decreto legislativo 152/99 e succ.mod.ed int. Approvazione iter procedurale, contenuti del Piano regionale di Tutela delle acque ed elenco dei corpi idrici significativi" con la quale la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei corpi idrici significativi ai sensi del D.lgs 152/1999 sui quali elaborare i Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico;
- la D.G.R. n 1146/2004 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale i criteri per la redazione del bilancio idrico;
- la D.G.R. n 396/2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato ai sensi dell'art.91 della l.r.18/99, in qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale i criteri per la redazione della normativa di attuazione dei piani di bacino stralcio bilancio idrico.

PREMESSO CHE

- la Provincia di Genova ha, nella sua qualità di organo dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale ai sensi dell'art.96 della l.r 18/99, elaborato e sottoposto all'iter previsto dall'art.97 della l.r.n.18/99 per le fasi di adozione ed approvazione il " Piano di Bacino stralcio sul Bilancio Idrico dei corpi idrici significativi dei Torrenti: Arrestra, Bisagno, Cerusa, Chiaravagna, Entella, Gromolo, Lerone, Petronio e Polcevera " in oggetto;
- nella seduta del 28/03/2007 il Comitato Tecnico Regionale Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso l'apporto istruttorio in merito al Piano come sopra elaborato;
- con Deliberazione del Consiglio Provinciale di Genova n.6 del 13/02/2008 il Piano di bacino in oggetto è stato adottato, ai sensi del comma 4 dell'art.97 della l.r.18/99, ed sono stati pubblicati, per 30 gg. consecutivi, all'Albo pretorio dei Comuni interessati affinché chiunque avesse interesse potesse presentare, entro 30 gg. successivi alla scadenza del periodo di pubblicazione, le proprie osservazioni all'Amministrazione provinciale di Genova ai sensi del comma 7 dell'art.97 della l.r. n. 18/99;
- la Provincia di Genova ha inviato, con nota prot. n.122526 del 23 ottobre 2008, il Piano di cui trattasi al Comitato Istituzionale;
- gli elaborati costituenti il Piano sono composti da:

PARTE GENERALE**RELAZIONE - Parte generale**

CAPITOLO 1: Quadro generale di riferimento

CAPITOLO 2: Caratterizzazione dei bacini

CAPITOLO 3: Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei

CAPITOLO 4: Bilancio idrico

CAPITOLO 5: Deflusso Minimo Vitale

CAPITOLO 6: Misure di gestione e Norme di attuazione

Bibliografia

ALLEGATI

Allegato 1 - Bisagno

Allegato 2 - Polcevera

Allegato 3 - Entella

Allegato 4 - Cerusa

Allegato 5 - Lerone

Allegato 6 - Chiaravagna

Allegato 7 - Arrestra

Allegato 8 - Gromolo

Allegato 9 - Petronio

CARTOGRAFIE (carte d'insieme- scala 1:250.000)

Tav.1 Carta geolitologica

Tav. 2 Carta della conduttività idraulica

Tav. 3 Carta dell'uso del suolo

Tav. 4 Carta delle stazioni di misura

Tav. 5 Carta delle isoterme mensili (n. 12 tavv.)

Tav. 6 Carta delle isoiete mensili (n. 12 tavv.)

SINGOLI BACINI**RELAZIONI**

Il bacino del Torrente Arrestra

Il bacino del Torrente Bisagno

Il bacino del Torrente Cerusa

Il bacino del Torrente Chiaravagna

Il bacino del Fiume Entella

Il bacino del Torrente Lerone

Il bacino del Torrente Polcevera

Il bacino del Torrente Gromolo

Il bacino del Torrente Petronio

CARTOGRAFIE (per ogni singolo bacino - scala 1:25.000)

Tav. 1 Carta geolitologica

Tav. 2 Carta della conduttività idraulica

Tav. 3 Carta dell'uso del suolo

Tav. 4 Carta dell'acquifero alluvionale (solo per i bacini ospitanti corpi idrici sotterranei significativi)

Tav. 6 Carta delle isoterme medie mensili (n. 4 tavv.)

Tav. 7 Carta delle isoiete medie mensili (n. 4 tavv.)

Tav. 8 Carta degli usi in atto concessionati

Tav. 9 Carta del Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Tav. 10 Carta Geolitologica - Sorgenti captate e non captate

Tav. 11 Carta della classificazione di stato quantitativo - Mese con deflussi massimi e Mese con deflussi minimi (n. 2 tavv.)

Tav. 12 Asta Principale: Schema Idrologico

PRESO ATTO che nella seduta del 13 novembre 2008, il Comitato Tecnico Regionale - Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha espresso, ai sensi del comma 8 dell'art.97 della l.r. n. 18/99, il proprio parere in merito alla conformità del Piano in oggetto agli indirizzi, criteri e disposizioni vigenti per la formazione dei Piani di bacino, di cui si prende visione;

CONSIDERATO che nell'ambito del parere sopra ricordato il Comitato Tecnico Regionale - Sezione per le funzioni dell'Autorità di bacino di rilievo regionale ha ritenuto il Piano di bacino in oggetto coerente con i criteri ed indirizzi regionali in materia rilevando comunque la necessità di rivedere in sede di approvazione alcuni aspetti;

RITENUTO pertanto necessario, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, che la Giunta Regionale, nella sua qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di rilievo regionale, esprima, ai sensi e per gli effetti dell'art. 97 comma 8 della l.r.18/999, parere favorevole all'ulteriore corso del Piano in esame, a condizione che siano rispettate i rilievi e le prescrizioni indicate dal CTR – Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino nella seduta del 13 novembre 2008;

RITENUTO altresì necessario ribadire il carattere vincolante del presente parere, che il Comitato Istituzionale è chiamato ad esprimere ai sensi dell'art.97 comma 8 l.r.n.18/99, e richiamare l'attenzione sulle responsabilità connesse all'approvazione di un Piano difforme, soprattutto in relazione ad eventi che dovessero verificarsi in zone, per le quali il Piano adottasse norme difformi dal parere stesso.

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1.di esprimere, ai sensi e per gli effetti dell'art.97, comma 8 della legge regionale n.18/99, parere favorevole all'ulteriore corso del " Piano di Bacino stralcio sul Bilancio Idrico dei corpi idrici significativi dei Torrenti Arrestra, Bisagno, Cerusa, Chiaravagna, Entella, Gromolo, Lerone, Petronio e Polcevera ", adottato dalla Provincia di Genova con D.C.P. n.6 del 13/02/2008 a condizione che vengano osservati i rilievi e le prescrizioni a carattere vincolante formulati dal Comitato Tecnico Regionale - Sezione per le funzioni dell'Autorità di Bacino nella seduta del 13 novembre 2008 di seguito riportate.

A) Rilievi e prescrizioni a carattere vincolante

non indicare valori difformi da quelli derivanti dalla formula di calcolo nei tratti non ricadenti tra quelli di applicazione prioritaria (tratti significativi "Vita Pesci"), ma indicare la dicitura "DMV non calcolato" o comunque eliminare l'indicazione DMV=0 ancora presente sulle Tavole per suddetti tratti.

B) Raccomandazioni ed osservazioni

indicare al comma 2 dell'art.14. quali previsioni del piano impongano l'adeguamento dei rispettivi strumenti di pianificazione da parte degli Enti territorialmente interessati, in caso contrario il comma non va inserito.

2.di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 gg, o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1514**

Legge regionale 9 settembre 1998 n. 31. Approvazione schema accordo di programma per la regolamentazione dei servizi di trasporto marittimi tra il Comune di Portovenere e l'Isola Palmaria per il triennio 2009 - 2011.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, per tutto quanto indicato nelle premesse che si intendono integralmente richiamate, l'allegato schema di accordo di programma periodo 2009-2011 per la determinazione di quantità e standard di qualità dei servizi di trasporto marittimo tra l'Isola della Palmaria e il Comune di Portovenere, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di quantificare l'importo della partecipazione finanziaria della Regione Liguria come segue:
 - 1. anno 2009:
 - euro 15.592,00= trasferiti dalla Regione Liguria (tenuto conto che euro 4.408,00 sono riferiti al periodo dall'1.10.2008 al 31.12.2008) a valere sull'esercizio finanziario 2008 sul CAP 3114;
 - 2. anno 2010:
 - euro 20.000,00= trasferiti dalla Regione Liguria a valere sull'esercizio finanziario 2009 sul CAP 3114;
 - 3. anno 2011;
 - euro 20.000,00= trasferiti dalla Regione Liguria a valere sull'esercizio finanziario 2010 sul CAP 3114;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore da lui delegato, alla sottoscrizione dell'accordo stesso;
- di pubblicare per estratto il testo della presente deliberazione sul B.U.R.L.;
- di pubblicare integralmente il testo dello schema di accordo di programma sul B.U.R.L..

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ACCORDO DI PROGRAMMA

Per la regolamentazione dei servizi di trasporto marittimi riguardanti il collegamento tra il Comune di Portovenere e l'Isola Palmaria per il triennio 2009-2011.

La Regione Liguria con sede a Genova (GE) in Via Fieschi n. 15, C.F. 00849050109, in persona del _____, a ciò autorizzato con D.G.R. n° _____ del ___/___/____

ed

L'Amministrazione Provinciale della Spezia con sede a La Spezia (SP) in Via Vittorio Veneto n. 2, C.F. 00218930113, in persona del _____

ed

Il Comune di Portovenere con sede a Portovenere (SP) in via Garibaldi n 9, C.F. 00235390119, in persona del _____

VISTO:

la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che sancisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l'art.34 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che sancisce che per la definizione e l'attuazione di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni si possa promuovere la conclusione di un accordo di programma;

il decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422, recante "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale" che delega alle Regioni le funzioni ed i compiti amministrativi di servizi marittimi di interesse regionale;

la legge regionale n. 31 del 9 settembre 1998 e s.m.i., recante "Norme in materia di trasporto pubblico locale", come modificata dalla legge regionale n. 14 del 6 giugno 2008, recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale", che ha apportato alcune modifiche ed integrazioni, in particolare per quanto riguarda la disciplina del trasporto pubblico marittimo;

la Delibera di Consiglio regionale n. 29/2008 recante "Integrazione al Programma dei Servizi Pubblici Locali per il triennio 2006-2008, di cui alla delibera del Consiglio regionale del 13 dicembre 2006 n. 42", che prevede che per quanto riguarda il triennio di programmazione 2009-2011, gli Enti titolari delle funzioni amministrative presentino alla Regione Liguria entro il 30/11/2008 i progetti che intendono realizzare nel suddetto periodo al fine di definire le risorse finanziarie necessarie ed i criteri di riparto per il trasporto marittimo, nonché di stipulare i necessari accordi di programma;

PREMESSO:

Che la Regione Liguria ha riconosciuto con deliberazione della Giunta regionale n. 1280 del 28 ottobre 2005, che il trasporto marittimo di cabotaggio in Liguria riguarda essenzialmente il collegamento tra il Comune di Portovenere e l'Isola Palmaria ed ha conseguentemente sottoscritto un Protocollo d'Intesa con il Comune di Portovenere che ha gestito il servizio per il biennio 01/10/2005 - 30/09/2007, trasferendo € 20.000,00= € annui all'Amministrazione comunale;

Che successivamente con decreto dirigenziale n. 2931/2.10.2007 la Regione Liguria ha subdelegato alla Provincia della Spezia la gestione del servizio per il periodo 01/10/2007-30/9/2008, riconoscendo il medesimo importo;

Che con DCP n. 176/2007 è stato approvato uno schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia della Spezia ed il Comune di Portovenere con cui la Provincia si impegnava ad effettuare la procedura per l'affidamento del servizio a decorrere dall'01/01/2008 e fino al 30/09/2008:

Che con D.C.R. n. 29/2008 è stata approvata un'integrazione al Programma dei Servizi Pubblici Locali per il triennio 2006-2008, per quanto riguarda i criteri di ripartizione delle risorse destinate al settore del trasporto marittimo;

Che con tale D.C.R. 29/2008 sono stati destinati € 20.000,00= al trasporto marittimo tra il Comune di Portovenere e l'Isola Palmaria per il periodo 01/10/2008 – 30/09/2009, in linea con quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del 2005 tra Regione Liguria e Comune di Portovenere;

Che, nell'attesa dell'espletamento di una nuova gara di appalto da effettuarsi a cura dell'Amministrazione Provinciale della Spezia, per assicurare la continuità dei collegamenti essenziali tra l'isola e la terraferma, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 401 del 23/10/2008, è stata concessa proroga dell'affidamento del servizio in atto per il periodo 01/10/2008-31/12/2008 alle stesse condizioni;

CONSIDERATO e RITENUTO:

Che i collegamenti con l'Isola della Palmaria si configurano come trasporto marittimo di cabotaggio e costituiscono l'unica forma di collegamento tra l'isola e la terraferma e risulta pertanto necessario assicurare la continuità di detti collegamenti essenziali;

Che, a fronte del periodo di validità triennale (2004-2007) della gara effettuata dal Comune di Portovenere, con la delega alla Provincia della Spezia, la Regione ha proceduto a trasferire finanziamenti per il periodo 01/10/2007-30/9/2008, per cui l'Amministrazione Provinciale ha provveduto ad indire procedura di gara per l'affidamento del servizio per una sola annualità;

Che la durata annuale dal 01/10/2007 al 30/09/2008 ha comportato fino ad oggi un aggravio procedurale non compensato da un miglioramento del servizio svolto in termini di qualità o di valore, per cui si ritiene opportuna la stipula di un accordo che costituisca un impegno pluriennale per gli Enti titolati al fine di consentire l'avvio di una procedura di gara per l'affidamento triennale del servizio, anziché procedere con affidamenti annuali;

Che a tal fine, così come previsto dalla D.C.R. 29/2008, è necessario che gli Enti titolati (Regione Liguria, Provincia della Spezia, Comune di Portovenere) procedano alla stipula di un accordo di programma al fine di definire le risorse economiche necessarie al finanziamento del servizio di collegamento marittimo nel triennio 2009-2011;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, le Parti convengono quanto segue:

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo di programma;

La Regione Liguria si impegna a partecipare al finanziamento del servizio di cabotaggio fino all'anno 2011 versando alla Provincia della Spezia, quale Ente titolare delle funzioni amministrative, una quota annuale pari ad Euro 20.000,00=. A fronte di tale contributo la Provincia della Spezia si impegna a garantire l'idoneità, la continuità e la sicurezza del servizio ed il rispetto delle tariffe;

L'Amministrazione Provinciale della Spezia si impegna ad effettuare la procedura per l'affidamento del servizio a decorrere dal 01/01/2009 e fino al 31/12/2011, ponendo a base di gara la somma di € 85.860 onnicomprensivi, per un importo annuale pari a € 28.620 (salvo adeguamenti ISTAT per le annualità 2010-2011);

La somma viene finanziata (i costi includono l'importo dei bolli mensili, pari a euro 1,81) per il triennio mediante i seguenti contributi e con le seguenti modalità:

Anno 2009: stante la D.C.R. 29/2008 che destina il finanziamento regionale di € 20.000,00= per il periodo 01/10/2008 – 30/09/2009, e stante la necessità di affidare un periodo di proroga nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, è necessario utilizzare € 4.408,00= del finanziamento previsto per finanziare parte del previsto periodo di proroga 01/10/2008 – 31/12/2008. Quindi per il solo anno 2009 il Comune di Portovenere dovrà trasferire una quota maggiore rispetto alle annualità 2010-2011 per coprire parte del servizio nel periodo 01/10/2009-31/12/2009, pertanto la situazione risulterà essere la seguente:

euro 15.592,00 trasferiti dalla Regione Liguria;
euro 13.028,00 trasferiti dal Comune di Portovenere;

Anni 2010-2011:

euro 20.000,00 trasferiti dalla Regione Liguria;
euro 8.620,00 (più eventuali adeguamenti ISTAT), trasferiti dal Comune di Portovenere;

Il Comune di Portovenere si impegna altresì a fornire all'Amministrazione Provinciale della Spezia i dati e le informazioni necessarie per la gara e a monitorare mensilmente il regolare svolgimento del servizio, per il pagamento delle relative fatture;

Eventuali ulteriori accordi verranno raggiunti tra le amministrazioni firmatarie del presente accordo di programma nel caso di mancato affidamento del servizio.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1519****Revisione dei presidi e dei centri di riferimento della rete regionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare.****LA GIUNTA REGIONALE**

RICHIAMATA la seguente normativa in tema di malattie rare:

1.il Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 18 maggio 2001 "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.Lgs del 29/04/1998, n 24" con il quale è stato dato l'avvio ad una strategia nazionale sulle malattie rare, che comprende tra l'altro:

- la realizzazione di reti regionali di monitoraggio ed assistenza dedicata, l'erogazione di particolari benefici agli affetti,
- il supporto a soggetti pubblici e privati attivi nel campo della ricerca e della realizzazione di nuove tecnologie e prodotti utili per migliorare il decorso delle patologie,
- l'attivazione di programmi di formazione dei professionisti ed informazione dell'opinione pubblica

2.l'Accordo Stato, Regioni e Province Autonome del 10 maggio 2007 che definisce:

- l'importanza delle reti regionali ed interregionali per le malattie rare costituite secondo quanto stabilito dalle singole regioni o da gruppi di regioni associate;
- la rete nazionale delle malattie rare come l'insieme delle reti regionali e/o interregionali coordinate fra di loro.

3.la Deliberazione di Giunta Regionale N. 1413 del 22 novembre 2002 recante "Individuazione della Rete Regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare.", con la quale la Regione Liguria:

- ha identificato i presidi e centri di riferimento della rete regionale per la prevenzione sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare;
- ha definito le modalità di funzionamento e le attività da svolgersi da parte dei centri e dei presidi di riferimento, nel rispetto di quanto stabilito nella specifica normativa;
- ha definito le procedure per l'erogazione gratuita delle prestazioni ai soggetti aventi diritto;

4.la Deliberazione di Giunta Regionale N. 1309 del 24 novembre 2006 recante "Legge n.123/2005: Individuazione dei centri per la diagnosi precoce, la prevenzione e il trattamento della malattia celiaca e indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali per l'erogazione di prodotti privi di glutine ai soggetti aventi diritto.";

5.la Deliberazione di Giunta Regionale n. 520 del 16 maggio 2008 che prevede, nell'allegato piano di attività 2008/2010 la collaborazione dell'ARS Liguria con il Dipartimento Regionale Salute e Servizi Sociali per la rete malattie rare;

6.la Deliberazione di Giunta Regionale n. 321 del 28 marzo 2008 con cui la Regione Liguria ha formalizzato l'adesione al Registro Malattie Rare della Regione Veneto per attivare una collaborazione interregionale con la Regione Veneto con la quale già collaborano, per questa materia: Emilia Romagna, Trentino e Friuli;

CONSIDERATO

- che nella nostra Regione, l'elevato numero di presidi e centri di riferimento regionale identificati, nati in origine con l'obiettivo di agevolare il paziente nell'accesso ai servizi, hanno reso di difficile attuazione i meccanismi di verifica e le azioni previste dal citato decreto ministeriale del 2001;

EVIDENZIATA

- la necessità di ridisegnare l'articolazione organizzativa e logistica dei centri e presidi regionali di riferimento esistenti, al fine di renderla maggiormente rispondente alle specifiche necessità della programmazione regionale;

CONSIDERATO che:

1)La correlazione tra le caratteristiche epidemiologiche della Regione Liguria (circa 1.6 milioni di abitanti e circa 11.000 neonati/anno) e i soggetti portatori di malattie rare condiziona il numero totale di persone affette;

2)i presidi e i centri di riferimento devono riguardare gruppi di patologie omogenee e non la singola malattia;

3)è opportuno individuare, non tanto le singole Unità Operative, ma le Aziende Sanitarie e i Presidi Ospedalieri quali referenti affinché organizzino la presa in carico di gruppi di pazienti con specifiche patologie rare, a seconda delle competenze dimostrate, garantendo percorsi diagnostici e terapeutici, al fine di divenire riferimenti qualificati per le famiglie e interlocutori utili per le istituzioni, nonché provvedano all'attivazione di appositi registri;

PRESO ATTO che:

1)l'Agenzia Sanitaria Regionale ha provveduto, previa articolata istruttoria e con il supporto tecnico scientifico del Registro Regionale per le Malattie Rare della Regione Veneto, ad accorpate le malattie rare in gruppi nosologici predefiniti, secondo la metodologia descritta nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale e contestualmente a individuare i nuovi presidi di riferimento a valenza regionale della rete delle malattie rare, come dall'allegato n. 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2)i nuovi presidi identificati sono stati comunicati a tutte le Aziende Sanitarie Liguri e dalle stesse condivisi e riconosciuti;

3)si rende necessario attivare un tavolo regionale, a supporto dell'attività istituzionale, istituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale, composto da un referente di ciascuna Azienda Sanitaria che ha in cura pazienti affetti da malattie rare e da un funzionario del Dipartimento Salute e servizi Sociali, con funzioni di capofila affidate all'Istituto G. Gaslini per:

- la definizione dei percorsi assistenziali;
- la programmazione sanitaria regionale;
- la realizzazione di una sorveglianza delle malattie rare in Liguria;
- la valutare l'appropriatezza e la qualità dell'assistenza;
- il coordinamento dei presidi

RITENUTO pertanto:

- di procedere alla nuova identificazione dei presidi di riferimento a valenza regionale della rete delle malattie rare, come descritte nell'allegato n. 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di abrogare, conseguentemente, l'allegato alla citata Deliberazione di Giunta Regionale N. 1413 del 22 novembre 2002 recante "Individuazione della Rete Regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare.", che identificava i presidi e i centri di riferimento a valenza regionale della rete delle malattie rare;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salute Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per quanto narrato in premessa che si intende integralmente richiamato:

1.di abrogare l'allegato alla citata Deliberazione di Giunta Regionale N. 1413 del 22 novembre 2002 recante "Individuazione della Rete Regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare.", che identificava i presidi e i centri di riferimento a valenza regionale della rete delle malattie rare;

2.di approvare la metodologia di identificazione delle malattie rare, secondo il documento prodotto dall'Agenzia Sanitaria Regionale, in collaborazione con Registro Regionale per le Malattie Rare della Regione Veneto, contenuto nell'allegato n. 1 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3.di approvare i nuovi presidi di riferimento a valenza regionale della rete delle malattie rare, secondo il documento prodotto dall'Agenzia Sanitaria Regionale e contenuto nell'allegato n. 2 al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

4.di confermare che, per quanto riguarda la malattia celiaca o celiachia, compresa la variante della dermatite erpetiforme, i centri di riferimento sono quelli identificati con la citata deliberazione n. 1309 del 24 novembre 2006;

5.di approvare la costituzione di un tavolo regionale, a supporto dell'attività istituzionale, istituito presso l'Agenzia Sanitaria Regionale, composto da un referente di ciascuna Azienda Sanitaria che ha in cura pazienti affetti da malattie rare e da un funzionario del Dipartimento Salute e servizi Sociali, con funzioni di capofila affidate all'Istituto G. Gaslini per:

- la definizione dei percorsi assistenziali;
- la programmazione sanitaria regionale;
- la realizzazione di una sorveglianza delle malattie rare in Liguria;
- la valutare l'appropriatezza e la qualità dell'assistenza;
- il coordinamento dei presidi;

6.di dare atto che, ai fini della costituzione dal tavolo regionale di cui al precedente punto 5), le Aziende Sanitarie Liguri provvedono, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un referente per gruppo di malattie rare, che sarà comunicato al Settore Assistenza Ospedaliera e Specialistica e all'Agenzia Sanitaria Regionale;

7.di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;

8.di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web regionale.

IL SEGRETARIO

Mario Martinero

(seguono allegati)

ALLEGATO N. 1

METODOLOGIA PER L'IDENTIFICAZIONE DEI PRESIDI PER MALATTIA RARA REGIONE LIGURIA

E' stato necessario stabilire il tipo di orientamento tecnico da seguire, per l'identificazione dei Presidi/ Centri di riferimento, in particolar modo se utilizzare:

1. un approccio basato sull'inventario di auto-candidature da parte di singoli professionisti o strutture da selezionare in seguito, in base ad alcuni criteri condivisi,
2. la verifica di indicatori oggettivi, misurabili e disponibili negli attuali sistemi informativi.

Sulla scorta delle esperienze già condotte sia dalla nostra regione sia da altre Amministrazioni nazionali o da altri Paesi europei, si è deciso di seguire come base di partenza, la strada di indicatori oggettivi, misurabili e di buona qualità (anche se non completamente esaustivi) derivanti dalle schede di dimissione ospedaliera (SDO)

I dati, elaborati a cura del Registro Regionale Veneto delle Malattie Rare il 25/26 Marzo 2008, hanno preso in considerazione tutte le SDO, compresa la mobilità attiva per gli anni 2005, 2006 e 2007 e passiva per gli anni 2004, 2005 e 2006 della Regione Liguria .

A ciascuna delle oltre 2.000 malattie riconducibili all'elenco ministeriale di malattia rara è stato attribuito un codice ICD9-CM, alcuni dei quali definiti come specifici (comprendenti solo malattie rare, ad esempio neurofibromatosi), altri aspecifici, comprendenti oltre alla singola malattia rara anche altre malattie non rare, (ad esempio nella voce "tumori renali" sono considerati tutti i tumori renali oltre che il tumore di Wilms, unica forma rara).

I codici specifici ed aspecifici sono stati poi collegati a gruppi di patologie in gran parte rispondenti alla sequenza dell'elenco ministeriale.

Si è ritenuto importante procedere per gruppo di patologia piuttosto che per singola diagnosi di patologia, considerate:

1. l'impossibilità di avere codici specifici per ciascuna malattia rara,
2. la numerosità (oltre 2.000) delle forme interessate e il loro rapido divenire nel tempo in base allo sviluppo dello stato delle conoscenze,
3. la necessità di individuare riferimenti ospedalieri dove i pazienti con sospetto di malattia rara potessero avere corrette definizioni diagnostiche all'interno di gruppi di patologia con quadri clinici simili, ottimizzando infrastrutture tecnologiche e specifiche competenze tecniche.

Utilizzando questo elenco di codici sono stati filtrati tutti i ricoveri ospedalieri avvenuti in Regione Liguria o subiti comunque da residenti della Liguria anche in mobilità al di fuori di essa.

Un record veniva selezionato se era presente in una delle diagnosi di dimissione almeno un codice di malattia rara.

Le malattie del Decreto sono state suddivise in 16 gruppi nosologici:

1. Malattie infettive e parassitarie
2. Tumori
3. Malattie delle ghiandole endocrine
4. Malattie del metabolismo
5. Disturbi immunitari
6. Malattie del sangue e degli organi ematopoietici
7. Malattie del sistema nervoso
8. Malattie dell'apparato visivo
9. Malattie dell'apparato genito-urinario
10. Malattie del sistema digerente
11. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo
12. Malattie del sistema circolatorio
13. Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo
14. Malformazioni congenite
15. Alcune condizioni morbose di origine perinatale
16. Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti.

Alcuni di tali gruppi sono stati ulteriormente suddivisi in modo da raggruppare al loro interno malattie accomunate da specifici problemi assistenziali.

Le malattie del metabolismo sono state suddivise in 6 sottogruppi:

1. Malattie del metabolismo degli aminoacidi
2. Malattie del metabolismo dei carboidrati
3. Malattie del metabolismo lipidi
4. Malattie del metabolismo delle proteine
5. Malattie del metabolismo dei minerali
6. Malattie del metabolismo, altro.

Le malattie del sangue e degli organi ematopoietici sono state suddivise in 3 sottogruppi:

1. Anemie ereditarie
2. Difetti ereditari della coagulazione
3. Malattie del sangue e degli organi ematopoietici, altre malattieematologiche.

Le malattie del sistema nervoso sono state suddivise in malattie del sistema nervoso centrale e periferico.

Per ogni gruppo di patologia rara è stata calcolata la distribuzione assoluta e percentuale dei casi seguiti da ciascun ospedale, sia per tutte le classi d'età, che per le età rispettivamente pediatrica ed adulta. A partire da queste distribuzioni è tenuto conto del numero complessivo di casi presenti nell'intera regione , si sono selezionati gli ospedali possibili presidi di riferimento tra quelli che dimostravano di seguire il maggior numero di casi.

Gli ospedali identificati sono stati infatti quelli con il maggior numero assoluto di casi e comunque con un numero di casi seguiti non inferiore al 3% rispetto al totale di casi presenti.

ALLEGATO N. 2

STRUTTURE DI RIFERIMENTO (PRESIDI) DELLA REGIONE LIGURIA PER LE MALATTIE RARE PER GRUPPI DI PATOLOGIE DI CUI AL D.M. 279/2001

Gruppo del Decreto 279/2001o		Malattie	Codici Esenzione	Presidio di Riferimento
Malattie infettive e parassitarie		Malattia di Hansen Malattia di Whipple Malattia di Lyme	RA0010 RA0020 RA0030	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO
Tumori		Tumore di Wilms Retinoblastoma Malattia di Cronkite-Canada Sindrome di Gardner Poliposi familiare Linfoangioleiomiomatosi Neurofibromatosi	RB0010 RB0020 RB0030 RB0040 RB0050 RB0060 RBG010	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070950 _ISTITUTO NAZ. PER LA RICERCA SUL CANCRO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
Malattie delle ghiandole endocrine		Deficienza di ACTH Sindrome di Kallmann Iperaldosteronismi primitivi* Sindromi adrenogenitali congenite* Sindrome di Reifenstein Poliendocrinopatie autoimmuni* Pubertà precoce idiopatica Leprecaunismo Sindrome di Werner	RC0010 RC0020 RCG010 RCG020 RC0030 RCG030 RC0040 RC0050 RC0060	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA 070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA
Malattie del metabolismo	Aminoacidi	Disturbi metabolismo e trasporto aminoacidi* Disturbi del ciclo dell'urea*	RCG040 RCG050	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALE S. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
Malattie del metabolismo	Carboidrati	Disturbi del metab. e del trasporto dei carboidrati*	RCG060	070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
Malattie del metabolismo	Lipidi	Alter. congenite del metab. lipoproteine*2 Lipodistrofia totale Disturbo da accumulo di lipidi* Mucopolipidosi Malattia di Dercum Malattia di Farber	RCG070 RC0080 RCG080 RCG090 RC0090 RC0100	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALE S. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
Malattie del metabolismo	Proteine	Crioglobulinemia mista Atrasferinemia congenita	RC0110 RC0130	070930 _AZ. UN. OSP. S. MARTINO-GENOVA

* = Malattie con esempi nel Decreto

Gruppo del Decreto 279/2001		Malattie	Codici Esenzione	Presidio di Riferimento
Malattie del metabolismo	Minerali	Deficienza congenita di zinco Alter. congenite del metabolismo del ferro* Aceruloplasminemia congenita Malattia di Wilson Iposfatasia Rachitismo ipofosfatemico vit. D resistente	RC0070 RCG100 RC0120 RC0150 RC0160 RC0171	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Malattie del metabolismo	altro	Porfirie Disordini del metab. delle purine e pirimidine* Amiloidosi primarie e familiari Sindrome di Crigler-Najjar Mucopolisaccaridosi*	RCG110 RCG120 RCG130 RC0180 RCG140	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALE S. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
Disturbi immunitari		Angioedema ereditario Carenza congenita di alfa1 antitripsina Istiocitosi croniche* Immunodeficienze primarie* Malattia di Behcet	RC0190 RC0200 RCG150 RCG160 RC0210	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici		Anemie ereditarie*	RDG010	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici		Difetti ereditari della coagulazione*	RDG020	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Malattie del sangue e degli organi ematopoietici		Altre Malattie Ematologiche Sindrome emolitico-uremica Emoglobinuria parossistica notturna Porpora di Henoch-Schoenlein ricorrente Piastrinopatie ereditarie* Trombocitopenie primarie ereditarie* Neutropenia ciclica Malattia granulomatosa cronica Malattia di Chediak-Higashi	RD0010 RD0020 RD0030 RDG030 RDG040 RD0040 RD0050 RD0060	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

* = Malattie con esempi nel Decreto

Gruppo del Decreto 279/2001		Malattie	Codici Esenzio ne	Presidio di Riferimento
Malattie del Sistema nervoso	SNC	Leucodistrofie* Ceroido-lipofuscinosi* Gangliosidosi Malattia di Alpers Malattia di Leigh Sindrome di Rett Atrofia dentato rubropallidolusiana Epilessia mioclonica progressiva Miocloni essenziali ereditario Corea di Huntington Distonia di torsione idiopatica Malattie spinocerebellari* Atrofie muscolari spinali* Sclerosi laterale amiotrofica Sclerosi laterale primaria Adrenoleucodistrofia Sindrome di Lennox Gastaut Sindrome di West Narcolessia	RF010 RF020 RF030 RF0010 RF0030 RF0040 RF0050 RF0060 RF0070 RF0080 RF0090 RF040 RF050 RF0100 RF0110 RF0120 RF0130 RF0140 RF0150	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
	SNP	Sindrome di Melkersson-Rosenthal Neuropatie ereditarie* Sindrome di Steele-Richardson-Olszewski Polineuropatia cron. infiamm. demielinizzante Sindrome di Eaton-Lambert Miopatie congenite ereditarie* Distrofie muscolari* Distrofie miotoniche* Paralisi normokaliemiche, ipo e iperkaliemiche	RF0160 RF060 RF0170 RF0180 RF0190 RF070 RF080 RF090 RF100	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA

*= Malattie con esempi nel Decreto

Gruppo del Decreto 279/2001		Malattie	Codici Esenzio ne	Presidio di Riferimento
Malattie dell'apparato visivo		Sindrome di Kearns-Sayre Vitreoretinopatia essudativa familiare Malattia di Eales Sindrome di Behr Distrofie retiniche ereditarie* Distrofie ereditarie della cornea Ciclite eterocromica di Fuch Atrofia essenziale dell'iride Emeralopia congenita Sindrome di Oguchi Sindrome di Cogan Degenerazioni della cornea* Distrofie ereditarie della cornea* Cheratocono Congiuntivite lignea Atrofia ottica di Leber	RF020 RF0200 RF0210 RF0220 RF0110 RF0120 RF0230 RF0240 RF0250 RF0260 RF0270 RF0130 RF0140 RF0280 RF0290 RF0300	070930 _AZ. UN. OSP. S. MARTINO-GENOVA 07003901 _OSPEDALI RIUNITI LEONARDI E RIBOLI - LAVAGNA
	Malattie dell'apparato genitourinario	Diabete insipido nefrogenico Fibrosi retroperitoneale Cistite interstiziale	RJ0010 RJ0020 RJ0030	070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
Malattie dell'apparato digerente	Acalasia Gastrite ipertrofica gigante Gastroenterite eosinofila Sindrome da pseudo-obstruzione intestinale Colangite primitiva sclerosante Sprue celiaca Malattia da inclusione dei microvilli Linfangectasia intestinale Malattia di Waldmann	R10010 R10020 R10030 R10040 R10050 R10060 R10070 R10080 RC0140	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA	
Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo	Eritrocheratolisi hiemalis Dermatite erpetiforme Pemfigo Pemfigoide bolloso Pemfigoide benigno delle mucose Lichen sclerosus et atrophicus	RL0010 RL0020 RL0030 RL0040 RL0050 RL0060	070930 _AZ. UNIV. OSP. OSPEDALE S. MARTINO 070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA	

sprue celiaca cod. R10060 : i presidi di riferimento trovano riscontro nella D.G.R. del 24/11/2006 n. 1309 ad oggetto: " legge 23/2005: individuazione dei centri per la diagnosi precoce, la prevenzione e il trattamento della malattia celiaca e indicazioni alle Aziende Sanitarie Locali per l'erogazione di prodotti privi di glutine ai soggetti aventi diritto"

*= Malattie con esempi nel Decreto

Gruppo del Decreto 279/2001	Malattie	Codici Esenzione	Presidio di Riferimento
Malattie del sistema circolatorio	Endocardite reumatica Poliangiite microscopica Poliarterite nodosa Sindrome di Kawasaki Sindrome di Churg-strauss Sindrome di Goodpasture Granulomatosi di Wegener Arterite a cellule giganti Microangiopatie trombotiche* Malattia di Takayasu Teleangectasia emorragica ereditaria Sindrome di Budd-Chiari	RG0010 RG0020 RG0030 RG0040 RG0050 RG0060 RG0070 RG0080 RG0090 RG0100 RG0110	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALE S. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI – GENOVA
Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo	Dermatomiosite Polimiosite Connettivite mista Connettiviti indifferenziate Fascite eosinofila Fascite diffusa Policondrite	RM0010 RM0020 RM0030 RM0040 RM0050 RM0060	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO 070940 _IST. G. GASLINI – GENOVA
Malformazioni congenite	Sistema Nervoso Sindrome di Arnold-Chiari Microcefalia Agenesia cerebellare Sindrome di Joubert Lissencefalia Oloprosencefalia Sindrome di Chiray-Foix Disautonomia familiare Sindrome da Regressione Caudale Sindrome di Moebius Sindrome di Isaacs Neuroacantocitosi Sindrome di Walzer-Warburg Sindrome di Weill-Marchesani	RN0010 RN0020 RN0030 RN0040 RN0050 RN0060 RN0070 RN0080 RN0300 RN0990 RN1490 RN1570 RN1740 RN1750	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALE S. MARTINO 070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA 070940 _IST. G. GASLINI – GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

*= Malattie con esempi nel Decreto

Gruppo del Decreto 279/2001	Malattie	Codici Esenzione	Presidio di Riferimento
Malformazioni congenite	Malattia di Alpers Sindrome di Kearns-Sayre Malattia di Leigh Sindrome Melas Sindrome Merrif Sindrome di Zellweger	RF0010 RF0020 RF0030 RN0710 RN0720 RN1760	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO 070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA 070940 _IST. G. GASLINI – GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Malformazioni congenite	Malformazioni oculari Anomalia di Axenfeld-Rieger Anomalia di Peter Aniridia Coloboma congenito del disco ottico Anomalia di Morning Glory Persistenza della membrana pupillare Sindrome di De Morsier Sindrome di Rieger Sindrome di Stickler Malattia di Norrie Sindrome di Vogt-Koyanagi-Harada	RN0090 RN0100 RN0110 RN0120 RN0130 RN0140 RN0860 RN1050 RN1220 RN1580 RN1720	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO 070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA 070940 _IST. G. GASLINI – GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Malformazioni congenite	Malformazioni gastro-intestinali Atresia esofagea e/o fistola tracheoesofagea Atresia del digiuno Atresia o stenosi duodenale Ano imperforato Malattia di Hirschsprung Atresia biliare Malattia di Caroli Malattia del fegato policistico Gastroschisi Sindrome di Peutz Jeghers Ermafroditismo vero Rene con midollare a spugna Sindrome unghia-rotula Sindrome di Alport Wagr sindrome di Pseudoermafroditismi	RN0160 RN0170 RN0180 RN0190 RN0200 RN0210 RN0220 RN0230 RN0320 RN0760 RN0240 RN0250 RN1190 RN1360 RN1730 RNG010	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALE S. MARTINO 070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA 070940 _IST. G. GASLINI – GENOVA 070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA

Gruppo del Decreto 279/2001	Malattie	Codici esenzio ne	Presidio di Riferimento
Malformazioni congenite	Malformazioni condro-ossee		
	Focomelia	RN0260	
	Deformita' di Sprengel	RN0270	
	Acrodisostosi	RN0280	
	Camptodattilia familiare	RN0290	
	Sindrome di Klippel Feil	RN0310	
	Sindrome di Ehlers-Danlos	RN0330	
	Sindrome di Adams Oliver	RN0340	
	Sindrome di Dyggve Melchior Clausen (Dmc)	RN0370	
	Sindrome di Filippi	RN0380	070930 AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO
	Greig Sindrome di Cefalopolisindattilia	RN0390	070008 OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA
	Sindrome Di Jackson Weiss	RN0400	070940 IST. G. GASLINI - GENOVA
	Sindrome di Jarcho-Levin	RN0410	070025 E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
	Sindrome di Poland	RN0430	
	Sindrome cerebro-costomandibolare	RN0450	
	Sindrome oto-palato-digitale	RN0470	
	Sindrome trisma-pseudocamptodattilia	RN0480	
	Displasia oculo-digito-dentale	RN1440	
	Displasia spondiloepifisaria congenita	RN1450	
	Sindrome di Klippel Trenaunay	RN1510	
Condrodistrofie congenite	RNG050		
Osteodistrofie congenite	RNG060		

Gruppo del Decreto 279/2001	Malattie	Codici esenzio ne	Presidio di Riferimento
Malformazioni congenite	Blue rubber bleb nevus	RN0150	
	Cutis laxa	RN0500	
	Incontinentia pigmenti	RN0510	
	Xeroderma pigmentoso	RN0520	
	Cheratosi follicolare acuminata	RN0530	
	Cute marmorea teleangectasica congenita	RN0540	
	Malattia di Darier	RN0550	
	Discheratosi congenita	RN0560	
	Epidermolisi bollosa	RN0570	
	Eritrocheratoderma simmetrica progressiva	RN0580	070930 AZ. UNIV. OSP. OSPEDALE S. MARTINO
	Eritrocheratoderma variabile	RN0590	070008 OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA
	Ipercheratosi epidermolitica	RN0600	070940 IST. G. GASLINI - GENOVA
	Ipoplasia focale dermica	RN0610	070025 E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
	Pachidermopierostosi	RN0620	
	Pseudoxantoma elastico	RN0630	
	Aplasia congenita della cute	RN0640	
	Sindrome di Parry-Romberg	RN0650	
	Ipomelanosi di Ito	RN1480	
	Sindrome Kid	RN1500	
	Sindrome del nevo displastico	RN1650	
	Sindrome del nevo epidermale	RN1660	
	Sindrome di Sjogren-Larsson	RN1700	
	Sindrome di Tay	RN1710	
	Ittiosi congenite	RNG070	

Gruppo del Decreto 279/2001	Malattie	Codici Esenzio ne	Presidio di Riferimento
Malformazioni congenite	Anomalie cromosomiche		
	Sindrome di Down	RN0660	070930 AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO
	Malattia del cri du chat	RN0670	070008 OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA
	Sindrome di Turner	RN0680	070940 IST. G. GASLINI - GENOVA
	Sindrome di Klinefelter	RN0690	070025 E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
	Sindrome di Wolf-Hirschhorn	RN0700	
	Sindromi da aneuploidia cromosomica	RNG080	
	Sindromi da duplicazione/deficienza cromosomica	RNG090	
	Malformazioni complesse		
	Artrogriposi multiple congenite	RNG020	
Acrocefalosindattilia	RNG030		
Anomalie congenite del cranio e/o delle ossa della faccia	RNG040		
	RN0350		
Coffin-Lowry sindrome di	RN0360		
Coffin-Siris sindrome di	RN0420		
Pallister-W sindrome di	RN0440		
Sequenza sirenomelica	RN0460		
Sindrome femoro-facciale	RN0490		
Weaver sindrome di	RN0730		
Short sindrome	RN0740		
Ivemark sindrome di	RN0750	070930 AZ. UNIV. OSP. OSPEDALES. MARTINO	
Sclerosi tuberosa	RN0770	070008 OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA	
Sturge-Weber sindrome di	RN0780	070940 IST. G. GASLINI - GENOVA	
Von Hippel-Lindau sindrome di	RN0790	070025 E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA	
Aarskog sindrome di	RN0800		
Antley-Bixler sindrome di	RN0810		
Baller-Gerold sindrome di	RN0820		
Beckwith-Wiedemann sindrome di	RN0830		
Bloom sindrome di	RN0830		
Borjeson sindrome di RN0840	RN0830		
Charge associazione	RN0850		
Dubowitz sindrome di	RN0870		
EEC sindrome	RN0880		
Freeman-Sheldon sindrome di	RN0890		
Fryns sindrome di	RN0900		
Goldenhar sindrome di	RN0910		
Hermansky-Pudlak sindrome di RN0920	RN0910		
Holt-Oram sindrome di	RN0930		

Gruppo del Decreto 279/2001	Malattie	Codici Esenzione	Presidio di Riferimento
Malformazioni congenite	Kabuki sindrome della maschera	RN0940	
	Kartagener sindrome di	RN0950	
	Maffucci sindrome di	RN0960	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO
	Marshall sindrome di	RN0970	070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA
	Meckel sindrome di	RN0980	070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
	Nager sindrome di	RN1000	070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
	Noonan sindrome di	RN1010	
Opitz sindrome di	RN1020		
Malformazioni complesse	Pallister- Hall sindrome di	RN1030	
	Pfeiffer sindrome di	RN1040	
	Roberts sindrome di	RN1060	
	Robinow sindrome di	RN1070	
	Russell-Silver sindrome di	RN1080	
	Schinzl-Giedion sindrome di	RN1090	
	Seckel sindrome di	RN1100	
	Sequenza da ipocinesia fetale	RN1110	
	Simpson-Golabi-Behmel sindrome di	RN1120	
	Sindrome branchio-oculo-facciale	RN1130	
	Sindrome branchio-oto-renale	RN1140	
	Malformazioni Sindrome cardio-facio-cutanea	RN1150	
	complesse Sindrome oculo-cerebro-cutanea	RN1160	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO
	Sindrome proteo	RN1170	070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA
	Sindrome trico-rino-falangea	RN1180	070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA
	Smith-Lemli-Opitz, tipo 1 sindrome di	RN1200	070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
	Smith-Magenis sindrome di	RN1210	
	Summit sindrome di	RN1230	
	Townes-Brocks sindrome di	RN1230	
	Vacterl associazione	RN1250	
	Wildervanck sindrome di	RN1260	
	Williams sindrome di	RN1270	
	Winchester sindrome di	RN1280	
	Wolfram sindrome di	RN1290	
	Angelman sindrome di	RN1300	
	Prader-Willi sindrome di	RN1310	
	Marfan sindrome di	RN1320	
	Sindrome da X fragile	RN1330	
	Aase-Smith sindrome di	RN1340	

Gruppo del Decreto 279/2001	Malattie	Codici esenzione	Presidio di Riferimento	
Malformazioni congenite	Alagille sindrome di	RN1350		
	Alstrom sindrome di	RN1370		
	Altre anomalie congenite multiple con ritardo mentale	RNG100		
	Bardet-Biedl sindrome di	RN1380		
	Carpenter sindrome di	RN1390		
	Cockayne sindrome di	RN1400		
	Cornelia De Lange sindrome di	RN1410		
	De Sanctis Cacchione malattia di	RN1420		
	Malformazioni complesse	Denys-Drash sindrome di	RN1430	
		Fraser sindrome di	RN1460	
Hay-Wells sindrome di		RN1470	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO	
Landau-Kleffner sindrome di		RN1520	070008 _OSPEDALE S. PAOLO - SAVONA	
Leopard sindrome		RN1530	070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA	
Levy-Hollister sindrome di		RN1540	070025 _E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA	
Marshall-Smith sindrome di		RN1550		
Neu-Laxova sindrome di		RN1560		
Pallister-Killian sindrome di		RN1590		
Pearson sindrome di		RN1600		
Poems sindrome		RN1610		
Rubinstein-Taybi sindrome di		RN1620		
Sindrome acrocallosa		RN1630		
Sindrome cerebro-oculo-facio-scheletrica		RN1640		
Sindrome pterigio multiplo	RN1670			
Sindrome trico-dento-ossea	RN1680			
Sindrome trombocitopenica con assenza di radio	RN1690			
Alcune condizioni morbose di origine perinatale	Embriofetopatia rubeolica	RP0010		
	Sindrome fetale da acido valproico	RP0020		
	Sindrome fetale da idantoina	RP0030		
	Sindrome alcolica fetale	RP0040	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO	
	Apnea infantile	RP0050	070940 _IST. G. GASLINI - GENOVA	
	Kernittero	RP0060		
Fibrosi epatica congenita	RP0070			
Sintomi, segni e stati morbosi mal definiti	Sindrome di Gerstmann	RQ0010	070930 _AZ. UNIV.OSP. OSPEDALES. MARTINO	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**21.11.2008****N. 1521**

Parere - ex art. 39, 1° comma, della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Mele (GE).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1) di esprimere il parere previsto dall'art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni, nei confronti del progetto preliminare di Piano urbanistico comunale, adottato dal Comune di Mele con deliberazione consiliare n. 38 del 20.12.2007, nei termini di cui all'allegato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 44 del 21.10.2008 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;

2) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il SEGRETARIO
Mario Martinero

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.11.2008****N. 1552**

"Approvazione delle disposizioni attuative del titolo VII ("Agevolazioni per le nuove imprese commerciali") l.r.3/2008".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di approvare il contenuto dell'Allegato "A" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che in particolare riguarda:

I criteri, le modalità, i limiti ed i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi previsti dalla L.r. 3/2008;

Di approvare la modulistica da utilizzare per la predisposizione della domanda di contribuzione, contenuta nell'Allegato "B" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Di pubblicare, per estratto, la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)

ALLEGATO A)



REGIONE LIGURIA

BANDO ATTUATIVO DELL'ART. 23 DELLA LR 3/2008

**FONDO DI ROTAZIONE
PER CREAZIONE DI IMPRESA COMMERCIALE**

PREMESSA:FINALITA' DEL FONDO

Ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 3, recante "Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali", la Regione istituisce il "Fondo per favorire l'avvio di piccole imprese commerciali" (di seguito, "Fondo") quale strumento destinato alla concessione, a favore di piccole imprese commerciali liguri, di agevolazioni dirette a finanziare progetti di investimento iniziali che siano funzionali all'avvio dell'attività economica.

Ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 3 i contributi sono concessi prioritariamente a:

- a) imprese individuali, il cui titolare, al momento della istituzione dell'impresa, abbia un'età non superiore ai 35 anni;
- b) società, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono il 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- c) società cooperative, i cui soci cooperatori, che sono altresì soci lavoratori, abbiano un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa,

PARTE I: PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente provvedimento s'intende:

- Per "bene strumentale" il bene ad utilità continuativa, essenziale per l'esercizio dell'attività d'impresa;
- Per "Centro Storico – Commerciale", salvo diversa determinazione dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, l'area rientrante nelle zone omogenee A di cui al Decreto Ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad essa assimilabile;
- Per "Comune non costiero" il Comune il cui territorio non è delimitato in alcuna sua parte dal litorale marino;
- Per potenziale imprenditore, nel caso di impresa individuale, la persona fisica che, attraverso la presentazione del progetto di avvio della medesima, manifesta la volontà di diventarne il titolare;
- Per potenziale imprenditore, nel caso di società, le persone fisiche che nella domanda di contribuzione sono indicati quali futuri soci della medesima.

1. Ente competente all'espletamento dell'attività istruttoria ed all'adozione della determinazione finale:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – Società per Azioni (in sigla e di seguito, FILSE).

2. Durata del procedimento:

180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data di assunzione della domanda al Protocollo di FILSE.

3. Presentazione della domanda:

- a) la domanda, redatta secondo modello di cui all'Allegato 1, deve essere spedita a mezzo raccomandata postale, alla FILSE S.p.A., Via Peschiera 16, 16122 Genova.
- b) sottoscrizione della domanda:
 - nel caso d'impresa già costituita alla data della presentazione della domanda, la stessa deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante;
 - nel caso d'impresa potenziale la domanda deve essere sottoscritta dal futuro titolare di impresa individuale ovvero dal futuro socio di società a ciò delegato dagli altri futuri soci mediante specifico mandato dai medesimi sottoscritto;

In entrambi i casi la domanda, ai sensi dell'articolo 38 comma 3 del DPR n. 445/2000, deve essere presentata unitamente a copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, corredata della documentazione prescritta al punto 8 del presente provvedimento;

- c) ciascun richiedente può presentare una sola domanda, comprendente anche più unità locali oggetto d'intervento;
- d) sono ammesse le domande presentate da imprese costituite dal 1/4/2008, ovvero da potenziali imprenditori. La data di costituzione per le società coincide con la data della stipula dell'atto costitutivo, mentre per le imprese individuali coincide con la data di apertura della partita IVA;
- e) ai fini del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata;
- f) il termine per la presentazione della domanda decorre dal **2 febbraio 2009** al **2 aprile 2009** **incluso**.

4. Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di contributo:

A) IMPRESE COMMERCIALI costituite che svolgono o svolgeranno :

- a) attività di vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato così come classificati dall'articolo 15 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1;
- b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall'articolo 50 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1, esclusa quella a carattere temporaneo disciplinata dall'articolo 60 della medesima Legge;
- c) attività di rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla Legge 22/12/1957 n. 1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modifiche;
- d) attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi così definita dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1;

B) POTENZIALI IMPRENDITORI COMMERCIALI che intendano creare imprese che svolgano attività commerciali tra quelle elencate nei paragrafi di cui alla precedente lettera A;

5. Requisiti dei soggetti richiedenti:

A) imprese costituite:

- a) per le sole imprese che esercitano l'attività di cui al punto 4 lettera a) superficie netta di vendita minore o uguale:
 - 1) a 100 mq nei centri storico-commerciali;
 - 2) a 150 mq nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti (per la determinazione della popolazione residente valgono i dati pubblicati sull'annuario statistico regionale 2007);
 - 3) a 250 mq nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti (per la determinazione della popolazione residente valgono i dati pubblicati sull'annuario statistico regionale 2007);
- b) unità locali nel territorio ligure;
- c) completo esercizio dei propri diritti. Il requisito non sussiste quando l'impresa si trova in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria;
- d) piccola impresa secondo i parametri fissati dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/4/2005;

B) imprese potenziali: al momento della loro costituzione dovranno possedere i medesimi requisiti di cui alla lettera A).

6 Interventi ed opere ammissibili al contributo

A) Gli investimenti, al netto dell'IVA effettuati dalla data di costituzione (a tal fine fa fede la data del primo titolo di spesa intestato all'impresa) devono riguardare:

1) Gli interventi di carattere edilizio, comprensivi delle spese per progettazione e direzione lavori e collaudi di legge fino ad un valore massimo del 5% dell'investimento edilizio ammissibile, che:

- a) abbiano ad oggetto la o le unità locali, ubicate nel territorio ligure, dove viene o verrà esercitata l'attività dell'impresa compresi i vani tecnici ed i locali accessori;
- b) fatto salvo quanto previsto da precedente paragrafo a) rientrino nell'ambito della L.R. 6 giugno 2008 n. 16 e con esclusione degli investimenti di cui al successivo punto 7;

2) L'acquisto e l'installazione di:

- impianti, arredi, attrezzature, nuovi di fabbrica. Nella nozione di impianti sono ricompresi anche quelli destinati alla sicurezza contro il rischio criminalità che, tassativamente, sono:
 - impianti di videosorveglianza, antifurto, antintrusione ed antirapina;
 - cristalli antisfondamento;
 - porte di sicurezza e/o serrande;
 - armadi blindati;
 - casseforti;
- software e relative licenze d'uso, tecnologie innovative a supporto e nell'ambito del sistema di distribuzione tradizionale (siti internet ad esclusivo carattere conoscitivo/pubblicitario);

B) Tutti i beni indicati nel presente punto 6 debbono essere in un rapporto di relazione necessaria con l'attività dell'impresa.

C) I pagamenti dei titoli di spesa devono essere documentati e non possono essere regolati per contanti, locazione finanziaria (leasing) o permuta, pena l'esclusione del relativo importo dall'investimento ammissibile ad agevolazione.

7. Investimenti non ammissibili al contributo

Sono esclusi dai benefici previsti dal Titolo VII della Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 3 le spese concernenti:

- a) l'acquisto, la realizzazione e/o la ricostruzione di immobili e/o fabbricati;
- b) l'acquisto di mezzi targati per il trasporto di merci e/o persone;
- c) l'acquisizione a qualsiasi titolo dell'azienda in subingresso;
- d) la gestione corrente dell'impresa, l'acquisto di scorte, le operazioni di mero finanziamento passivo dell'impresa, l'attività di rappresentanza, le prestazioni effettuate con personale dell'impresa richiedente il contributo inclusi il titolare, i soci, i coadiutori, gli amministratori e coloro che, a vario titolo, ricoprono cariche sociali;
- e) le opere relative alla sola posa in opera dei materiali qualora, per questi ultimi, non siano state prodotte le relative fatture d'acquisto;
- f) gli acquisti di beni, gli interventi di carattere edilizio e strumentale fatturati all'impresa richiedente il contributo da altra impresa che si trovi con essa nelle condizioni previste dall'articolo 2359 cc oppure nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto;

- g) i programmi di investimento che comportino l'ampliamento della superficie netta di vendita oltre le seguenti soglie:
- 100 mq se l'esercizio commerciale è ubicato nei centri storico-commerciali;
 - 150 mq se l'esercizio commerciale è ubicato nelle restanti parti del territorio comunale quando il Comune medesimo ha una popolazione residente inferiore ai 10.000 residenti;
 - 250 mq se l'esercizio commerciale è ubicato nelle restanti parti del territorio comunale quando il Comune medesimo ha una popolazione residente superiore a 10.000 residenti.

Queste limitazioni si applicano soltanto alle imprese che esercitano l'attività contemplata al punto 4 lettera A) paragrafo a) del presente provvedimento.

- h) gli acquisti di beni e gli interventi di cui al precedente punto 6 allorché siano effettuati a mezzo contanti, di locazione finanziaria o permuta.
- i) gli acquisti di impianti, attrezzature, arredi ed altri beni che abbiano un titolo di spesa di importo complessivo imponibile dei beni agevolabili inferiore ad € 516,46;
- j) le spese di costituzione (es. notaio, diritti camerali, diritti di iscrizione al ruolo delle cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico etc.).

8. Documentazione obbligatoria:

- A) Le domande presentate a FILSE da imprese costituite al momento della presentazione della domanda devono essere corredate dai seguenti documenti:
- a) relazione tecnica (parte integrante dell'Allegato 1) concernente l'organizzazione dell'impresa, delle attività e del programma di investimenti
 - b) I) per le ditte individuali: copia del certificato di attribuzione della partita IVA relativa alle attività ammissibili alle agevolazioni regolate dal presente provvedimento;
II) per le società di persone: copia dell'atto costitutivo;
III) per le società di capitali e le società cooperative: copia dell'atto costitutivo e dello Statuto vigente;
 - c) copia dei preventivi di spesa a prezzi unitari, nonché dei computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario Unioncamere più recente con data ed intestazione del soggetto richiedente, ovvero le fatture corrispondenti se già disponibili;
 - d) Planimetrie in adeguata scala della o delle unità locali interessate dagli investimenti con indicazione della destinazione d'uso dei vari locali.
 - e) Documentazione che comprovi la piena disponibilità da parte dell'impresa attiva della o delle unità immobiliari costituenti l'unità locale (o le unità locali) nella quale viene realizzato il programma di investimento. A tale fine l'impresa richiedente il contributo dovrà presentare a seconda dei casi idoneo titolo di: proprietà, diritto reale di godimento, concessione, locazione (anche finanziaria), comodato.

E' da considerarsi documento idoneo anche il contratto preliminare ex articolo 1351 cc avente ad oggetto l'obbligo di stipulare uno dei negozi sopraindicati, a condizione che:

- I. Il contratto preliminare sia stato redatto nella stessa forma prescritta dalla legge per il contratto definitivo (v. articolo 1351 cc);
- II. Il contratto preliminare preveda espressamente il termine per la conclusione del definitivo e la corrispondente data non sia successiva a quella prevista per la conclusione dell'investimento;
- III. Il contratto definitivo venga prodotto unitamente alla documentazione delle spese sostenute per l'intervento ammesso al contributo.

Al momento della presentazione della domanda i contratti relativi ai titoli premenzionati devono essere già registrati. Tuttavia se a tale data sia in corso di registrazione un rogito notarile dovrà essere presentata, unitamente alla copia dell'atto stipulato, una dichiarazione del notaio rogante attestante che

del medesimo atto è, appunto, in via di effettuazione la registrazione. La registrazione non occorre per gli atti di concessione amministrativa delle unità immobiliari.

B) le imprese potenziali dovranno presentare:

- a) relazione tecnica (parte integrante dell'Allegato I) compilata nella parte di competenza;
- b) copia dei preventivi di spesa a prezzi unitari, nonché dei computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario Unioncamere più recente con data ed intestazione del soggetto richiedente. I preventivi dovranno essere intestati a persone fisiche, fatto salvo che le fatture presentate in sede di rendicontazione dovranno essere intestate all'impresa costituita;
- c) Planimetrie in adeguata scala della o delle unità locali interessate dagli investimenti con indicazione della destinazione d'uso dei vari locali.

C) DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva di cui alla L. 266/2002 (la presentazione del documento in parola deve essere effettuata su specifica richiesta di FILSE).

9. Disposizioni procedurali:

A) F.I.L.S.E. istruisce le domande di richiesta del prestito secondo l'ordine cronologico di presentazione, determinato dalla data di spedizione delle medesime. Qualora più domande rechino la stessa data di spedizione, l'ordinamento delle stesse è stabilito sulla base di sorteggio effettuato alla presenza di notaio.

Nell'ambito delle domande presentate nello stesso giorno viene assegnata priorità alle domande presentate dai soggetti di cui all'art.22 comma 3 lettere a), b), c) della legge regionale n.3/2008.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 8, al Regolamento Regionale 4/7/1994 n. 2 e ss.mm; nonché alle disposizioni direttamente applicabili della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa".

Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del medesimo al richiedente entro il decimo giorno successivo al ricevimento della domanda.

Nel caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà motivata comunicazione al richiedente, assegnando un termine perentorio di 20 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della medesima entro cui regolarizzare o completare la domanda. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la domanda viene rigettata.

Qualora, nel corso del procedimento, il responsabile ritenga necessaria l'integrazione della documentazione ne dà motivata comunicazione al richiedente ed assegna un termine perentorio di 20 giorni, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, entro cui la documentazione richiesta deve essere prodotta. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, il programma di investimento è valutato sulla base della documentazione agli atti.

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti il procedimento regolato con il presente provvedimento può essere esercitato da chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi degli articoli 23 e seguenti della Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 8 e degli articoli 15 e seguenti della Legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7/8/1990 n. 241, concernente norme generali sull'azione amministrativa".

L'attività procedimentale si conclude con l'adozione di una determinazione di accoglimento o di rigetto della domanda stessa. In entrambe le circostanze l'atto finale deve essere motivato.

Nell'ipotesi in cui il procedimento debba concludersi con il rigetto della domanda il responsabile, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda medesima. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale (v. articolo 6 della Legge 11 febbraio 2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla Legge 7 agosto 1990 n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa");

Nel caso di progetti presentati da imprese potenziali, FILSE esamina tali progetti con riserva ai sensi dell'art. 24 c. 1 della Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 3.

Nel caso di progetto ammissibile il responsabile del procedimento per la costituzione dell'impresa assegna il termine perentorio di giorni 60, decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità della domanda di contribuzione.

Entro il medesimo termine sopraindicato deve essere comunicata alla F.I.L.S.E. Spa a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

10. Casi di inammissibilità:

- A) Domanda presentata con modalità diverse da quelle stabilite all'art. 3 lettera a).
- B) Domanda non presentata a FILSE.
- C) Domanda spedita fuori dei termini fissati al punto 3 lettera f).
- D) Domanda presentata da imprese diverse da quelle indicate al punto 4 comprese le imprese iscritte all'Albo Artigiani di cui all'articolo 5 della L.r. 3/2003 che svolgano attività di commercializzazione anche dei propri manufatti;
- E) Domanda presentata da impresa sprovvista anche di uno solo dei requisiti indicati al punto 5.
- F) Progetti di investimento che si collochino al di sotto della soglia minima di quella stabilita dal successivo punto 11 ;
- G) Progetti che riguardino interventi di carattere edilizio ed acquisti di beni non previsti dal punto 6. Qualora risulti inammissibile soltanto una parte del progetto la domanda di agevolazione è fatta salva in relazione alle sole iniziative ed alle sole spese contemplate dal sopraccitato punto 6.
- H) Progetti che risultino già finanziati con altre agevolazioni pubbliche.
- I) Impresa che abbia ottenuto negli ultimi 3 anni aiuti De Minimis superiori a 200.000,00 Euro.
- J) Progetto destinato ad unità locale nella quale è effettuato l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38 comma 3 della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1.
- K) Domanda che, in ogni caso, risulti in contrasto con i principi e le finalità di cui al Titolo VII della Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 3, ed il presente provvedimento attuativo e/o con la disciplina generale del commercio dettata dalla Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1 e/o con i principi dell'azione amministrativa di cui alla Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 8 ed alla legge 11/2/2005 n. 15 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 7/8/1990 n. 241 concernente norme generali sulla azione amministrativa";

11. Regime di agevolazione

- A) Il fondo opera mediante la concessione di prestiti rimborsabili nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;
- B) Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente bando è stabilito in 0,50 punti percentuali annui.

Il prestito rimborsabile è concesso fino al 75% dell'investimento ammissibile, e comunque nel limite massimo di € 30.000,00. Il prestito è elevato fino al 90% dell'investimento ammissibile per le iniziative commerciali ubicate nei Comuni non costieri con popolazione residente non superiore ai 1500 abitanti.

- C) L'investimento ammissibile al finanziamento non può essere inferiore ad € 25.000,00.

12. Erogazione dell'aiuto rimborsabile

L'erogazione dell'aiuto rimborsabile sarà effettuata previo rilascio di fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da Enti Pubblici o da Consorzi di garanzia collettiva fidi, finalizzate alla restituzione del prestito.

Una prima quota, pari al 50% del prestito potrà essere erogata su richiesta quale anticipo, al momento della sottoscrizione del contratto a fronte di polizza fidejussoria di pari importo oltre interessi e spese, redatta sul fac-simile di cui all'allegato 2. Il saldo, consolidato, è erogato a fronte dell'approvazione, da parte di FILSE, della documentazione finale di spesa, e dietro presentazione di garanzia fidejussoria a concorrenza della quota capitale consolidata oltre interessi e spese, redatta sul fac-simile di cui all'allegato 3.

La polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipo del 50% sarà svincolata a seguito della consegna della garanzia fidejussoria a copertura della quota capitale consolidata oltre interessi e spese, di cui sopra.

La durata di rimborso è fissata in 16 semestri per gli investimenti ammissibili a finanziamento connessi prevalentemente agli interventi sugli immobili e in 10 semestri nei restanti casi, ai quali può essere sommato un periodo di pre-ammortamento, non superiore a quello fissato per la realizzazione dell'investimento. La prima rata di ammortamento maturerà alla scadenza del semestre solare immediatamente successivo al compimento del periodo di preammortamento.

I prestiti saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili.

13. Obblighi dei beneficiari

- A) L'iniziativa assistita con l'agevolazione regionale deve essere conforme al progetto dichiarato ammissibile e realizzata entro il termine di 12 mesi, decorrente dalla data di ricevimento della determinazione con cui F.I.L.S.E. riconosce il diritto al prestito. F.I.L.S.E. può concedere un'unica proroga di 6 mesi su specifica motivata istanza dell'impresa beneficiaria.

La richiesta di proroga deve essere spedita a mezzo di raccomandata postale prima della scadenza del sopramenzionato termine di 12 mesi. Qualora essa rechi una data di spedizione successiva a quella di scadenza del periodo previsto per la realizzazione dell'iniziativa agevolata con i contributi pubblici non sarà presa in considerazione da F.I.L.S.E. .

- B) Il beneficiario per ottenere l'erogazione delle agevolazioni a saldo o in unica soluzione dovrà produrre a F.I.L.S.E. la seguente documentazione entro il termine perentorio di 120 giorni decorrente dalla data di scadenza per l'ultimazione dei lavori:

- a) Le fotocopie delle fatture munite di regolare quietanza, corredate da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 contenenti:

I. L'attestazione che le fotocopie delle fatture sono conformi agli originali e che questi ultimi sono fiscalmente regolari e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'intervento finanziato;

II. L'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli evidenziati;

- b) Relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri con allegati cartografici e/o fotografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento, la descrizione dettagliata della iniziativa realizzata, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la conformità dell'opera eseguita al progetto approvato da FILSE (solo per gli interventi di carattere edilizio);

- c) Copia dell'autorizzazione o della concessione edilizia ove occorrente;

- d) La dichiarazione di conformità degli impianti realizzati alla normativa vigente, rilasciata al committente dall'impresa installatrice (solo per le imprese che abbiano realizzato gli impianti assoggettati alla legge 46/90).

- C) Gli specifici beni il cui acquisto è stato agevolato ai sensi del presente provvedimento debbono mantenere l'originario carattere strumentale rispetto all'attività d'impresa per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di erogazione del prestito.

- D) Per la durata dello stesso arco temporale previsto alla precedente lettera C il beneficiario, fatto salvo il caso di cessione, usufrutto, affitto o comodato dell'azienda, non può trasferire la proprietà o la disponibilità dei medesimi beni.

- E) La destinazione d'uso della o delle unità immobiliari, oggetto di intervento edilizio ai sensi del precedente punto 6 lettera A) paragrafo 1 sub a), deve permanere per un periodo di 5 anni, decorrente dalla data di erogazione del prestito, salvo il caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell'azienda.
- F) Il beneficiario deve conservare a disposizione di FILSE, per un periodo di 5 anni decorrente dalla data di completamento dell'iniziativa agevolata, gli originali dei documenti concernenti le spese sostenute per la realizzazione dell'intervento agevolato.
- G) Il beneficiario deve comunicare a FILSE eventuali cambiamenti in merito all'iniziativa finanziata. Sono consentite modifiche (anche a seguito di varianti progettuali nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti), purché non sostanziali, ed entro i limiti, del 20% delle singole voci di spesa ammesse. E' necessario, altresì, che le finalità dell'intervento rimangano inalterate e che l'investimento effettuato non sia inferiore, comunque, al 60% di quello agevolato e non scenda sotto la soglia minima consentita di cui punto 11. La spesa di investimento, in ogni caso, deve essere costituita da titoli che rappresentino beni finiti ed idonei allo scopo per i quali sono stati acquistati.

14. Controlli

- A) Regione e la FILSE potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.
- B) FILSE consente in ogni momento ai funzionari della Regione il controllo della documentazione agli atti relativa alla procedura concorsuale disciplinata dal presente provvedimento ed, altresì, fornisce loro tutte le informazioni che essi ritengono utili in merito all'attività procedimentale espletata.
- C) FILSE, su espressa richiesta dell'ufficio regionale competente, trasmette tempestivamente alla Regione i dati necessari per il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dello strumento di intervento.
- D) FILSE effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazioni (v. articoli 46, 47, 71 DPR 445/2000) prodotte nel corso del procedimento.

15. Recupero dei crediti

Nei casi di revoca (totale o parziale) dell'anticipo rimborsabile, FILSE provvede al recupero delle somme dovute ed effettua gli interventi, giudiziali ed extragiudiziali, idonei a tale scopo.

16. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.LGS n. 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FILSE.

17. Comitato Tecnico

- A) F.I.L.S.E. S.p.A., per le valutazioni relative alle domande di richiesta del prestito rimborsabile, si avvale di un Comitato tecnico da essa stessa costituito con apposita determinazione. Il Comitato tecnico è composto da 5 esperti qualificati in materia, due dei quali designati dalla Regione Liguria e tre designati dalla stessa F.I.L.S.E. S.p.A.. Per ciascuno dei membri effettivi del Comitato è nominato un membro supplente.
- B) Il Comitato Tecnico, nella prima seduta, approva il regolamento volto a disciplinare il proprio funzionamento ed elegge il Presidente. Qualora il Presidente non partecipi alla seduta del Comitato egli viene sostituito nella carica dal membro più anziano per età presente alla riunione.
- C) Alle riunioni del Comitato può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ciascuna delle due associazioni di categoria degli operatori del commercio più rappresentative a livello regionale.

PARTE II: PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Ente competente all'espletamento dell'attività istruttoria ed all'adozione del provvedimento finale.

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico Società per Azioni (in sigla e di seguito, FILSE Spa).

2. Durata del procedimento

180 (centottanta) giorni decorrenti dalla data in cui FILSE ha notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di procedere.

3. Disposizioni procedurali

- A) Il procedimento è attuato in conformità alle norme di cui alla Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 8, al Regolamento Regionale 4 luglio 1994 n. 2 e successive modificazioni, nonché alle disposizioni direttamente applicabili della legge 11 febbraio 2005 n. 15 recante "modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le norme generali sull'azione amministrativa;
- B) Il responsabile del procedimento ne comunica l'avvio, entro 10 giorni dalla sua designazione, dandone adeguata motivazione;
- C) Il beneficiario del contributo e gli altri soggetti indicati dall'articolo 11 della Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 8 hanno diritto di intervenire nel procedimento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui al successivo articolo 12 della legge medesima;
- D) Qualora i soggetti indicati al precedente punto c) intervengano nel procedimento presentando memoria scritte e documenti, FILSE ha l'obbligo di valutarli ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento e siano, presentati entro il termine previsto dall'articolo 11, indicando comunque nella motivazione le ragioni dell'accoglimento o della reiezione delle memorie o dei documenti (articolo 12, comma 1, lettera b della Legge Regionale 6 giugno 1991 n. 8).

L'intervento nel procedimento che si realizzi attraverso la presentazione della documentazione di spesa di cui al punto 13 lettera B parte I del presente allegato "A" non impedisce la revoca. L'esercizio del diritto al contraddittorio non vale come rimessione in termini rispetto alle inadempienze del beneficiario che hanno determinato l'apertura del procedimento diretto ad accertare la sussistenza delle condizioni per la revoca del contributo concesso.

- E) Il provvedimento conclusivo del procedimento è comunicato da FILSE, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, ai destinatari entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data della sua adozione.
- F) Il provvedimento finale deve contenere le motivazioni della decisione ed, altresì, deve indicare le autorità cui presentare ricorso ed i termini per la sua proposizione.

4. Revoca totale del contributo

- A) FILSE procede alla revoca del contributo e, nei casi in cui questa intervenga dopo la liquidazione dello stesso, anche al recupero della somma liquidata e degli interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione:
 - a) Quando il beneficiario non abbia adempiuto ad uno degli obblighi prescritti dal punto 13 lettera A), B), C), D), E), F), G), parte I del presente allegato "A";
 - b) Quando il beneficiario abbia ottenuto per il progetto finanziato ai sensi degli articoli 21 e 22 della Legge Regionale 11 marzo 2008 n. 3 altre agevolazioni da parte di soggetti pubblici;
 - c) Quando il beneficiario abbia presentato dichiarazioni mendaci, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5 lettera A) paragrafo III;

5. Revoca parziale del contributo

A) FILSE dispone la revoca parziale della provvidenza e l'eventuale recupero della somma non dovuta e dei relativi interessi legali maturati dalla data di erogazione fino a quella di restituzione quando:


- I. Il beneficiario abbia realizzato un investimento di importo inferiore a quello per il quale il contributo è stato concesso.
- II. Nei casi previsti dal punto 13 lettera C qualora il trasferimento della proprietà o del godimento ovvero il cambiamento di destinazione di uno o più beni sia stato dichiarato autonomamente dal beneficiario a FILSE e, comunque, permanga la funzionalità della restante parte dell'intervento. Diversamente se il trasferimento o il cambiamento di destinazione vengano accertati da FILSE a seguito di sopralluoghi o controlli effettuati da propri funzionari la revoca sarà totale.
- III. In sede di controllo dei titoli di spesa relativi all'intervento agevolato con la provvidenza pubblica regolata dal presente provvedimento risulti l'irregolarità soltanto di uno od alcuni di questi documenti ma venga riscontrato, comunque, il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ALLEGATO B)

MODULISTICA

ALLEGATO 1

(Luogo e data) _____



Spettabile
Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
F.I.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16
16122 Genova

SPAZIO RISERVATO A F.I.L.S.E. S.p.A.

DATA RICEZIONE

NUMERO

Domanda di accesso al fondo di rotazione costituito per l'incentivazione alla realizzazione di progetto di creazione di impresa commerciale ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale n. 3/2008

Il sottoscritto nato a Il codice fiscale, residente in in qualità di

PER IMPRESE COSTITUITE:

a) legale rappresentante dell'impresa
Sede (indirizzo):
n. telefono: n. fax:
Codice fiscale: Partita IVA:
Codici ATECO 2002: (codice dell'attività prevalente da ultimo esercizio approvato) :

PER IMPRESE POTENZIALI

b) futuro titolare di impresa individuale esercente attività commerciale

OVVERO

c) futuro socio di società di persone o di capitali esercente attività commerciale a ciò delegato dagli altri futuri soci da apposito mandato allegato in calce alla presente

PREMESSO

Che il sottoscritto, eleggendo a tal fine specifico domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 cod. civ., richiede espressamente che ogni comunicazione, richiesta (telefonica e postale) o notifica relativa alla presente domanda, nonché al conseguente procedimento, venga obbligatoriamente effettuata, anche ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso lo studio del _____ Via _____ num. _____.

(l'elezione a domicilio è facoltativa).

E che dichiara che l'interlocutore esclusivo per i rapporti con la F.I.L.S.E., oltre al sottoscritto, per l'istruttoria della domanda è il sig./sig.ra _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____
(allegare fotocopia di documento di identità).

Consapevole che la presentazione della presente domanda comporta l'accettazione della disciplina prevista dal bando attuativo

CHIEDE UN PRESTITO RIMBORSABILE

- per un importo di euro:
- a fronte di un progetto di creazione di impresa commerciale dell'importo complessivo di euro

A TAL FINE SOTTOSCRIVE I SEGUENTI OBBLIGHI

- di eseguire l'intervento in modo puntuale e completo conformemente al preventivo presentato ed agli obiettivi in esso contenuti;
- di conservare a disposizione degli organi di controllo la documentazione originale delle spese sostenute;
- di richiedere la preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei contenuti del progetto di investimento;
- di fornire, ogni qualvolta verranno richiesti, i dati relativi allo stato di avanzamento della spesa;
- di inviare immediata comunicazione al gestore mediante lettera raccomandata qualora intenda rinunciare al finanziamento

AUTORIZZA

Fin da ora FILSE S.p.A. e, per quanto espressamente previsto dal bando, la Regione Liguria

- ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione dell'agevolazione richiesta e l'erogazione della stessa, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dal presente bando;
- in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (legge in materia di "privacy"), ad effettuare il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda ed in ogni suo allegato, ed in particolare ad utilizzare gli stessi per l'invio di comunicazioni inerenti le finalità del programma ed all'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione del programma medesimo.

DICHIARA

- che è a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, nazionali e del presente bando;
- che l'impresa opera/opererà nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e sulla salvaguardia dell'ambiente;
- che tutte le notizie e i dati forniti corrispondono al vero;
- che l'impresa esercita / eserciterà la seguente attività ammissibile ai fini del presente bando:

attività di vendita al dettaglio effettuata in esercizi di vicinato così come classificati dall'articolo 15 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1;

attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita dall'articolo 50 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1, esclusa quella a carattere temporaneo disciplinata dall'articolo 60 della medesima Legge;

attività di rivendita di generi di monopolio, così come disciplinata dalla Legge 22/12/1957 n. 1293 e successive modifiche e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modifiche;

attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica effettuata in punti vendita esclusivi così definita dall'articolo 65 comma 1 lettera a) della Legge Regionale 2 gennaio 2007 n. 1;

- che l'impresa soddisfa o soddisferà una delle seguenti condizioni:
 - è ubicata in un Comune non costiero con popolazione residente non superiore ai 1.500 abitanti;
 - è impresa individuale, il cui titolare, al momento della costituzione dell'impresa, ha un'età non superiore ai 35 anni;
 - è società, i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, che detengono il 51 per cento del capitale sociale, hanno un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
 - è società cooperativa, i cui soci cooperatori, che sono altresì soci lavoratori, hanno un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa,

DICHIARA INOLTRE
(AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000)

VALIDO SOLO PER IMPRESE COSTITUITE

- 1) che l'impresa non ha ottenuto altre pubbliche agevolazioni sui beni e servizi oggetto del programma di investimento;
- 2) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- 3) che l'impresa richiedente, essendo a conoscenza della norma comunitaria "de minimis" secondo cui il complesso delle agevolazioni finanziarie (aiuti) a favore di ogni singola impresa non può eccedere il limite massimo di euro 200.000,00 per tre esercizi finanziari:

- non ha usufruito nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di agevolazioni soggette alla suddetta norma "de minimis"
- ha usufruito nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, delle seguenti agevolazioni soggette alla suddetta norma "de minimis":

data di concessione	importo
data di concessione	importo
data di concessione	importo

Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

.....
(timbro della richiedente e firma)

(allegare fotocopia del documento di identità valido)

DELEGA DEI FUTURI SOCI DI IMPRESA POTENZIALE

**(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI MANDATO AD UNO DEI FUTURI SOCI
ALLA FIRMA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUZIONE)**

Il sottoscritto nato a Il codice
fiscale, residente in

Il sottoscritto nato a Il codice
fiscale, residente in

Il sottoscritto nato a Il codice
fiscale, residente in

Il sottoscritto nato a Il codice
fiscale, residente in

In qualità di futuri soci di impresa commerciale

DELEGANO

Il Sig. _____

Nato a _____ Prov. _____ il _____

Residente a _____ Prov. _____

In Via _____

quale futuro consocio della medesima impresa commerciale alla presentazione della domanda presso FILSE SPA della domanda di agevolazione a valere sul fondo di cui all'art. 23 della L.R 3/2008.

Firme dei deleganti

Si allega documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore

RELAZIONE TECNICA
ALLEGATA AL MODELLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTO

SEZIONE PER LE SOLE IMPRESE COSTITUITE

A) DATI SULL'IMPRESA RICHIEDENTE

- A1) Denominazione
- A2) Forma giuridica
- A3) Sede legale: Via e n. civico
 Comune Prov CAP
- A4) Sede amministrativa (se diversa dalla sede legale): Comune.....
 Prov CAP Via e n. civico.....
- A5) Sede attività principale (se diversa dalla sede legale): Comune.....
 Prov CAP Via e n. civico.....
- A6) Telefono fax
- E-mail
- A7) Partita IVA Codice Fiscale
- A8) Costituita il con atto n. a rogito Notaio
 o data di apertura di partita IVA
- A9) Iscritta presso il Registro Imprese di al n. dal
 e attiva dal
- A10) Iscrizione INPS n. Ramo di attività

<p>A11.1) Unità locale interessata dall'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comune Prov CAP - Via e n. civico..... - Titolo di disponibilità dell'immobile (proprietà, locazione, comodato, etc.):..... - n° e data di registrazione dell'atto di disponibilità:..... - superficie netta di vendita di mq:..... <p>A11.2) Unità locale interessata dall'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Comune Prov CAP Via e n. civico..... - Titolo di disponibilità dell'immobile (proprietà, locazione, comodato, etc.): - n° e data di registrazione dell'atto di disponibilità:..... - superficie netta di vendita di mq:..... <p>NEL CASO IN CUI L'INVESTIMENTO RIGUARDI OLTREDDUE UNITA' LOCALI COMPILARE ED ALLEGARE PIU' COPIE DELLA PRESENTEPAGINA</p>
--

A12) Codice dell'attività ISTAT **2002**
 (nel caso di più attività indicare il codice dell'attività prevalente)

--	--	--	--	--	--

(Codice ISTAT**2002**)

SEZIONE PER LE ENTRAMBE LE TIPOLOGIE

E) NOTIZIE RELATIVE AGLI INVESTIMENTI

Descrizione sintetica del programma di investimento:

.....

.....

.....

.....

.....

Motivazioni dell'investimento:

.....

.....

.....

Concessioni o autorizzazioni edilizie (DIA, permesso a costruire) nonché eventuali autorizzazioni concessioni, nulla-osta prescritti per la realizzazione dell'intervento (se occorrenti):

.....

.....

.....

F) RIEPILOGO DEI COSTI PREVENTIVATI

Progettazione, direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi (max 5% dell'investimento ammissibile relativo alle opere civili):

.....

.....

.....

Preventivi /fatture relativi ai costi di progettazione, direzione lavori, oneri per concessioni e collaudi	Importo (al netto di IVA)

Interventi di natura edilizia:

.....

.....

.....

.....

Computo metrico/preventivi /fatture (con indicazione di data, fornitore, oggetto).	Importo (al netto di IVA)

Impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica:

.....

.....

.....

.....

Preventivi/fatture (con indicazione di data, fornitore, oggetto).	Importo
	(al netto di IVA)

Software e relative licenze d'uso:

.....

Preventivi /fatture (con indicazione di data, fornitore, oggetto).	Importo
	(al netto di IVA)

G) - data prevista di avvio del programma _____
- data prevista di ultimazione _____

H) Annotazioni:

.....

Riepilogo delle spese del programma

CATEGORIA DI SPESE		IMPORTI
a)	Progettazione e direzione lavori, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, fino ad un valore massimo del 5% degli investimenti ammissibili relativi al punto b)	
b)	Esecuzione di interventi di carattere edilizio	
c)	Acquisto di impianti, attrezzature e di arredi, nuovi di fabbrica, strettamente funzionali all'attività di impresa Acquisto impianti destinati alla sicurezza contro il rischio criminalità	
d)	Acquisto di software e relative licenze d'uso	
TOTALE		

Data.....TIMBRO E FIRMA RICHIEDENTE

ALLEGATO 2

FAC-SIMILE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ANTICIPO

CARTA INTESTATA DELLA BANCA/ASSICURAZIONE

Spett.le
 F.I.L.S.E. S.p.A.
 Via Peschiera 16
 16122 Genova

Oggetto: Fidejussione n.

PREMESSO CHE:

- in data F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata F.I.L.S.E.) ha concesso a.....
(di seguito denominata "impresa") con sede in
un finanziamento pari ad Euro (in lettere.....) ai
 sensi della D.G.R. Liguria n....., che la scrivente dichiara di conoscere;
- il finanziamento precitato è finalizzato alla realizzazione degli investimenti indicati nella richiesta presentata a F.I.L.S.E. dall'impresa, illustrati nei documenti allegati alla richiesta stessa e ritenuti ammissibili dalla F.I.L.S.E. per Euro
- l'impresa si è impegnata a completare il precitato investimento entro il termine del, eventualmente prorogabile al
- il contratto di finanziamento agevolato è stato stipulato in data e di esso la scrivente ha preso visione ed accetta il contenuto;
- l'impresa ha richiesto a F.I.L.S.E. l'anticipazione dell'erogazione del 50% della somma del finanziamento a prescindere dalla presentazione della documentazione di spesa, previo rilascio di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a garanzia della restituzione totale o parziale dell'anticipazione erogata, oltre interessi come da contratto e spese, per il caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dall'impresa concessionaria dell'agevolazione e conseguente rinuncia, revoca, risoluzione ovvero per il caso di decadenza dal beneficio del termine;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta società/banca, iscritta all'Albo dei gruppi bancari / autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria del, con sede in....., via, capitale sociale di Euro....., interamente versato, codice fiscale n., iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di al n....., in persona di, nato a, il, nella qualità di, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore della Contraente, che accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con quest'ultima solidamente tenuta a favore della F.I.L.S.E. per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa di Euro..... (Euro) oltre interessi come da contratto e spese per il caso in cui la Contraente fosse tenuta a restituire tutto o in parte l'importo dell'anticipazione a seguito di rinuncia, revoca, risoluzione o decadenza dal beneficio del termine.

1. La scrivente società/banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla F.I.L.S.E. l'importo che sarà indicato da quest'ultima come dovuto a titolo di capitale, maggiorato degli interessi come da contratto e delle spese, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di F.I.L.S.E..
2. La sottoscritta si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, esclusa e rimossa ogni e qualsivoglia eccezione, incluse quelle di cui all'art. 1495 del Codice Civile, anche nell'eventualità di contestazione od opposizione proposta dalla Contraente o da altri soggetti comunque interessati;
3. La presente garanzia fideiussoria ha validità fino al momento della liberazione del Contraente attraverso la consegna alla società/banca dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte della F.I.L.S.E.;
4. La società/banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, valendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile, intendendo espressamente derogarvi.

La garanzia opera per l'intero importo garantito, oltre interessi e spese, anche in caso di invalidità del contratto, di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti nonché nel caso in cui il debitore principale sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta, concordato fallimentare, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o comunque a procedure concorsuali ovvero sia posto in liquidazione volontaria e sciolto.

Il garante non potrà esercitare il diritto di surroga o regresso nei confronti del debitore principale e di altri garanti sino a quando ogni ragione di credito di F.I.L.S.E. non sia stata estinta e posterga ogni proprio credito a quello della F.I.L.S.E. sino a che quest'ultima non sia stata integralmente soddisfatta.

In caso di più garanti, le obbligazioni assunte dal garante si intendono costituite con vincolo solidale e indivisibile anche con gli altri eventuali garanti ed il Fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa, anche per remissione o per transazione da parte di F.I.L.S.E..

Il Contraente

Il Fideiussore

Il beneficiario

ALLEGATO 3

**FAC-SIMILE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL RIMBORSO
CARTA INTESTATA DELLA BANCA**

Spett.le
F.I.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera 16
16122 Genova

Oggetto: Fidejussione n.

Premesso che:

- in dataF.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata F.I.L.S.E.) ha concesso a..... con sede in....., ai sensi della D.G.R. Liguria n....., che la scrivente dichiara di conoscere, un finanziamento per un importo complessivo di Euro (Euro.....) utilizzabile con le seguenti modalità:
 - tasso applicato: 0,5%
 - durata complessiva del finanziamento: n. semestri;
 - periodo di preammortamento: n. semestri;
 - modalità di pagamento: rate semestrali posticipate costanti di Euro.....;
 - prima rata scadente il.....;
 - ultima rata scadente il.....;
- il contratto di finanziamento agevolato è stato stipulato in data e di esso la scrivente ha preso visione ed accetta il contenuto;
- la.....(di seguito denominata "debitore principale") si è impegnata a far rilasciare da primaria Banca, a favore di F.I.L.S.E., fideiussione bancaria, a garanzia delle rate di cui sopra e comunque della restituzione di tutto quanto dovuto a F.I.L.S.E. in relazione al predetto finanziamento agevolato;

tutto ciò premesso

la sottoscritta....., iscritta all'Albo dei gruppi bancari, con sede in, via....., capitale sociale di Euro....., interamente versato, codice fiscale n., iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di al n....., in persona di, nato a, il, nella qualità di, dichiara di costituirsi, come effettivamente si costituisce, fideiussore solidale nei confronti di F.I.L.S.E., a garanzia della restituzione di tutto quanto ad essa dovuto dal debitore principale, il quale accetta per se, i propri eredi ed aventi causa, in relazione al finanziamento agevolato di cui alle premesse ed anche in caso di rinuncia, revoca, risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, o a qualsivoglia altro titolo, sino alla concorrenza della somma di Euro (Euro.....) maggiorata degli interessi come da contratto e spese.

Resta inteso che la sottoscritta Banca, si impegna sin d'ora a versare a F.I.L.S.E. l'importo che F.I.L.S.E. stessa le indicherà come dovuto in relazione alla presente, senza preventiva escussione del debitore principale *ex art. 1944 c.c.* e a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., esclusa e rimossa sin d'ora ogni e qualsivoglia eccezione, incluse quelle di cui all'art. 1495 c.c., e nonostante qualsiasi contestazione ed opposizione da parte del debitore principale o di terzi.

La sottoscritta Banca dovrà provvedere a versare a F.I.L.S.E. l'importo che quest'ultima dichiarerà come dovuto entro 10 giorni dalla richiesta scritta.

Ogni pagamento richiesto da F.I.L.S.E. alla sottoscritta Banca sarà eseguito tramite bonifico sul conto intestato a F.I.L.S.E. presso la Banca indicata da F.I.L.S.E. stessa.

La garante rinuncia irrevocabilmente ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., intendendo espressamente derogarvi.

La presente fideiussione ha validità fino al momento della liberazione del fideiussore, che avverrà mediante consegna dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte di F.I.L.S.E..

La garanzia opera per l'intero importo garantito, oltre interessi e spese, anche in caso di invalidità del contratto, di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti nonché nel caso in cui il debitore principale sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta, concordato fallimentare, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o comunque a procedure concorsuali ovvero sia posto in liquidazione volontaria e sciolto.

Il garante non potrà esercitare il diritto di surroga o regresso nei confronti del debitore principale e di altri garanti sino a quando ogni ragione di credito di F.I.L.S.E. non sia stata estinta e posterga ogni proprio credito a quello della F.I.L.S.E. sino a che quest'ultima non sia stata integralmente soddisfatta.

In caso di più garanti, le obbligazioni assunte dal garante si intendono costituite con vincolo solidale e indivisibile anche con gli altri eventuali garanti ed il Fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa, anche per remissione o per transazione da parte di F.I.L.S.E..

Distinti saluti,
Il Contraente

Il Fideiussore

Il beneficiario

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.11.2008****N. 1554**

L.r. 28/2007. Art.10 - Fondo di rotazione per Programmi di Penetrazione Commerciale all'estero di PMI liguri: approvazione Modalità Attuative ed integrazione del Fondo costituito presso FI.L.S.E. S.p.A. (Impegno di spesa euro 1.000.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 13 agosto 2007 n. 28 recante "Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese liguri" ed in particolare, l'art. 10 che dispone che la Giunta regionale provveda:

- alla costituzione presso la FI.L.S.E. S.p.A., di un fondo di rotazione, definendo le spese ammissibili e le modalità di finanziamento e di rientro nel bilancio regionale, destinato a finanziare iniziative realizzate da piccole e medie imprese relative a programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali su mercati esteri e relativi insediamenti produttivi, non costituenti delocalizzazione produttiva;
- a stabilire i rapporti tra la Regione e FI.L.S.E. S.p.A., inerenti alla gestione del fondo, attraverso una apposita convenzione, che definisca, tra l'altro, le modalità di rendicontazione annuale della gestione;

CONSIDERATO che, con precedente Deliberazione n.1537 del 14.12.2007, si è provveduto:

- alla costituzione presso la FI.L.S.E. S.p.A. del sopracitato fondo di rotazione e alla definizione delle modalità di funzionamento dello stesso e di rientro nel bilancio regionale;
- alla regolamentazione, attraverso la stipula di apposita convenzione, dei rapporti tra la Regione Liguria e FI.L.S.E. S.p.A riguardanti la gestione del fondo, nonché le modalità di rientro dello stesso nel bilancio regionale;
- all'impegno, a favore della FI.L.S.E. S.p.A., delle risorse finanziarie assegnate al fondo dalla citata l.r. n.28/2007 per l'importo di euro 1.000.000,00;

CONSIDERATO che la sopra citata Convenzione per la gestione del Fondo Regionale di Rotazione è stata siglata tra le parti in data 15 gennaio 2008;

VISTA la proposta delle modalità attuative, comprensive delle spese ammissibili, per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a valere sul fondo, a favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 10, comma 1, della sopra citata Legge regionale n. 28/2007, allegata alla presente deliberazione come sua parte integrante e necessaria;

CONSIDERATO che gli aiuti in questione sono concessi – nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 della sopra citata Legge – in conformità alle norme in materia di aiuti di stato ed in particolare al Reg. CE n.1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli art.87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

DATO ATTO che, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione, all'art.7, le disponibilità del Fondo sono alimentate, tra l'altro, da eventuali ulteriori risorse successivamente assegnate dalla Regione;

RITENUTO opportuno elevare la dotazione finanziaria del Fondo in questione a complessivi euro 2.000.000,00, assegnando, quindi, al Fondo ulteriori risorse per euro 1.000.000,00, con imputazione sul capitolo n. 8839 "Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale, finanziati con quota del fondo speciale di cui al cap.9530 anno 2006" del bilancio di previsione per l'anno 2008, gestione competenza;

VISTI il comma 5 dell'art. 86 della Legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 e l'art.79 della Legge regionale n.42/77 ;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico, Renzo Guccinelli

DELIBERA

a) di approvare le Modalità Attuative del Fondo di rotazione per Programmi di Penetrazione Commerciale all'estero di PMI liguri, comprensive delle spese ammissibili, per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a valere sul fondo, a favore dei soggetti beneficiari di cui all'art. 10, comma 1, della sopra citata Legge regionale n. 28/2007, modalità allegate alla presente deliberazione come sua parte integrante e necessaria;

b) di elevare la dotazione finanziaria del Fondo in questione a complessivi euro 2.000.000,00;

c) di autorizzare la spesa di euro 1.000.000,00, in relazione al sopra citato incremento del Fondo e di impegnare, ai sensi dell'art.86, comma 5 della Legge regionale n.15/2002 e dell'art. 79 della Legge regionale n. 42/77, la spesa di lire 1.000.000,00 a favore della FI.L.S.E. S.p.A. (C.F. 00616030102), con sede in Genova, Via Peschiera, 16, con imputazione al capitolo n. 8839 "Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale, finanziati con quota del fondo speciale di cui al cap.9530 anno 2006" del bilancio di previsione per l'anno 2008, gestione competenza;

d) di provvedere, con successivo provvedimento, alla liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 83 della Legge regionale n. 42/1997;

e) di dare atto che gli aiuti in questione sono concessi in conformità alle norme in materia di aiuti di stato ed in particolare al Reg. CE n.1998/2006 del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli art.87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis");

f) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet della Regione.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

BANDO ATTUATIVO DELL'ART. 10 DELLA LR 28/2007
FONDO DI ROTAZIONE
PER PROGRAMMI DI PENETRAZIONE COMMERCIALE

1 - FUNZIONAMENTO DEL FONDO

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 28 del 13 agosto 2007, relativa agli "Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri", la Regione Liguria ha istituito il "Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale" (di seguito, "Fondo") quale strumento destinato alla concessione, a favore di pmi liguri, di finanziamenti per spese sostenute per programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali sui mercati esteri e relativi insediamenti produttivi, purché non costituenti delocalizzazione produttiva.

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 del 14 dicembre 2007 il "Fondo" è stato costituito presso la FILSE S.p.A.. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 4 della LR 28/2007, i rapporti tra la Regione Liguria e FILSE S.p.A. sono disciplinati attraverso apposita convenzione, sottoscritta da ambo le parti in data 15 gennaio 2008.

2- SOGGETTI BENEFICIARI

Possano beneficiare degli interventi del Fondo:

- a) imprese produttive industriali e artigiane e di servizi alla produzione con sede legale ed almeno una sede operativa in Liguria, in qualunque forma costituite, definite di piccola o media dimensione sulla base dei parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005 pubblicato nella GURI n. 238 del 12 ottobre 2005 (allegato 5);
- b) imprese esercenti commercio all'ingrosso con sede legale ed almeno una sede operativa in Liguria, in qualunque forma costituite, definite di piccola o media dimensione sulla base dei parametri di cui al D.M. 18 aprile 2005 pubblicato nella GURI n. 238 del 12 ottobre 2005 (allegato 5);
- c) consorzi o società consortili con sede legale in Liguria, costituiti per almeno il settantacinque per cento da imprese con unità locali sul territorio regionale e con almeno due terzi di pmi di cui alle lettere a) e b).

Possano altresì beneficiare degli interventi del Fondo le imprese di cui alle lettere a) b) e c) che dispongano di unità locali esclusivamente nel territorio ligure ancorché abbiano sede legale in territorio nazionale al di fuori della Regione Liguria.

Alla data di presentazione della domanda di finanziamento le imprese devono essere iscritte al REA ed attive relativamente alle attività ammissibili di cui all'articolo successivo. Alla stessa data le imprese devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria, e non devono trovarsi nella condizione di imprese in difficoltà secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02 pubblicata sulla GUUE del 1° ottobre 2004 (allegato 6).

I programmi possono essere gestiti direttamente dai richiedenti, ovvero per il tramite di società di diritto locale partecipate direttamente dagli stessi per almeno il 51%, ovvero attraverso trader

locali. Nel caso di costituzione di società partecipata di diritto locale, i titoli di spesa potranno anche essere intestati alla società partecipata. Le società di diritto locale possono essere costituite anche in data successiva alla domanda di concessione del prestito. I titoli di spesa per i servizi di trading dovranno essere intestati all'impresa richiedente.

3 - ATTIVITA' AMMISSIBILI

Sono ammesse tutte le imprese esercenti attività manifatturiera classificate nelle sezioni C (con esclusione della divisione 10), D, F,G (limitatamente al Cod. 51), I (limitatamente al Cod. 60.24 e 63, con esclusione delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici) e K (limitatamente ai Cod. 72, 73, 74) del Codice ATECO 2002. Nel caso in cui l'impresa richiedente svolga al momento della presentazione della domanda più attività classificate con codici ISTAT diversi, può essere ammessa al bando solo se il fatturato prevalente, riferito all'ultimo esercizio contabile approvato, riguarda le attività ammissibili.

4 - INIZIATIVE AGEVOLABILI

I programmi di penetrazione devono avere durata minima di dodici mesi e durata massima di 24 mesi, salvo proroga, su specifica motivata istanza a FILSE, di ulteriori sei mesi da formularsi prima della scadenza del periodo di cui sopra e devono avere come obiettivo la realizzazione di un insediamento durevole, cioè la costituzione di una presenza qualificata dell'impresa nel Paese di destinazione del programma. I programmi devono essere articolati in un insieme coordinato di azioni, di opere da realizzare e di interventi di natura promozionale.

I programmi debbono prevedere, a pena di inammissibilità, penetrazione commerciale in paesi extracomunitari. L'area geografica dovrà prevedere un paese di riferimento con la possibilità di prevedere altresì uno o più paesi di proiezione.

Le attività agevolabili debbono essere riconducibili alle seguenti tipologie:

- a) costituzione e funzionamento all'estero di rappresentanze permanenti (uffici o sale espositive, magazzini, show room, centri di assistenza, ecc.); realizzazione o ampliamento di insediamenti produttivi strettamente connessi alle attività oggetto del programma di penetrazione commerciale;
- b) studi e ricerche di mercato, elaborazioni di piani di penetrazione commerciale, consulenze amministrative, legali, fiscali strettamente finalizzate alla realizzazione del programma, registrazione di filiali ed uffici all'estero, certificazioni per audit doganali, registrazione di marchi e brevetti, ecc.;
- c) realizzazione di attività di supporto alla promozione delle esportazioni, ivi comprese azioni di comunicazione, road show, workshop, hostess ed interpretariato, pubblicità anche attraverso strumenti informatici;
- d) partecipazione a fiere internazionali.

Gli investimenti ammissibili non possono essere di importo inferiore a € 50.000,00.

I prestiti di cui al presente bando non possono essere concessi a fronte di progetti di imprese che, investendo all'estero, non prevedano il mantenimento sul territorio regionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive.

Sono ammissibili programmi avviati a far data dal 6 settembre 2007. Per data di avvio si assume quella del primo titolo di spesa relativo ad un'azione coerente con un Programma di penetrazione commerciale che abbia i requisiti previsti dal presente bando.

5 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) costi di locazione dell'unità locale interessata dall'investimento;
- b) acquisto di aree e/o locali complessivamente nel limite del 25% dell'investimento ammissibile;
- c) spese di ristrutturazione dell'unità locale interessata dall'investimento;
- d) spese di progettazione nel limite del 5% dell'importo delle spese per lavori edili di cui al punto c);
- e) costi di allestimento di aree e/o locali, acquisto di macchinari e beni strumentali (es. arredi e strumentazioni di nuova fabbricazione, infrastrutture tecniche, sale espositive ecc.);
- f) creazioni di campionari specifici non destinati alla vendita;
- g) servizi di trading;
- h) consulenze per la realizzazione delle iniziative agevolabili; esse non possono costituire attività autonomamente agevolabile, ma sono ammissibili come complemento funzionale di altre attività ammissibili.
- i) servizi e beni materiali per attività di marketing promozione e pubblicità;
- j) spese per partecipazione a fiere internazionali (quota di iscrizione all'evento, affitto delle aree espositive, allestimento dello stand incluso il trasporto a destinazione di materiali e prodotti – limitatamente alla merce campionaria ed esclusa la merce da porre in vendita – servizi di personale esterno utilizzato per la gestione dello stand, hostess ed interpretariato, viaggio e alloggio del personale dipendente utilizzato per la gestione dello stand);
- k) spese per risorse umane (personale dipendente e collaboratori autonomi) nei limiti dell'effettiva utilizzazione per lo svolgimento del programma ammesso – spesa ammessa fino al 25% dell'investimento ammissibile; sono escluse le retribuzioni premiali e le provvigioni.
- l) spese di trasferta e alloggio.

Le voci di spesa di cui sopra saranno ammesse limitatamente nella misura del 25% della spesa ammissibile qualora siano relative all'acquisto di beni destinati alla produzione e/o a opere edili realizzate in unità locali a destinazione d'uso produttivo;

Sono escluse le spese di trasporto in loco, le spese di vitto, telefoniche, l'acquisto di beni usati e le spese pagate in contanti e gli acquisti tramite leasing.

Non sono ammissibili le vetture, ad esclusione delle macchine operatrici, dei trattori stradali, degli autotreni, degli autocarri e dei veicoli immatricolati autocarro limitatamente a quelli individuabili come mezzi industriali o commerciali (es. pick-up, van e furgonati).

Tutte le spese sono considerate al netto di IVA e di ogni imposta e tassa, ove dovute.

Relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono pertanto ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.

Non sono ammissibili altresì le spese fatturate tra impresa richiedente ed impresa di diritto locale di cui la prima detiene almeno il 51%.

6 - REGIME DI AGEVOLAZIONE

Il fondo opera mediante la concessione di prestiti rimborsabili nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 dicembre 2006. Ai sensi del citato Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari (euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada); tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dell'obiettivo perseguito. Il tasso di interesse applicato alle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente bando è stabilito in 0,50 punti percentuali annui. Il prestito rimborsabile è concesso nella misura dell'80% dell'investimento ammissibile, e comunque nel limite massimo di € 250.000,00. In coerenza con il sopra citato regolamento, non sono ammessi aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete distributiva o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione. Non sono altresì ammessi aiuti per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Ai fini del presente bando non è ammesso il cumulo di contributi pubblici di qualsiasi genere per l'acquisto di beni e servizi oggetto del programma di investimento.

7 - DOMANDA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI

Le domande di prestito rimborsabile, compilate secondo il modello conforme allegato al presente bando (allegato 1) reperibile anche presso FILSE e scaricabile dal sito www.filse.it, devono essere indirizzate a:

FINANZIARIA LIGURE PER LO SVILUPPO ECONOMICO – FILSE SPA
Via Peschiera 16, 16122 Genova

Le domande devono essere trasmesse esclusivamente a mezzo lettera raccomandata. Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

DOMANDA DI ACCESSO AL FONDO DI ROTAZIONE
DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LR 28/2007

Le domande possono essere presentate dal 2 febbraio 2009 al 31 luglio 2009 incluso.

La domanda, indirizzata al gestore, deve essere prodotta in bollo, assolto secondo le vigenti disposizioni, corredata dalla prescritta documentazione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/consorzio richiedente ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del DPR 445/2000 e trasmessa unitamente a copia fotostatica di documento di identità valido del sottoscrittore.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria:

a) Allegato 1 alla domanda compilato integralmente nelle seguenti sezioni che lo compongono:

A – Dati del soggetto imprenditoriale richiedente unitamente a relazione sull'attività dell'impresa richiedente, con specifico riferimento all'attività di internazionalizzazione

B – Descrizione del programma di penetrazione commerciale strutturato per punti secondo lo schema seguente:

B1) Dati di sintesi del programma

B2) Dati di dettaglio del programma:

- presenza dell'impresa nel paese di realizzazione del programma e nei paesi di proiezione, con particolare riguardo ai principali prodotti o gruppi di prodotti venduti, alle strutture utilizzate, alle spese di penetrazione commerciale sostenute negli ultimi tre esercizi, tra cui quelle per la costituzione di eventuali strutture permanenti;
- motivazioni e obiettivi del programma anche in relazione alle potenzialità del singolo paese e alla situazione concorrenziale del rispettivo mercato, con l'indicazione dei principali prodotti o gruppi di prodotti da commercializzare, delle modalità di commercializzazione (marchio, canali di distribuzione, caratteristiche dei potenziali clienti, ecc.), nonché del fatturato previsto nei prossimi due esercizi;
- stima degli effetti economico-finanziari del programma;
- cronoprogramma espresso attraverso il grafico di Gantt predisposto

B3) Dati sul mantenimento sul territorio regionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive

C – Tabella riepilogativa dei costi preventivati.

b) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente per le società di capitali e i consorzi; copia dell'atto costitutivo per le società di persone;

c) Copia dei preventivi di spesa e/o fatture datati, intestati al richiedente, a prezzi unitari;

d) Planimetrie dei locali in scala adeguata;

- e) Per le società in contabilità ordinaria: copia dell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso ed approvato; per le società in contabilità semplificata: copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, con attestazione di avvenuta presentazione (ed in caso di invio telematico, comunicazione di avvenuto ricevimento) all'Agenzia delle Entrate. Nel caso di Consorzio, esso deve fornire i seguenti dati relativi alle imprese consorziate o raggruppate: denominazione o ragione sociale, sede legale, settore di attività, capitale sociale e numero di dipendenti ed ultimo bilancio approvato;
- f) In caso di concessione di contributo D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) la cui presentazione sarà subordinata a specifica richiesta di FILSE.

8 - ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

FILSE S.p.A. provvede ad effettuare l'istruttoria delle domande e decide in ordine alla concessione delle agevolazioni.

L'istruttoria viene effettuata con procedura a sportello. L'ordine cronologico delle domande viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà all'attribuzione dell'ordine cronologico sulla base del sorteggio in presenza di notaio.

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della LR 8/91, del regolamento attuativo n. 2/94 e, per quanto immediatamente applicabili, le norme di cui alla L. 15/2005.

Il responsabile del procedimento, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda, comunica al richiedente l'avvio del procedimento; alle domande irregolari o incomplete sarà assegnato, dal responsabile del procedimento, per il loro perfezionamento un termine perentorio di 15 giorni, trascorsi i quali la domanda sarà dichiarata inammissibile. Qualora nel corso dell'istruttoria si renda necessaria l'integrazione dei dati e delle informazioni fornite dal richiedente il responsabile del procedimento provvederà alla specifica richiesta assegnando un termine perentorio di 15 giorni trascorsi i quali il progetto verrà valutato sulla base della documentazione agli atti.

Le domande saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento sotto il profilo dell'ammissibilità formale e della conformità tecnica e sottoposte quindi ad una successiva istruttoria valutativa da parte di un apposito Comitato Tecnico.

Relativamente alla valutazione di ammissibilità formale saranno verificati:

- titolarità del soggetto richiedente;
- completezza della domanda e della documentazione obbligatoria allegata;
- limiti dimensionali, localizzazione, settore di attività.

I progetti saranno quindi sottoposti ad una analisi di conformità tecnica, per verificare il superamento dei seguenti criteri di ammissibilità, che devono essere tutti rispettati e garantiti:

- obiettivi del progetto: devono risultare coerenti con le finalità indicate dall'art. 10 della LR 28/2007;
- funzionalità dei costi: i costi devono essere coerenti con le iniziative agevolabili e funzionali all'economia del progetto;
- mantenimento sul territorio regionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive

L'istruttoria valutativa dei progetti ammissibili sotto il profilo formale e tecnico è affidata ad un Comitato Tecnico, composto da quattro membri esperti qualificati in materia, due dei quali, tra cui il Presidente, nominati da FILSE S.p.A., e due nominati dalla Regione.

La FILSE S.p.A. può avvalersi di esperti esterni di settore per la valutazione tecnica delle domande.

9 - EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

L'erogazione dell'aiuto rimborsabile sarà effettuata previo rilascio di fidejussioni bancarie o assicurative o rilasciate da Enti Pubblici o da Consorzi di garanzia collettiva fidi, finalizzate alla restituzione del prestito.

Una prima quota, pari al 50% del prestito potrà essere erogata su richiesta quale anticipo, al momento della sottoscrizione del contratto a fronte di polizza fidejussoria di pari importo oltre interessi e spese, redatta sul fac-simile di cui all'allegato 2. Il saldo, consolidato, è erogato a fronte dell'approvazione, da parte di FILSE S.p.A., della documentazione finale di spesa, e dietro presentazione di garanzia fidejussoria a concorrenza della quota capitale consolidata oltre interessi e spese, redatta sul fac-simile di cui all'allegato 3.

La polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipo del 50% sarà svincolata a seguito della consegna della garanzia fidejussoria a copertura della quota capitale consolidata oltre interessi e spese, di cui sopra.

La durata di rimborso è fissata in 16 semestri per gli investimenti connessi prevalentemente all'acquisto e alla ristrutturazione degli immobili e in 10 semestri nei restanti casi, ai quali può essere sommato un periodo di pre-ammortamento, non superiore a quello fissato per la realizzazione dell'investimento. La prima rata di ammortamento maturerà alla scadenza del semestre solare immediatamente successivo al compimento del periodo di preammortamento.

Il beneficiario dovrà presentare per la rendicontazione finale dell'investimento, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione dello stesso, la seguente documentazione:

- copia delle fatture e delle spese oggetto di investimento, adeguatamente documentate, corredate da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi degli art. 47 e 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., contenente l'elenco dettagliato riepilogativo delle fatture e delle spese ed attestante la conformità agli originali delle stesse, la regolarità fiscale e che la documentazione prodotta si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata, a fatture pagate a saldo al netto di

sconti, abbuoni e note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati; tutti i pagamenti devono essere adeguatamente documentati, non sono ammessi i pagamenti in contanti;

- documentazione relativa al pagamento delle risorse umane impiegate (cedolini, modelli cud, attestazione dei versamenti contributivi e dell'accantonamento del tfr, ecc...) e al pagamento delle spese non fatturabili;
- materiale fotografico sugli investimenti realizzati;
- documentazioni in formato cartaceo attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti e delle azioni del programma (a titolo esemplificativo: brochure, depliant, ecc...);
- relazione illustrativa sul programma realizzato, sui risultati ottenuti, sui costi sostenuti e sul grado di internazionalizzazione e rafforzamento della rete di commercializzazione estera raggiunto in seguito al programma realizzato;

I prestiti saranno assegnati fino a concorrenza delle somme disponibili. Le domande in lista d'attesa verranno finanziate con i rientri provenienti dalle imprese già finanziate.

10 - OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, RINUNCE E REVOCHE

Relativamente alla realizzazione dell'intervento, i beneficiari dei finanziamenti sono tenuti a conservare per 5 anni dalla data di completamento dell'investimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione originale delle spese sostenute e a richiedere la preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei contenuti del progetto di investimento. I beneficiari sono tenuti a fornire i dati relativi allo stato di avanzamento della spesa, ogni qualvolta verranno richiesti.

I beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento, devono darne immediata comunicazione a F.I.L.S.E. mediante lettera raccomandata e le somme erogate dovranno essere immediatamente restituite, maggiorate degli interessi legali decorrenti dalla data di erogazione. Le somme rese disponibili a fronte di rinunce potranno essere impiegate a favore delle domande risultate ammissibili ma non finanziate per mancanza di fondi.

I beneficiari dei contributi sono tenuti alla puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi in esso contenuti. Qualora il soggetto beneficiario non rispetti gli obiettivi previsti, F.I.L.S.E. provvederà alla revoca del finanziamento concesso nei modi di seguito indicati.

Qualora il soggetto beneficiario

- a) abbia sottoscritto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti risultati non veritieri;
- b) realizzi gli interventi per i quali è stato concesso il finanziamento in difformità rispetto a quanto indicato nel programma degli investimenti ammessi ovvero a quanto prescritto dal provvedimento di concessione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione in caso di modifica o integrazione del progetto, ovvero non li completi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione;
- c) non abbia conservato, per il periodo di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento, a disposizione degli organi di controllo, la documentazione originale delle spese sostenute.

in relazione all'entità di tali fattispecie F.I.L.S.E. provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento con il recupero di quanto in quel momento risulterà dovuto per capitale, interessi, al

tasso di interesse legale, computati dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione, eventuali spese ed ogni altro onere accessorio, fatta salva l'escussione delle garanzie prestate.

Non saranno comunque considerate ammissibili le spese per lavori edili e di progettazione qualora i beni cui queste si riferiscono non siano finiti, funzionali e funzionanti alla data stabilita per il completamento dell'investimento e sarà quindi integralmente revocata la parte di agevolazione ad esse relative.

Con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il prestito concesso può essere rideterminato, con recupero delle somme parzialmente revocate e dei relativi interessi calcolati come sopra, nel caso in cui in sede di rendicontazione definitiva o successivamente le spese revocate e non ammissibili risultino inferiori a quanto ammesso, nel loro complesso, per una percentuale inferiore al 40%; in caso di differenza maggiore il contributo sarà revocato totalmente. La rideterminazione avrà comunque luogo solo se sia stato il soggetto beneficiario a segnalare spontaneamente l'ipotesi di revoca. Se rilevata dagli organi di controllo, la revoca sarà totale.

Qualora il soggetto beneficiario:

- a) abbia ottenuto altre pubbliche agevolazioni sui beni e servizi oggetto del programma di investimenti;
- b) venga sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta) o liquidazione volontaria prima che sia decorso il termine di 3 anni decorrenti dalla data stabilita per il completamento dell'investimento;
- c) non mantenga sul territorio regionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive per almeno 3 anni decorrenti dalla data stabilita per il completamento dell'investimento;
- d) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme in materia contributiva, contrattuale e di sicurezza sul lavoro;
- e) non osservi le vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente;
- f) non presenti, entro il termine stabilito da F.I.L.S.E., che comunque non potrà essere inferiore a giorni 60 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, i D.U.R.C. ovvero negli stessi emergano irregolarità;
- g) non presenti, quand'anche sia stata prestata la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo, la garanzia fideiussoria sul rimborso di cui all'allegato 3 entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di F.I.L.S.E. con cui viene, a seguito della presentazione della documentazione finale di spesa, comunicata la somma erogabile;

F.I.L.S.E. provvederà senz'altro alla revoca totale del contributo, con obbligo per il beneficiario di restituire integralmente il capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione, eventuali spese ed ogni altro onere accessorio.

11 - CONTROLLI


La Regione e la FILSE S.p.A. possono effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state agevolate.

12 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è FILSE S.p.A.



REGIONE LIGURIA



**PRESTITI RIMBORSABILI
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI
DI PENETRAZIONE COMMERCIALE ALL'ESTERO**

(Legge Regionale 28/2007 art. 10)

Intervento agevolativo soggetto alla norma "de minimis"
di cui al Regolamento CE n. 1998/2006 pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea - GUUE – del 28.12.2006

MODULO DI DOMANDA DI FINANZIAMENTO

Spett.le FILSE S.p.A.
Via Peschiera 16, 16122 Genova

Domanda di accesso al fondo di rotazione costituito per la realizzazione di un programma di penetrazione commerciale ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 28/2007

Il sottoscritto nato a Il codice fiscale
....., in qualità di legale rappresentante di
a) impresa
b) Consorzio di imprese / società consortile
Sede (indirizzo):
n. telefono: n. fax:
Codice fiscale: Partita IVA:
Codici ATECO 2002: (codice dell'attività prevalente da ultimo esercizio approvato) :
PREMESSO

Che l'impresa, eleggendo a tal fine specifico domicilio speciale ai sensi dell'art. 47 cod. civ., richiede espressamente che ogni comunicazione, richiesta (telefonica e postale) o notifica relativa alla presente domanda, nonché al conseguente procedimento, venga obbligatoriamente effettuata, anche ai sensi dell'art. 141 c.p.c., presso lo studio del _____
Via _____ num. _____.

(l'elezione a domicilio è facoltativa).

E che dichiara che l'interlocutore esclusivo per i rapporti con la F.I.L.S.E., oltre al legale rappresentante, per l'istruttoria della domanda è il sig./sig.ra _____ tel. _____
fax _____ e-mail _____
(allegare fotocopia di documento di identità).

Consapevole che la presentazione della presente domanda comporta l'accettazione della disciplina prevista dal bando attuativo

CHIEDE UN PRESTITO RIMBORSABILE

- per un importo _____ di euro:
- a fronte di un programma di penetrazione commerciale dell'importo complessivo di euro
..... da realizzare nel seguente paese:
con proiezioni in:

A TAL FINE SOTTOSCRIVE I SEGUENTI OBBLIGHI

- di eseguire l'intervento in modo puntuale e completo conformemente al preventivo presentato ed agli obiettivi in esso contenuti;
- di conservare a disposizione degli organi di controllo la documentazione originale delle spese sostenute;
- di richiedere la preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei contenuti del progetto di investimento;
- di fornire, ogni qualvolta verranno richiesti, i dati relativi allo stato di avanzamento della spesa;
- di inviare immediata comunicazione al gestore mediante lettera raccomandata qualora intenda rinunciare al finanziamento

AUTORIZZA

Fin da ora FILSE S.p.A. e, per quanto espressamente previsto dal bando, la Regione Liguria

- ad effettuare tutte le indagini tecniche ed amministrative ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo l'eventuale concessione dell'agevolazione richiesta e l'erogazione della stessa, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni pertinenti aggiuntive rispetto a quelle espressamente previste dal presente bando;
- in relazione a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (legge in materia di "privacy"), ad effettuare il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda ed in ogni suo allegato, ed in particolare ad utilizzare gli stessi per l'invio di comunicazioni inerenti le finalità del programma ed all'elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione del programma medesimo.

DICHIARA

- che è a conoscenza delle condizioni, limitazioni e divieti comunitari, nazionali e del presente bando;
- che l'impresa opera nel pieno rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e sulla salvaguardia dell'ambiente;

DICHIARA INOLTRE
(AI SENSI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 445/2000)

- 1) che l'impresa non ha ottenuto altre pubbliche agevolazioni sui beni e servizi oggetto del programma di investimento;
- 2) che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposta a fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- 3) che l'impresa non è nella condizione di impresa in difficoltà secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02 pubblicata sulla GUUE del 1° ottobre 2004;
- 4) che l'impresa richiedente, essendo a conoscenza della norma comunitaria "de minimis" secondo cui il complesso delle agevolazioni finanziarie (aiuti) a favore di ogni singola impresa non può eccedere il limite massimo di euro 200.000,00 (euro 100.000,00 per le imprese attive nel settore del trasporto su strada) per tre esercizi finanziari:

- non ha usufruito nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di agevolazioni soggette alla suddetta norma "de minimis"
- ha usufruito nell'esercizio finanziario in corso, nonché nei due esercizi finanziari precedenti, delle seguenti agevolazioni soggette alla suddetta norma "de minimis":

data di concessione importo

data di concessione importo

data di concessione importo

Dichiara altresì di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
(timbro della richiedente e firma)

(allegare fotocopia del documento di identità valido del legale rappresentante)

ALLEGATO 1

Sezioni costituenti l'allegato 1:

(A) Dati del soggetto imprenditoriale richiedente e relazione sull'attività dell'impresa richiedente, con specifico riferimento all'attività di internazionalizzazione

(B) Descrizione del Programma

(C) Tabella riepilogativa dei costi preventivati

A. DATI DEL SOGGETTO IMPRENDITORIALE RICHIEDENTE e RELAZIONE**A.1 Compagine sociale - Partecipanti e quote**

Generalità/Denominazione/Ragione Sociale	Partecipazione %

A.2 Dati riferiti all'ultimo esercizio approvato

Anno di riferimento	
Numero dei dipendenti a libro matricola	
Fatturato annuo	
Fatturato estero (% su fatturato annuo)	

A.3 Dimensioni (barrare):

l'impresa appartiene alla categoria delle

- microimprese
 piccole imprese
 medie imprese

(PMI), così come definite dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005 (allegato 3) di adeguamento dei criteri di individuazione delle PMI alla disciplina comunitaria (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE).

Gestione tramite trader locale:

nominativo/denominazione o ragione sociale:

sede (indirizzo):

n. telefono: _____ n. fax: _____

- modalità operative del trader, caratteristiche gestionali e suoi rapporti con la richiedente:

B. 2 DATI DI DETTAGLIO

- presenza dell'impresa nel paese di realizzazione del programma e nei paesi di proiezione, con particolare riguardo ai principali prodotti o gruppi di prodotti venduti, alle strutture utilizzate, alle spese di penetrazione commerciale recentemente sostenute tra cui quelle per la costituzione di eventuali strutture permanenti;

- motivazioni e obiettivi del programma anche in relazione alle potenzialità del singolo paese e alla situazione concorrenziale del rispettivo mercato, con l'indicazione dei principali prodotti o gruppi di prodotti da commercializzare, delle modalità di commercializzazione (marchio, canali di distribuzione, caratteristiche dei potenziali clienti, ecc.), nonché del fatturato previsto nei prossimi due esercizi;

- stima degli effetti economico-finanziari del programma.

B.3 MANTENIMENTO SUL TERRITORIO REGIONALE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, SVILUPPO, DIREZIONE COMMERCIALE, NONCHE' DI UNA PARTE SOSTANZIALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicare di seguito ogni elemento ritenuto utile a documentare che il progetto di penetrazione commerciale prevede il mantenimento sul territorio regionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive

f) creazioni di campionari specifici non destinati alla vendita;

PREVENTIVO	Importo

g) servizi di trading;

PREVENTIVO	Importo

h) consulenze per la realizzazione delle iniziative agevolabili;

PREVENTIVO	Importo

i) servizi e beni materiali per attività di marketing promozione e pubblicità;

PREVENTIVO	Importo

j) spese per partecipazione a fiere internazionali (quota di iscrizione all'evento, affitto delle aree espositive, allestimento dello stand incluso il trasporto a destinazione di materiali e prodotti – limitatamente alla merce campionaria ed esclusa la merce da porre in vendita – servizi di personale esterno utilizzato per la gestione dello stand, hostess ed interpretariato, viaggio e alloggio del personale dipendente utilizzato per la gestione dello stand);

PREVENTIVO	Importo

TABELLA RIEPILOGATIVA

VOCI DI SPESA	Subtotale dei preventivi
a) costi di locazione dell'unità locale interessata dall'investimento;	
b) acquisto di aree e/o locali complessivamente nel limite del 25% dell'investimento ammissibile;	
c) spese di ristrutturazione dell'unità locale interessata dall'investimento;	
d) spese di progettazione nel limite del 5% dell'importo delle spese per lavori edili di cui al punto c);	
e) costi di allestimento di aree e/o locali, acquisto di macchinari e beni strumentali (es. arredi e strumentazioni di nuova fabbricazione, infrastrutture tecniche, sale espositive ecc.)	
f) creazioni di campionari specifici non destinati alla vendita;	
g) servizi di trading;	
h) consulenze per la realizzazione delle iniziative agevolabili; esse non possono costituire attività autonomamente agevolabile, ma sono ammissibili come complemento funzionale di altre attività ammissibili.	
i) servizi e beni materiali per attività di marketing promozione e pubblicità;	
j) spese per partecipazione a fiere internazionali (quota di iscrizione all'evento, affitto delle aree espositive, allestimento dello stand incluso il trasporto a destinazione di materiali e prodotti – limitatamente alla merce campionaria ed esclusa la merce da porre in vendita – servizi di personale esterno utilizzato per la gestione dello stand, hostess ed interpretariato, viaggio e alloggio del personale dipendente utilizzato per la gestione dello stand);	
k) spese per risorse umane (personale dipendente e collaboratori autonomi) nei limiti dell'effettiva utilizzazione per lo svolgimento del programma ammesso – spesa ammessa fino al 25% dell'investimento ammissibile; sono escluse le retribuzioni premiali e le provvigioni.	
l) spese di trasferta e alloggio.	
	TOTALE €

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....
 (timbro della richiedente e firma)

ALLEGATO 2**FAC-SIMILE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DELL'ANTICIPO****CARTA INTESTATA DELLA BANCA/ASSICURAZIONE**

Spett.le
 F.I.L.S.E. S.p.A.
 Via Peschiera 16
 16122 Genova

Oggetto: Fidejussione n.

PREMESSO CHE:

- in data F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata F.I.L.S.E.) ha concesso a (di seguito denominata "impresa") con sede in un finanziamento pari ad Euro (in lettere.....) ai sensi della D.G.R. Liguria n....., che la scrivente dichiara di conoscere;
- il finanziamento precitato è finalizzato alla realizzazione degli investimenti indicati nella richiesta presentata a F.I.L.S.E. dall'impresa, illustrati nei documenti allegati alla richiesta stessa e ritenuti ammissibili dalla F.I.L.S.E. per Euro
- l'impresa si è impegnata a completare il precitato investimento entro il termine del, eventualmente prorogabile al
- il contratto di finanziamento agevolato è stato stipulato in data e di esso la scrivente ha preso visione ed accetta il contenuto;
- l'impresa ha richiesto a F.I.L.S.E. l'anticipazione dell'erogazione del 50% della somma del finanziamento a prescindere dalla presentazione della documentazione di spesa, previo rilascio di apposita fideiussione bancaria/assicurativa a garanzia della restituzione totale o parziale dell'anticipazione erogata, oltre interessi come da contratto e spese, per il caso di mancato adempimento degli obblighi assunti dall'impresa concessionaria dell'agevolazione e conseguente rinuncia, revoca, risoluzione ovvero per il caso di decadenza dal beneficio del termine;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta società/banca iscritta all'Albo dei gruppi bancari / autorizzata all'esercizio delle assicurazioni – ramo cauzioni con Decreto del Ministero dell'Industria del, con sede in....., via, capitale sociale di Euro....., interamente versato, codice fiscale n., iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di al n....., in persona di nato a, il, nella qualità di, con la presente polizza, alle condizioni che seguono, si costituisce fideiussore della Contraente, che accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con quest'ultima solidamente tenuta a favore della F.I.L.S.E. per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa di Euro..... (Euro) oltre interessi come da contratto e spese per il caso in cui la Contraente fosse tenuta a restituire tutto o in parte l'importo dell'anticipazione a seguito di rinuncia, revoca, risoluzione o decadenza dal beneficio del termine.

1. La scrivente società/banca si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla F.I.L.S.E. l'importo che sarà indicato da quest'ultima come dovuto a titolo di capitale, maggiorato degli interessi come da contratto e delle spese, entro dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta di F.I.L.S.E..
2. La sottoscritta si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta, esclusa e rimossa ogni e qualsivoglia eccezione, incluse quelle di cui all'art. 1495 del Codice Civile, anche nell'eventualità di contestazione od opposizione proposta dalla Contraente o da altri soggetti comunque interessati;
3. La presente garanzia fideiussoria ha validità fino al momento della liberazione del Contraente attraverso la consegna alla società/banca dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte della F.I.L.S.E.;
4. La società/banca rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, valendo ed intendendo restare obbligata in solido con la Contraente e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile, intendendo espressamente derogarvi.

La garanzia opera per l'intero importo garantito, oltre interessi e spese, anche in caso di invalidità del contratto, di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti nonché nel caso in cui il debitore principale sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta, concordato fallimentare, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o comunque a procedure concorsuali ovvero sia posto in liquidazione volontaria e sciolto.

Il garante non potrà esercitare il diritto di surroga o regresso nei confronti del debitore principale e di altri garanti sino a quando ogni ragione di credito di F.I.L.S.E. non sia stata estinta e posterga ogni proprio credito a quello della F.I.L.S.E. sino a che quest'ultima non sia stata integralmente soddisfatta.

In caso di più garanti, le obbligazioni assunte dal garante si intendono costituite con vincolo solidale e indivisibile anche con gli altri eventuali garanti ed il Fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa, anche per remissione o per transazione da parte di F.I.L.S.E..

Il Contraente

Il Fideiussore

Il beneficiario

ALLEGATO 3**FAC-SIMILE DI POLIZZA FIDEJUSSORIA A GARANZIA DEL RIMBORSO****CARTA INTESTATA DELLA BANCA**

Spett.le
 F.I.L.S.E. S.p.A.
 Via Peschiera 16
 16122 Genova

Oggetto: Fidejussione n.

Premesso che:

- in data F.I.L.S.E. S.p.A. (di seguito denominata F.I.L.S.E.) ha concesso a con sede in ai sensi della D.G.R. Liguria n., che la scrivente dichiara di conoscere, un finanziamento per un importo complessivo di Euro (Euro) utilizzabile con le seguenti modalità:
 - tasso applicato: 0,5%
 - durata complessiva del finanziamento: n. semestri;
 - periodo di preammortamento: n. semestri;
 - modalità di pagamento: rate semestrali posticipate costanti di Euro
 - prima rata scadente il
 - ultima rata scadente il
- il contratto di finanziamento agevolato è stato stipulato in data e di esso la scrivente ha preso visione ed accetta il contenuto;
- la (di seguito denominata "debitore principale") si è impegnata a far rilasciare da primaria Banca, a favore di F.I.L.S.E., fideiussione bancaria, a garanzia delle rate di cui sopra e comunque della restituzione di tutto quanto dovuto a F.I.L.S.E. in relazione al predetto finanziamento agevolato;

tutto ciò premesso

la sottoscritta iscritta all'Albo dei gruppi bancari, con sede in via capitale sociale di Euro interamente versato, codice fiscale n. iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di al n. in persona di nato a il nella qualità di dichiara di costituirsi, come effettivamente si costituisce, fideiussore solidale nei confronti di F.I.L.S.E., a garanzia della restituzione di tutto quanto ad essa dovuto dal debitore principale, il quale accetta per se, i propri eredi ed aventi causa, in relazione al finanziamento agevolato di cui alle premesse ed anche in caso di rinuncia, revoca, risoluzione o decadenza dal beneficio del termine, o a qualsivoglia altro titolo, sino alla concorrenza della somma di Euro (Euro) maggiorata degli interessi come da contratto e spese.

Resta inteso che la sottoscritta Banca, si impegna sin d'ora a versare a F.I.L.S.E. l'importo che F.I.L.S.E. stessa le indicherà come dovuto in relazione alla presente, senza preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., esclusa e rimossa sin d'ora ogni e qualsivoglia eccezione, incluse quelle di cui all'art. 1495 c.c., e nonostante qualsiasi contestazione ed opposizione da parte del debitore principale o di terzi.

La sottoscritta Banca dovrà provvedere a versare a F.I.L.S.E. l'importo che quest'ultima dichiarerà come dovuto entro 10 giorni dalla richiesta scritta.

Ogni pagamento richiesto da F.I.L.S.E. alla sottoscritta Banca sarà eseguito tramite bonifico sul conto intestato a F.I.L.S.E. presso la Banca indicata da F.I.L.S.E. stessa.

La garante rinuncia irrevocabilmente ad eccepire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c., intendendo espressamente derogarvi.

La presente fideiussione ha validità fino al momento della liberazione del fideiussore, che avverrà mediante consegna dell'originale della polizza con annotazione di svincolo da parte di F.I.L.S.E..

La garanzia opera per l'intero importo garantito, oltre interessi e spese, anche in caso di invalidità del contratto, di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti nonché nel caso in cui il debitore principale sia sottoposto a fallimento, liquidazione coatta, concordato fallimentare, concordato preventivo, amministrazione straordinaria, amministrazione controllata o comunque a procedure concorsuali ovvero sia posto in liquidazione volontaria e sciolto.

Il garante non potrà esercitare il diritto di surroga o regresso nei confronti del debitore principale e di altri garanti sino a quando ogni ragione di credito di F.I.L.S.E. non sia stata estinta e posterga ogni proprio o credito a quello della F.I.L.S.E. sino a che quest'ultima non sia stata integralmente soddisfatta.

In caso di più garanti, le obbligazioni assunte dal garante si intendono costituite con vincolo solidale e indivisibile anche con gli altri eventuali garanti ed il Fideiussore risponde per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa, anche per remissione o per transazione da parte di F.I.L.S.E..

Distinti saluti,

Il Contraente

Il beneficiario

Il Fideiussore

ALLEGATO 4**FAC-SIMILE CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO AGEVOLATO**

ai sensi del Bando Attuativo dell'Art. 10 della L.R. 28/2007 – Fondo di Rotazione per Programmi di Penetrazione Commerciale

Scrittura Privata

Con la presente scrittura privata redatta in triplice originale tra:

- la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., con sede in Via Peschiera 16, 16122 Genova, iscritta nell'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, ed in particolare nell'apposita sezione prevista dall'art. 113 del D.to Leg.vo n. 385/93, C.F. e partita IVA n. 00616030102, capitale sociale Euro 22.612.332,60, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 31217, di seguito denominata "FI.L.S.E.", in persona di, il, nella qualità di, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata della FI.L.S.E.;
 - e
 - l'impresa, con sede in n., C.F. e partita IVA, capitale sociale Euro....., iscritta nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di al n., in seguito denominata "impresa", in persona di....., nato a....., il..... C.F. nella qualità di, domiciliato presso la sede dell'impresa sopra menzionata;
- premessi che
- ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 28 del 13 agosto 2007, relativa agli "Interventi regionali in materia di internazionalizzazione delle produzioni liguri", la Regione Liguria ha istituito il "Fondo di rotazione per programmi di penetrazione commerciale" quale strumento destinato alla concessione, a favore di pmi liguri, di finanziamenti per spese sostenute per programmi di penetrazione commerciale finalizzati alla realizzazione di insediamenti commerciali sui mercati esteri e relativi insediamenti produttivi, purché non costituenti delocalizzazione produttiva;
 - Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1537 del 14 dicembre 2007 il "Fondo" è stato costituito presso la FILSE S.p.A.;
 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 c. 4 della LR 28/2007, i rapporti tra la Regione Liguria e FILSE S.p.A. sono disciplinati attraverso apposita convenzione, sottoscritta da ambo le parti in data 15 gennaio 2008;
 - con D.G.R. n° ---- del ----- è stato approvato il bando attuativo del Fondo di Rotazione per Programmi di Penetrazione Commerciale;
 - l'impresa, in data, ha presentato alla FI.L.S.E. richiesta di finanziamento per Euro ... ai sensi del Fondo predetto;
 - la FI.L.S.E. ha inserito tale richiesta nella graduatoria con ordine cronologico n°___ sulla base delle istanze spedite il giorno _____ e del sorteggio previsto al punto ____ del bando, come da verbale del _____, redatto dal Notaio per atto pubblico e pubblicato sul B.U.R.L del _____;
 - la FI.L.S.E. ha esaminato tale richiesta e la documentazione presentata a corredo, addivenendo alla decisione di accogliere la domanda stessa, inserita nella precitata graduatoria nella posizione n.... , ed è stato contestualmente concesso un finanziamento per l'importo di Euro

tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto

tra la FI.L.S.E. e l'impresa viene stipulato il seguente contratto di finanziamento, con l'intesa che esso sarà regolato dalle norme del Codice Civile, dell'Art. 10 della L.R. 28/2007 e dal bando attuativo del Fondo di Rotazione per Programmi di Penetrazione Commerciale e s. m. e i. nonché dalle pattuizioni sotto indicate, comprese le condizioni generali che, firmate dalle parti, si allegano al presente atto, sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

ART. 1

La FI.L.S.E. concede all'impresa, che accetta, un finanziamento di Euro (.....), in denaro, regolato dalle norme, prescrizioni e pattuizioni tutte indicate nelle premesse, che i contraenti dichiarano di avere letto integralmente prima d'ora e di accettare complessivamente e singolarmente.

Il presente finanziamento è finalizzato alla realizzazione degli investimenti indicati nella relativa richiesta presentata dall'impresa, illustrati nei documenti allegati alla richiesta stessa e nelle successive integrazioni, investimenti ritenuti ammissibili dalla FI.L.S.E. per Euro, con decisione n. ... del

ART. 2

L'importo del finanziamento è prelevabile, in un'unica soluzione, dall'impresa, su richiesta di questa, secondo le modalità previste al punto 9 del bando, sopra citato. E' possibile altresì ottenere quale anticipo una quota pari al 50% del contributo, su istanza dell'impresa secondo le modalità previste al punto 9 del bando.

La durata complessiva del finanziamento viene stabilita in semestri, ai quali può essere sommato un periodo di preammortamento, produttivo di interessi, non superiore a quello fissato per la realizzazione dell'investimento.

L'impresa per sé, successori ed aventi causa, solidalmente e indivisibilmente tra tutti, anche con rinuncia ad ogni eventuale surroga occasionata da qualsiasi pagamento derivante o inerente al presente contratto, si obbliga in ragione della provvista utilizzata per il presente finanziamento a rimborsare alla FI.L.S.E. il finanziamento in rate semestrali posticipate, scadenti il 30/06 e il 31/12 di ciascun anno, secondo il piano di rimborso che si allega al presente atto sotto la lettera B, e che potrà essere modificato nel rispetto delle norme previste dal bando, anche in relazione alla provvista effettivamente utilizzata per il completamento dell'investimento.

La prima rata di ammortamento maturerà alla scadenza del semestre solare immediatamente successivo al compimento del periodo di preammortamento rappresentato da due semestri (o quattro a seconda della durata dell'investimento).

L'impresa, all'atto dell'ultima erogazione, rilascerà regolare quietanza con specifico riconoscimento di debito per l'importo complessivo del finanziamento ricevuto.

Decorso il termine ultimo per il completamento dell'investimento, fissato al punto 4 del bando, qualora non sia stato possibile per la FI.L.S.E., per fatti dipendenti dall'impresa, addivenire alla erogazione totale del finanziamento, la FI.L.S.E. si riserva la facoltà o di ritenere risolto il presente contratto, con tutte le conseguenze al riguardo pattuite e comunque previste dalle diverse normative che regolano il contratto stesso, o di ridefinire il piano di ammortamento sulla base degli investimenti realmente effettuati.

Il finanziamento è concesso a tasso di interesse 0,5%.

ART. 3

A garanzia dell'anticipo del 50% nonché degli interessi e delle spese l'impresa rilascia, contestualmente alla stipula del presente contratto, idonea garanzia fideiussoria a favore della FI.L.S.E., a firma diC.F..... con sede in....., dell'importo di € Tale fideiussione garantisce la restituzione di tutto quanto dovuto a F.I.L.S.E. a titolo di capitale, interessi e spese in relazione all'anticipo in ogni ipotesi di revoca dell'agevolazione, risoluzione, rinuncia o decadenza dal beneficio del termine. Sarà svincolabile solo a seguito della consegna della fideiussione di cui al comma seguente.

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto e dagli atti connessi e conseguenti, l'impresa si impegna in sede di saldo a rilasciare a favore della FI.L.S.E. idonea garanzia fideiussoria, al cui rilascio è subordinata l'erogazione del presente finanziamento o comunque del saldo in caso di anticipo del 50 %. Tale fideiussione garantisce la restituzione di tutto quanto dovuto a F.I.L.S.E. a titolo di capitale, interessi e spese in relazione alle somme tutte erogate, anche in caso di revoca dell'agevolazione, risoluzione, rinuncia o decadenza dal beneficio del termine nonché a qualsivoglia altro titolo.

I garanti devono impegnarsi a pagare immediatamente a FI.L.S.E. a semplice richiesta scritta, esclusa ogni e qualsivoglia eccezione, incluse quelle di cui all'art. 1945 C.C., anche in caso di opposizione del debitore o di terzi. Dovrà inoltre essere prevista espressa deroga all'art. 1957 C.C., e non dovranno essere previsti termini di scadenza, dovendo i diritti derivanti a FI.L.S.E. dalle fideiussioni restare integri sino a totale estinzione del credito nei confronti del debitore, potendosi intendere i garanti liberati solo a seguito di espressa dichiarazione in tal senso da parte di FI.L.S.E..

Le fideiussioni, per poter essere accettate, devono essere conformi ai modelli di cui all'allegato 2 (in caso di anticipazione del 50 %) e di cui all'allegato 3 del bando.

ART 4

L'impresa si dichiara consapevole:

- che per la realizzazione degli investimenti ammessi al finanziamento di cui al presente atto non possono essere concesse altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali;

ART. 5

Fatto salvo quanto previsto al successivo ART. 6 ed al punto C) delle condizioni generali del contratto, ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e degli atti ad esso connessi e conseguenti, non pagata entro i quindici giorni successivi alla scadenza pattuita produrrà gli interessi di mora in ragione del tasso legale vigente, senza bisogno di costituzione in mora.

ART. 6

Relativamente alla realizzazione dell'intervento, l'impresa è tenuta a conservare per 5 anni dalla data di completamento dell'investimento a disposizione degli organi di controllo la documentazione originale delle spese sostenute e a richiedere la preventiva autorizzazione nel caso di eventuali variazioni o modifiche nei contenuti del progetto di investimento. L'impresa è tenuta a fornire i dati relativi allo stato di avanzamento della spesa, ogni qualvolta verranno richiesti.

L'impresa, qualora intenda rinunciare al finanziamento, deve darne immediata comunicazione a F.I.L.S.E. mediante lettera raccomandata e le somme erogate dovranno essere immediatamente restituite, maggiorate degli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di erogazione.

L'impresa è tenuta alla puntuale e completa esecuzione dell'intervento conformemente al preventivo presentato e agli obiettivi in esso contenuti. Qualora l'impresa non rispetti gli obiettivi previsti, F.I.L.S.E. provvederà alla revoca del finanziamento concesso nei modi di seguito indicati.

Qualora l'impresa:

- a) abbia sottoscritto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti risultati non veritieri;
- b) realizzi gli interventi per i quali è stato concesso il finanziamento in difformità rispetto a quanto indicato nel programma degli investimenti ammessi ovvero a quanto prescritto dal provvedimento di concessione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione in caso di modifica o integrazione del progetto, ovvero non li completi entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione;
- c) non abbia conservato, per il periodo di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento, a disposizione degli organi di controllo, la documentazione originale delle spese sostenute.

in relazione all'entità di tali fattispecie F.I.L.S.E. provvederà alla revoca totale o parziale del finanziamento con il recupero di quanto in quel momento risulterà dovuto per capitale, interessi (al tasso di interesse legale) computati dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione, eventuali spese ed ogni altro onere accessorio, fatta salva l'escussione delle garanzie prestate.

Non saranno comunque considerate ammissibili le spese per lavori edili e di progettazione qualora i beni cui queste si riferiscono non siano finiti, funzionali e funzionanti alla data stabilita per il completamento dell'investimento e sarà quindi integralmente revocata la parte di agevolazione ad esse relative.

Con riferimento alle ipotesi di cui sopra, il prestito concesso può essere rideterminato, con recupero delle somme parzialmente revocate e dei relativi interessi calcolati come sopra, nel caso in cui in sede di rendicontazione definitiva o successivamente le spese revocate e non ammissibili risultino inferiori a quanto ammesso, nel loro complesso, per una percentuale inferiore al 40%; in caso di differenza maggiore il contributo sarà revocato totalmente. La rideterminazione avrà comunque luogo solo se sia stata l'impresa a segnalare spontaneamente l'ipotesi di revoca. Se rilevata dagli organi di controllo, la revoca sarà totale.

Qualora l'impresa:

- a) abbia ottenuto altre pubbliche agevolazioni sui beni e servizi oggetto del programma di investimenti;
- b) venga sottoposto a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta) o a liquidazione volontaria prima che sia decorso il termine di 3 anni decorrenti dalla data stabilita per il completamento dell'investimento;
- c) non mantenga sul territorio regionale le attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché una parte sostanziale delle attività produttive per almeno 3 anni decorrenti dalla data stabilita per il completamento dell'investimento;
- d) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme in materia contributiva, contrattuale e di sicurezza sul lavoro;
- e) non osservi le vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente;
- f) non presenti, entro il termine stabilito da F.I.L.S.E., che comunque non potrà essere inferiore a giorni 60 decorrenti dalla data di ricezione della richiesta, i D.U.R.C. ovvero negli stessi emergano irregolarità;
- g) non presenti, quand'anche sia stata prestata la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo, la garanzia fideiussoria di cui all'allegato 3 entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di F.I.L.S.E. con cui viene, a seguito della presentazione della documentazione finale di spesa, comunicata la somma erogabile;

F.I.L.S.E. provvederà senz'altro alla revoca totale del contributo, con obbligo per l'impresa stessa di restituire integralmente il capitale erogato oltre interessi al tasso legale dalla data di erogazione fino alla data di effettiva restituzione, eventuali spese ed ogni altro onere accessorio.

Per ogni effetto contrattuale, come per qualsiasi giudizio, le parti contraenti eleggono il proprio domicilio: quanto alla FI.L.S.E. presso la sede sociale in Genova, Via Peschiera 16, e quanto all'impresa, presso la residenza dichiarata nel presente atto e, in difetto, presso la segreteria del Comune della propria attuale sede legale.

ART. 8

Tutte le spese derivanti dalla stipula e dalla applicazione del presente atto sono a carico dell'impresa, comprese quelle relative alla registrazione del presente atto, che è soggetto ad imposta fissa di registro, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, giacché il presente mutuo rientra nell'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, a norma dell'art. 10 del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Sono inoltre a carico dell'impresa eventuali spese legali, in ogni loro voce, relative all'ottenimento del rispetto da parte dell'impresa degli obblighi di cui al presente atto.

.....
(.....)
(.....)

FI.L.S.E. S.p.A.
(.....)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. l'impresa dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: ART. 2: erogazione, durata, rimborso, preammortamento, ammortamento, modifica piano di rimborso, risoluzione o ridefinizione del piano di ammortamento, tasso d'interesse; ART. 3 garanzie; ART. 4 divieto di cumulo; ART. 5 interessi; ART. 6 obblighi del beneficiario e revoche:

Dichiara inoltre di approvare specificamente i patti e le condizioni di cui alle seguenti lettere delle condizioni generali di cui alle Condizioni Generali del Contratto:

- C) interessi;
- D) limitazione alla proponibilità di eccezioni e imputazione dei pagamenti;
- E) 2) assicurazione beni dati in garanzia e vincolo polizze;
- G) 1) limitazione alla proponibilità delle eccezioni; 2) validità della garanzia anche in caso dell'invalidità dell'obbligazione principale; 4) rinuncia al regresso o surroga; 6) autonomia ed astrattezza delle garanzie; 9) riduzione, restrizione e sostituzione delle garanzie; 10) responsabilità solidale ai fini fideiussori; 11) deroga all'art. 1957 C.C.;
- H) decadenza del beneficio del termine e casi di risoluzione ex art. 1456 C.C.;
- I) somme depositate presso FI.L.S.E.
- L) divieto di cessione o delegazione;
- P) Foro competente;
- R) tutela della privacy.

Letto, confermato e sottoscritto in ogni singola pagina, allegati compresi, in Genova il.....

.....
(.....)
(.....)

FI.L.S.E. S.p.A.
(.....)

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

A

L'Impresa conferma la verità delle comunicazioni fatte e della documentazione presentata alla FI.L.S.E. e in particolare dello stato attivo e passivo, del conto economico, dell'elenco dei beni aziendali e di quella relativa alla sua appartenenza alla categoria della media e piccola impresa, quali definite dalle vigenti disposizioni dell'U.E.

B

La FI.L.S.E., in via eccezionale e a suo insindacabile giudizio, potrà consentire proroghe dei termini di rimborso e di presentazione della documentazione di investimento entro i limiti massimi stabiliti dalle norme che regolano la concessione dei finanziamenti di cui trattasi. Poiché la somma concessa è prelevabile anche per tranches durante il corso dei lavori, l'accertamento dello stato degli stessi, nonché la determinazione della misura e delle modalità delle erogazioni saranno riservati al criterio esclusivo della FI.L.S.E., che in corso d'opera, avrà diritto di eseguire o fare eseguire i controlli degli stati di avanzamento e della conformità delle opere eseguite alle disposizioni di legge alla Legge, agli strumenti urbanistici ed al progetto.

C

Nel caso di decadenza dal beneficio del termine, revoca, risoluzione del contratto o di procedure concorsuali a carico dell'Impresa, decorrerà di pieno diritto a favore della FI.L.S.E., sulle rispettive somme, a decorrere dalla data di erogazione, l'interesse pari al tasso legale.

Fermo restando in ogni caso l'obbligo per l'Impresa di corrispondere le rate, alle scadenze stabilite in contratto, in occasione di ciascuna scadenza di rata la FI.L.S.E. invierà all'impresa, al domicilio indicato in contratto od a quelle successivamente comunicato, un avviso di scadenza.

La mancata o ritardata ricezione dell'avviso non potrà comunque essere addotta a giustificazione del mancato o ritardato pagamento della rata, restando in ogni caso dovuti gli interessi di mora dalla data di scadenza a quella di effettivo pagamento, se il ritardo nel pagamento supera i 15 giorni.

D

I pagamenti delle somme dovute in dipendenza del contratto di finanziamento dovranno essere fatti alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico FI.L.S.E. S.p.A. ed essere eseguiti mediante accredito sul c/corrente n° _____ cod. ABI _____ cod. CAB _____ CIN _____ cod. IBAN _____ aperto presso la _____ presso la Banca _____.

Nessuna eccezione alla richiesta di pagamento di quanto dovuto a favore della FI.L.S.E. potrà essere opposta dall'Impresa se non dopo aver effettuato il pagamento stesso.

Qualunque somma pagata dall'impresa o per conto della stessa alla FI.L.S.E. sempreché quest'ultima non ritenga opportuno procedere diversamente, dovrà, di preferenza, essere imputata prima al pagamento delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziarie anche irripetibili, nonché al rimborso dei premi di assicurazione e di quant'altro fosse stato pagato da essa FI.L.S.E. per conto del debitore, poi a regolamento degli interessi di mora, indi delle rate arretrate ed infine alla restituzione anticipata dell'importo finanziato.

La FI.L.S.E. avrà diritto di rifiutare il pagamento dell'importo finanziato o di rate o di accessori fatti da terzi, a proprio nome, quando da tali pagamenti potesse derivarne surrogazione a favore di chi intendesse effettuare gli stessi, tranne che questi dichiarino espressamente di subordinare, nei riguardi della garanzia ipotecaria, le proprie ragioni a quelle spettanti alla FI.L.S.E. medesima.

E

L'Impresa si obbliga nei confronti della FI.L.S.E.:

1. Nel caso di cancellazione, liquidazione, scioglimento, fusione, scissione, richiesta di amministrazione controllata o di concordato preventivo, o qualora l'interesse patrimoniale dovesse passare in tutto od in parte a soggetto diverso da quello che ha fatto domanda di finanziamento, a darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata;
2. A mantenere assicurati presso primaria Compagnia, fino alla completa estinzione con una polizza incendio nella forma "extended coverage (all risks)" e per valori congrui, gli immobili e gli impianti costituiti in garanzia anche se di terzi, a vincolare le relative polizze a favore della FI.L.S.E. autorizzando la stessa a sostituirsi nel pagamento dei premi non soddisfatti e rimborsare in tal caso le spese sostenute e i relativi interessi. L'impresa si obbliga ad informare del sinistro verificatosi la FI.L.S.E. mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel

termine di tre giorni. La F.I.L.S.E. avrà il diritto di intervenire negli atti di accertamento del danno o di promuoverli a spese dell'Impresa. L'eventuale risarcimento dovuto dalla Compagnia assicuratrice, che dovrebbe essere versato alla F.I.L.S.E., in caso di ritardo nel pagamento della semestralità di rimborso del finanziamento si intendano cedute pro solvendo dall'Impresa alla F.I.L.S.E. che provvederà ad impiegarle per la parziale o totale estinzione del debito secondo l'ordine di imputazione di cui alla precedente lettera D.

3. A consentire ogni indagine tecnica o amministrativa e qualunque controllo da parte di F.I.L.S.E. o dei competenti Organi Statali e/o Comunitari e a fornire a semplice richiesta della F.I.L.S.E. o dei predetti Organi tutti i documenti, informazioni, situazioni contabili, bilanci e relative situazioni;
4. A notificare le variazioni nella consistenza patrimoniale o nella capacità d'agire o nella rappresentanza legale dell'Impresa o dei Garanti o nella conduzione dell'azienda;
5. A prestare, nel termine di 30 (trenta) giorni dall'eventuale richiesta, garanzia su altri beni, qualora il valore di quelli già costituiti in garanzia, anche da parte di terzi, dovesse subire per qualsiasi motivo diminuzioni tali da ridurre il margine di garanzia accertato in sede di concessione del finanziamento;
6. A mantenere e custodire gli immobili, gli impianti e i macchinari con la diligenza del buon padre di famiglia, in lodevole stato, e di fare quindi tutte le riparazioni e le altre opere occorrenti per la loro conservazione ed efficienza.
7. A non fare, o tollerare che altri faccia, cosa alcuna che possa menomare o modificare la consistenza e la destinazione della garanzia ipotecaria;
8. A dare, non più tardi di un mese, notizia alla F.I.L.S.E. di ogni eventuale turbativa di possesso o contestazione del diritto di proprietà da parte di terzi in ordine agli immobili ipotecati nonché di ogni mutamento che, per attentati al diritto di proprietà, per infortunio o per altra causa qualunque (come ad esempio, la demolizione, anche parziale dei fabbricati ipotecati, sia pure per la loro ricostruzione), anche non imputabile all'Impresa e all'eventuale datore di ipoteca, avvenisse negli immobili stessi, compresi i casi di espropriazione per pubblica utilità;
9. A tenere a disposizione della F.I.L.S.E. la documentazione relativa alla realizzazione del programma;
10. Ad adottare a norma della legislazione vigente i necessari accorgimenti tecnici atti ad eliminare ogni forma di inquinamento nell'ambiente naturale conseguente all'esercizio dell'attività industriale svolta nello stabilimento oggetto del finanziamento.

E

L'Impresa si obbliga a prestarsi per l'esecuzione di qualsiasi formalità a intervenire alla stipulazione di ogni atto richiesto dalla F.I.L.S.E. per la ricognizione, miglior identificazione o accertamento dei beni costituiti in garanzia, sia a conferma delle garanzie reali convenute, sia a rettifica di errori od omissioni; autorizza fin d'ora i conseguenti annotamenti, trascrizioni, inserzioni.

Le garanzie personali costituite con il presente contratto resteranno ferme e valide fino alla totale estinzione di tutto quanto dovuto in forza del presente atto, in qualunque momento essa avvenga e, comunque, fino a che la F.I.L.S.E. non vi rinunci espressamente in tutto od in parte e non dia il suo assenso per la loro restituzione.

G

Le garanzie personali e reali sono regolate dalle seguenti condizioni:

1. I garanti rinunciano a opporre le eccezioni spettanti al debitore e si obbligano a pagare immediatamente alla F.I.L.S.E. a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovuto in dipendenza del finanziamento nel caso che il debitore mancasse o soltanto ritardasse nell'adempimento preciso anche di uno solo degli obblighi contrattualmente assunti.
2. I garanti garantiscono l'obbligazione di restituzione, a chiunque spettante, anche in caso d'invalidità del contratto.
3. Gli effetti dell'eventuale decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto si intendono automaticamente estesi ai garanti.
4. I garanti non potranno esercitare il diritto di regresso o di surroga che spettasse loro nei confronti del debitore e di altri garanti, sino a quando ogni ragione di credito della F.I.L.S.E. non sia stata estinta, rinunciando comunque alla liberazione per fatto della F.I.L.S.E. stessa.
5. I garanti garantiscono tutto quanto sia dovuto alla F.I.L.S.E. anche in caso di annullamento o revoca di pagamenti da chiunque eseguiti.

6. I garanti rispondono per l'intero ammontare del debito garantito anche se l'obbligazione di alcuno di essi sia estinta o abbia subito modificazioni per qualsiasi causa anche per remissione o per transazione da parte della FI.L.S.E.
7. Ciascuna delle garanzie contrattualmente acquisite ha pieno effetto indipendentemente dalle altre garanzie esistenti e che in seguito potessero essere prestate.
8. I garanti garantiscono le obbligazioni assunte dall'Impresa e accettano le condizioni di cui alle lettere E con gli effetti previsti dalla lettera H. Dichiarano di postergare il loro credito a quello della FI.L.S.E., anche nel caso in cui il diritto di surroga spettasse loro in dipendenza di pagamenti effettuati per precedenti finanziamenti, da chiunque assunti o garantiti.
9. I Garanti esprimono il loro accordo all'eventuale proroga dei termini di rimborso; la FI.L.S.E. potrà accordare la liberazione, riduzione o sostituzione delle garanzie anche senza darne loro comunicazione.
10. Le obbligazioni assunte dall'impresa e dai garanti si intendono costituite con vincolo solidale e indivisibile per i loro aventi causa, eredi e successori.
11. La FI.L.S.E. è dispensata dall'onere di agire entro i termini previsti dall'art. 1957 C.C., intendendo il garante rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se la FI.L.S.E. stessa non abbia proposto le sue istanze o non le abbia continuate.

H

L'impresa incorrerà nella decadenza del beneficio del termine a sensi dell'art. 1186 C.C. qualora sia divenuta insolvente o abbia diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva dato o non abbia dato le garanzie che aveva promesso, ovvero qualora l'Impresa o i garanti subiscano protesti, procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali o compiano qualsiasi atto che comprometta la consistenza delle garanzie prestate;

La FI.L.S.E. avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., in caso di mancato pagamento, entro 60 giorni dalla data di scadenza, anche di una sola rata o di ritardo nel pagamento delle rate (medesime quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte anche non consecutive ai sensi del comma 2 dell'art. 40 del D.L.G. n. 385,) nonché qualora:

- L'Impresa non utilizzi integralmente il finanziamento entro il termine ultimo contrattualmente previsto;
- L'Impresa non adempia agli obblighi di cui alle lettere E ed F o comunque si verifichino gli eventi di cui al n. 2 della stessa lettera E;

Nei casi di decadenza o di risoluzione la FI.L.S.E. avrà diritto di esigere l'immediato rimborso del credito per interessi, accessori e capitale e di agire, senza bisogno di alcuna preventiva formalità, sia nei confronti dell'Impresa che dei Garanti, nel modo e con la procedura che riterrà più opportuni.

Rimarranno ferme in ogni caso tutte le garanzie contrattualmente costituite, nonché quelle successivamente acquisite.

Qualora per qualsiasi ragione non venga concesso, o erogato o venga a cessare o sia revocato l'eventuale intervento agevolato concesso dall'Unione Europea, Stato o da altri Enti, il presente contratto si intenderà risolto ai sensi degli artt. 1353 e ss. C.C.;

I

Qualunque somma di denaro che, per qualsiasi titolo o causa, fosse costituita dall'Impresa o da chi per essa, in deposito presso la FI.L.S.E. in relazione all'atto di finanziamento, non sarà produttiva di interessi a favore dell'Impresa o di terzi. Qualora, però, gli adempimenti, a cui fosse subordinato lo svincolo di tali somme, non potessero essere effettuati entro un breve termine, la FI.L.S.E. potrà consentirne l'impiego temporaneo fruttifero, parziale o totale, in titoli di suo gradimento, o in altro modo da concordarsi.

Se il deposito fosse stato costituito originariamente, o convertito in seguito, in titoli, la FI.L.S.E. avrà diritto di staccare, alle singole scadenze, le cedole maturate su di essi e di demandarne l'importo a deconto delle spese e dei rimborsi che fossero dovuti alla FI.L.S.E., poi a deconto delle semestralità scadute, ovvero di trattenerne l'importo ad integrazione del suddetto deposito, quando questo fosse per risultare, a criterio esclusivo della FI.L.S.E. insufficiente per la garanzia a cui è destinato.

Il deposito potrà essere utilizzato direttamente dalla FI.L.S.E. per la dimissione dagli oneri o l'adempimento delle altre condizioni di cui al contratto salvo l'obbligo dell'Impresa di integrarlo qualora risultasse insufficiente.

Inoltre sarà in facoltà della FI.L.S.E., in caso di morosità dell'Impresa, di imputare in conto del suo avere e con l'ordine di imputazione che essa FI.L.S.E. riterrà preferibile, tutta la somma e i titoli che si trovassero presso di sé di pertinenza del mutuatario stesso.

Parimenti la FI.L.S.E. potrà impiegare direttamente dette somme o valori, a chiunque spettanti, nella estinzione del finanziamento sia nel caso che il finanziamento stesso sia giunto al termine della durata e siano rimaste insolute delle rate, sia nel caso che venga richiesta l'estinzione anticipata, sia nei casi previsti di risoluzione del contratto.

L

E' inibito all'Impresa di effettuare cessioni o delegazioni del ricavo del finanziamento o dei valori (somma o titoli) esistenti in deposito presso la FI.L.S.E. in dipendenza del finanziamento stesso, senza espressa autorizzazione della FI.L.S.E. medesima.

M

La FI.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere fotografie dell'azienda e l'Impresa acconsente, autorizzandone sin d'ora la diffusione a scopo illustrativo dell'attività della FI.L.S.E.

La FI.L.S.E. potrà in ogni tempo, sussistendo una valida motivazione, fare ispezionare gli immobili ipotecati da persone di sua fiducia, alla quale l'Impresa e l'eventuale datore di ipoteca, se richiesti, dovranno consentire l'adempimento dell'incarico.

N

Tutte le spese connesse, dipendenti ed occasionate dall'operazione di finanziamento, comprese quelle legali, in ogni loro voce, che potranno essere sostenute dalla FI.L.S.E. per il recupero del credito, resteranno a carico dell'Impresa, suoi successori od aventi causa.

O

Per gli onorari e i diritti notarili si richiama il comma 7 dell'art. 39 del D.L.G. 1.9.93 n. 385.

P

Per ogni controversia relativa all'applicazione e interpretazione del contratto e del capitolato, o comunque connessa e dipendente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova, salva beninteso la speciale giurisdizione di cui agli artt. 21 e 26 C.P.C.

Q

Fermo restando il trattamento tributario di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, saranno a carico dell'impresa i futuri oneri fiscali o l'inasprimento di quelli attuali, comunque dipendenti dall'atto di finanziamento.

L'Impresa si obbliga altresì a restituire quanto eventualmente beneficiato senza titolo, corrispondendo alla FI.L.S.E. le relative somme con la stessa valuta della scadenza o decorrenza beneficiata.

R

Fermo restando quanto previsto all'art. 12 della l. 31/12/96 n. 675 ("Tutela della privacy"), l'impresa dichiara espressamente il proprio consenso, ove dovesse comunque occorrere ai sensi della legge stessa, all'utilizzo di tutti i dati riguardanti l'impresa che la FI.L.S.E. ha acquisito o acquisirà per la stipula e l'esecuzione del contratto di finanziamento, nel rispetto peraltro del dovere di riservatezza e della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.

ALLEGATO 5**DM 18 APRILE 2003**

Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese [Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 2005, n. 238]

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 relativo all'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Unione europea legge n. L 124 del 20 maggio 2003, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996;

Visti i regolamenti CE n. 363/2004 e n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recanti modifiche rispettivamente ai regolamenti CE n. 68/2001 e n. 70/2001, che in allegato riportano ai fini della definizione delle piccole e medie imprese l'estratto della citata raccomandazione 2003/361/CE;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 concernente la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese ed in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede che la definizione di piccola e media impresa sia aggiornata con decreto del Ministro delle attività produttive in conformità alle disposizioni dell'Unione europea;

Considerata la necessità di fornire chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese;

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto fornisce le necessarie indicazioni per la determinazione della dimensione aziendale ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive e si applica alle imprese operanti in tutti i settori produttivi.

Art. 2.

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

- a) hanno meno di 250 occupati, e
- b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:

- a) ha meno di 50 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:

- a) ha meno di 10 occupati, e
- b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.

5. Ai fini del presente decreto:

- a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività

- ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
- b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
 - c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
- a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
 - b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).

7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.

Art. 3.

1. Ai fini del presente decreto le imprese sono considerate autonome, associate o collegate secondo quanto riportato rispettivamente ai successivi commi 2, 3 e 4.

2. Sono considerate autonome le imprese che non sono associate ne collegate ai sensi dei successivi commi 3 e 5.

3. Sono considerate associate le imprese, non identificabili come imprese collegate ai sensi del successivo comma 5, tra le quali esiste la seguente relazione: un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa. La quota del 25% può essere raggiunta o superata senza determinare la qualifica di associate qualora siano presenti le categorie di investitori di seguito elencate, a condizione che gli stessi investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati all'impresa richiedente:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitale di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate a condizione che il totale investito da tali persone o gruppi di persone in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
- b) università o centri di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) enti pubblici locali, aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di euro e meno di 5.000 abitanti.

4. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata, ai sensi del comma 3, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

5. Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

6. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata, ai sensi del comma 5, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

7. La verifica dell'esistenza di imprese associate e/o collegate all'impresa richiedente è effettuata con riferimento alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione sulla base dei dati in possesso della società (ad esempio libro soci), a tale data, e delle risultanze del registro delle imprese.

8. Ad eccezione dei casi riportati nel precedente comma 3, un'impresa è considerata sempre di grande dimensione qualora il 25% o più del suo capitale o dei suoi diritti di voto sono detenuti direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure congiuntamente da più enti pubblici. Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente da un ente pubblico qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese.

9. L'impresa richiedente è considerata autonoma nel caso in cui il capitale dell'impresa stessa sia disperso in modo tale che risulti impossibile determinare da chi è posseduto e l'impresa medesima dichiara di poter presumere in buona fede l'inesistenza di imprese associate e/o collegate.

Art. 4.

1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano:

- a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003;
- b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) è intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente
- a) l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE;
- d) per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attività produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1.

3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni.

4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitività, ufficio C3, del Ministero delle attività produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3.
5. Le note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto.
6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale.
7. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Appendice

Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali

Esempio applicativo

IMPRESA	DIPENDENTI	FATTURATO (milioni di euro)	BILANCIO (milioni di euro)	DIMENSIONE
A	250	48	42	Grande
B	249	51	42	Media
C	49	11	11	Media
D	49	10	11	Piccola
E	10	1,8	1,8	Piccola
F	9	2	2,1	Micro

1. Con riferimento all'art. 2, comma 5, lettera c), si considerano dipendenti dell'impresa anche i proprietari gestori (imprenditori individuali) ed i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti; con riferimento a questi ultimi gli stessi devono percepire un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Al fine del calcolo in termini di ULA il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto che regola i rapporti tra la società ed il socio stesso specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA). Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento. Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese, l'attività lavorativa prestata per più di quindici giorni solari. Sempre ai fini del calcolo delle ULA, si fornisce il seguente esempio applicativo:

Tipologia	Numero dipendenti	ULA
Dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l'anno preso in considerazione	120	120
Dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all'anno preso in considerazione	1 per nove mesi	0,75 (*)
	10 per quattro mesi	3,33 (**)
Dipendenti occupati part-time (il cui contratto prevede l'effettuazione del 50% delle ore) per tutto l'anno preso in considerazione	6	3 (***)
	2 per nove mesi	0,75 (****)

(*) - $1 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

(**) - $10 \times 0,333$ (quattro dodicesimi) = 3,33 ULA

(***) - $0,5 \times 6 \times 1$ (dodici dodicesimi) = 3 ULA

(****) - $0,5 \times 2 \times 0,75$ (nove dodicesimi) = 0,75 ULA

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro. Per quanto riguarda i congedi di maternità, paternità e parentali, regolati dal [decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151](#), gli stessi non devono essere conteggiati.

2. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera a), per società pubbliche di partecipazione, si intendono le società, partecipate in via diretta o indiretta dallo Stato e/o da altri enti pubblici in misura complessivamente superiore al 50% del capitale, che esercitano in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: attività di acquisizione, detenzione o gestione di partecipazioni, rappresentate o meno da titoli, al capitale di altre imprese; attività di acquisizione e gestione di obbligazioni o altri titoli di debito; attività di acquisizione, detenzione o gestione degli strumenti finanziari previsti dal codice civile. Per società a capitale di rischio si intendono le società che, in funzione di disponibilità finanziarie proprie, effettuano professionalmente in via esclusiva o prevalente investimenti nel capitale di rischio tramite l'assunzione, la valorizzazione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni (venture capital). Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera c), per investitori istituzionali si intendono i soggetti la cui attività di investimento in strumenti finanziari è subordinata a previa autorizzazione o comunque sottoposta ad apposita regolamentazione. Rientrano in tale categoria le banche, le società di gestione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile (SICAV), i fondi pensione, le imprese di assicurazione, le società finanziarie capogruppo di gruppi bancari, i soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario, le fondazioni bancarie e i fondi di sviluppo regionale. Con riferimento all'art. 3, comma 3, lettera d), per enti pubblici locali si intendono, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

3. Qualora gli investitori di cui all'art. 3, comma 3, lettere a), b), c) e d) non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci, gli stessi non sono considerati collegati all'impresa stessa.

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni: a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale; b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

5. Con riferimento al comma 8 dell'art. 3, si precisa che tra gli enti pubblici sono inclusi, a titolo esemplificativo, le amministrazioni centrali, le regioni, gli enti pubblici locali di cui al precedente punto 2, le università pubbliche, le camere di commercio, le ASL, gli enti pubblici di ricerca. La detenzione indiretta, che deve risultare anch'essa pari o superiore al 25%, si calcola come prodotto tra la detenzione dell'ente pubblico in un'impresa, pari almeno al 25%, e quella di quest'ultima nell'impresa richiedente.

Esempio:

	1	2	3	4	5
Partecipazione dell'ente pubblico nell'impresa A	100%	25%	80%	80%	25%
Partecipazione dell'impresa A nell'impresa richiedente	25%	100%	25%	40%	80%
Partecipazione indiretta dell'ente pubblico nell'impresa richiedente	25%	25%	20%	32%	20%

Nei casi 1, 2 e 4 l'impresa richiedente è pertanto di grande dimensione.

6. Gli allegati che seguono sono finalizzati ad agevolare la determinazione della dimensione aziendale. In particolare:

- a) nell'allegato n. 1 sono riportati i dati che consentono di determinare, sulla base di quanto riportato all'art. 2, commi 1, 2 e 3, la dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni;
- b) nel caso in cui l'impresa richiedente sia autonoma, come definita dall'art. 3, comma 2, al fine di calcolare la dimensione aziendale è sufficiente compilare l'allegato n. 1;
- c) nel caso in cui l'impresa richiedente sia associata, come definita dall'art. 3, comma 3, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:
 - allegato n. 3A; tale allegato (definito scheda di partenariato) deve essere compilato per ciascuna impresa associata all'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese collegate a tali imprese associate, i cui dati non siano stati ripresi tramite consolidamento, devono essere compilati anche gli allegati nn. 5A e 5;
 - allegato n. 3; in tale allegato (definito prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate) devono essere riportati i dati relativi a tutte le imprese associate desunti dall'allegato n. 3A;
 - allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali del prospetto riepilogativo delle imprese associate (allegato n. 3);
- d) nel caso in cui l'impresa richiedente sia collegata, come definita dall'art. 3, comma 5, al fine di calcolare la dimensione aziendale, prima di compilare l'allegato n. 1, devono essere compilati i seguenti allegati:
 - nel caso di imprese collegate i cui dati non sono ripresi nei conti consolidati:
 - i) allegato n. 5A; tale allegato (definito scheda di collegamento) deve essere compilato per ciascuna impresa collegata; nel caso in cui vi siano imprese associate a tali imprese collegate, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;
 - ii) allegato n. 5; in tale allegato (definito scheda n. 2 imprese collegate) devono essere riportati i dati di tutte le imprese collegate per le quali è stato compilato l'allegato n. 5A;
 - iii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella A dell'allegato n. 5 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato;
 - nel caso di imprese collegate riprese nei conti consolidati:
 - i) allegato n. 4; in tale allegato (definito scheda n. 1 imprese collegate) devono essere riportati i dati desunti dai conti consolidati redatti dall'impresa richiedente ovvero dei conti consolidati di un'altra impresa collegata nei quali è inclusa l'impresa richiedente; nel caso in cui vi siano imprese associate alle imprese collegate all'impresa richiedente, i cui dati non siano stati ripresi tramite i conti consolidati, devono essere compilati anche gli allegati nn. 3A e 3;
 - ii) allegato n. 2; in tale allegato devono essere riportati i dati totali della tabella 1 dell'allegato n. 4 ed, eventualmente, della tabella riepilogativa dell'allegato n. 3, ovviamente se compilato.

Allegato n. 1

INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA

1. Dati identificativi dell'impresa

Denominazione o ragione sociale:

Indirizzo della sede legale:

N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa

Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:

<input type="checkbox"/>	Impresa autonoma	In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti dell'impresa richiedente.
<input type="checkbox"/>	Impresa associata	In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui agli Allegati nn. 2, 3, 4 e 5.
<input type="checkbox"/>	Impresa collegata	

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa

Periodo di riferimento [1]:

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro.

4. Dimensione dell'impresa

In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:

micro impresa

piccola impresa

media impresa

grande impresa

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/1974 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Allegato n. 2

PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE

Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate

Periodo di riferimento [1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati [2] dell'impresa richiedente o dei conti consolidati (riporto dalla tabella 1 dell'allegato n. 4)			
2. Dati [2] di tutte le (eventuali) imprese associate (riporto dalla tabella riepilogativa dell'allegato n.3) aggregati in modo proporzionale			
3. Somma dei dati [2] di tutte le imprese collegate (eventuali) non ripresi tramite consolidamento alla riga 1 (riporto dalla tabella A dell'allegato n. 5)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I risultati della riga «Totale» vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[1] I dati devono riguardare l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974 ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Allegato n. 3

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Per ogni impresa per la quale è stata compilata la «scheda di partenariato», [una scheda per ogni impresa associata all'impresa richiedente e per le imprese associate alle eventuali imprese collegate, i cui dati non sono ancora ripresi nei conti consolidati [1]], i dati della corrispondente tabella («associata» vanno riportati nella tabella riepilogativa seguente:

Tabella riepilogativa

Impresa associata (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
8)			
...)			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le imprese associate) della tabella dell'allegato n. 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate.

[1] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato n. 3A

SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata:

denominazione o ragione sociale:

indirizzo della sede legale:

n. di iscrizione al registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata:

Periodo di riferimento [1]:			
	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1. Dati lordi			
2. Dati lordi eventuali imprese collegate all'impresa associata			
3. Dati lordi totali			

(*) In migliaia di euro.

N.B.: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata. Nel caso di imprese collegate all'impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati, compilare per ciascuna di esse l'allegato n. 5 A e riportare i dati nell'allegato n. 5; i dati totali risultanti dalla tabella A dell'allegato n. 5 devono essere riportati nella tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale:

a) indicare con precisione la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa richiedente (o dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa associata oggetto della presente scheda:....%;

indicare anche la percentuale di partecipazione [2] detenuta dall'impresa associata oggetto della presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata)%;

b) tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il risultato del calcolo proporzionale [3] devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»

Percentuale:....%	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
Risultati proporzionali			

(*) In migliaia di euro.

I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa dell'allegato n. 3.

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974](#) ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in cifre intere, troncando gli eventuali decimali.

[3] Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Allegato n. 4

SCHEMA N. 1 IMPRESE COLLEGATE

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente redige conti consolidati oppure è inclusa tramite consolidamento nei conti consolidati di un'altra impresa collegata)

Tabella 1

	Occupati (ULA) (*)	Fatturato (**)	Totale di bilancio (**)
Totale			

(*) Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le imprese con le quali essa è collegata.

(*) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.

I dati indicati nella riga «Totale» della tabella 1 devono essere riportati alla riga 1 del prospetto per il calcolo dei

dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento		
Impresa collegata (denominazione)	Indirizzo della sede legale	N. di iscrizione al Registro delle imprese
A.		
B.		
C.		
D.		
E.		

Attenzione: le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3 A e 3.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Allegato n. 5

SCHEDA N. 2 IMPRESE COLLEGATE

(Da compilare nel caso in cui l'impresa richiedente o una o più imprese collegate non redigono conti consolidati oppure non sono riprese tramite consolidamento)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE COLLEGATE), COMPILARE UNA «SCHEDA DI COLLEGAMENTO» (ALLEGATO N. 5A) E PROCEDERE ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A

Tabella A

Impresa (indicare denominazione)	Occupati (ULA)	Fatturato (*)	Totale di bilancio (*)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati indicati alla riga «Totale» della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (allegato n. 2), ovvero se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui al punto 2 dell'allegato n. 3 A.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Allegato n. 5A

SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(Da compilare per ogni impresa collegata non ripresa tramite consolidamento)

1. Dati identificativi dell'impresa:

denominazione o ragione sociale:

indirizzo della sede legale:

n. di iscrizione al registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari:

Periodo di riferimento [1]			
	Occupati (ULA)	Totale di bilancio (*)	Fatturato (*)
Totale			

(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A dell'allegato n. 5.

Attenzione: i dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati [2]. Tali imprese associate devono essere trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche gli allegati nn. 3 A e 3.

[1] Il periodo di riferimento è l'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 689/1974](#) ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.

[2] Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'art. 3, comma 4, è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Allegato n. 6

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2

N° Legge	Titolo
Decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - art. 1, comma 2 - e successive modificazioni	Agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese.
Legge 17 febbraio 1982, n. 46 - art. 14 - e successive modificazioni	Agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 - art. 2, comma 100 lett. a) - e successive modificazioni	Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni	Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione.
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 e successive modificazioni	Azioni positive per l'imprenditoria femminile.
Decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989 n. 181 - art. 5	Incentivi per la reindustrializzazione delle aree siderurgiche.
Legge 27 dicembre 2002 n. 289 - art. 73	Estensione di interventi di promozione industriale di cui alla legge n. 181/1989 a nuove aree di crisi.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - artt. 103 e 106 - e successive modificazioni	Agevolazioni per programmi di investimento finalizzati alla nascita ed al consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato impatto tecnologico.

ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 2 - AIUTI DE MINIMIS

(art. 4, comma 1, lettera d)

N° Legge	Titolo
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 114 comma 4	Incentivi per il ripristino ambientale e l'incremento dei livelli di sicurezza contro gli infortuni in particolari siti di cava.
Legge 7 agosto 1997, n. 266 - art. 14	Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 103 commi 5 e 6	Incentivazioni in favore del commercio elettronico.
Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - art. 103 commi 5 e 6	Incentivazione a favore della realizzazione del collegamento telematico «Quick response» con riferimento alle filiere del settore tessile, dell'abbigliamento e calzaturiero.

ALLEGATO 6**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA 2004/C244/02**

Comunicazione della Commissione — Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Gazzetta ufficiale n. 244 del 01/10/2004 pag. 0002 – 0017

1. INTRODUZIONE

1. I primi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(1) furono adottati dalla Commissione nel 1994. Nel 1997 la Commissione ha aggiunto disposizioni specifiche per il settore agricolo(2). Una nuova versione degli orientamenti è stata adottata nel 1999(3) e verrà a scadenza il 9 ottobre 2004 .
2. Con la presente versione degli orientamenti, il cui testo si ispira alle versioni precedenti, la Commissione intende apportare determinate modifiche e fornire taluni chiarimenti resi necessari da una serie di fattori.
3. In primo luogo, alla luce delle conclusioni del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 e del Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 , che hanno invitato gli Stati membri a continuare a ridurre gli aiuti di Stato in percentuale del PIL e a riorientarli verso obiettivi più orizzontali di interesse comune, tra i quali gli obiettivi di coesione, appare giustificato esaminare più da vicino le distorsioni create dagli aiuti per operazioni di salvataggio e di ristrutturazione. Ciò è in linea anche con le conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 che hanno fissato l'obiettivo di accrescere la competitività dell'economia europea.
4. L'uscita delle imprese inefficienti rientra nel normale funzionamento del mercato. La norma non può essere che un'impresa in difficoltà venga salvata dallo Stato. Gli aiuti per le operazioni di salvataggio e di ristrutturazione, oltre ad essere stati in passato all'origine di alcuni tra i più controversi casi di aiuti di Stato, figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi. Pertanto, il principio generale del divieto di aiuti di Stato sancito dal trattato deve rimanere la regola e le deroghe a tale principio dovrebbero essere limitate.
5. Il principio dell' «aiuto una tantum» viene ulteriormente rafforzato, per impedire che si ricorra alla concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione per tenere artificialmente in vita le imprese.
6. Gli orientamenti del 1999 distinguono tra aiuti per il salvataggio e aiuti per la ristrutturazione: gli aiuti per il salvataggio sono definiti come un'assistenza temporanea intesa a mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il periodo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione e/o di liquidazione. In linea di principio, nel corso di tale periodo non potrebbe essere adottata alcuna misura di ristrutturazione finanziata tramite aiuti di Stato. Tuttavia, questa rigida distinzione tra salvataggio e ristrutturazione ha creato alcune difficoltà. Le imprese in difficoltà potrebbero aver bisogno di adottare, già nella fase del salvataggio, urgenti misure strutturali per arrestare o rallentare il peggioramento della situazione finanziaria. Pertanto, i presenti orientamenti ampliano la nozione di «aiuti per il salvataggio» , in modo da permettere al beneficiario di adottare altresì misure urgenti, anche di carattere strutturale, quali la chiusura immediata di una filiale o altre forme di cessazione di attività in perdita. Dato il carattere urgente di tali aiuti, gli Stati membri dovrebbero poter optare per una procedura semplificata per l'ottenimento della relativa autorizzazione.
7. Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione, gli orientamenti del 1999, al pari degli orientamenti del 1994, esigono un contributo cospicuo da parte del beneficiario della ristrutturazione. Nel quadro del presente riesame degli orientamenti, occorre riaffermare con ancora maggiore chiarezza il principio che il contributo deve essere reale e non deve contenere elementi di aiuto. Il contributo del beneficiario ha un duplice obiettivo: da una parte, serve a dimostrare che i mercati (proprietari, creditori) credono nella possibilità del ritorno alla redditività entro un periodo di tempo ragionevole. Dall'altra, garantisce che l'aiuto per la ristrutturazione sia limitato al minimo indispensabile per ripristinare la redditività dell'impresa, minimizzando le distorsioni della concorrenza. A questo scopo, la Commissione esigerà anche misure compensative per ridurre al minimo gli effetti sui concorrenti.
8. La concessione alle imprese in difficoltà di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione può essere considerata legittima solo a determinate condizioni. Essa può essere giustificata, ad esempio, per ragioni di politica sociale o regionale, perché occorre tener conto dei positivi effetti economici dell'attività delle piccole e medie imprese (PMI), o ancora, in via eccezionale, perché può essere auspicabile conservare una struttura di mercato concorrenziale nel caso in cui la scomparsa di imprese possa determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. D'altra parte, non sarebbe giustificato tenere artificialmente in vita un'impresa in un settore in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, o qualora l'impresa sopravviva solo grazie all'intervento ripetuto dello Stato.

2. DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI, ARTICOLAZIONE CON ALTRI TESTI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

2.1. Nozione di impresa in difficoltà

9. Non esiste una definizione comunitaria di impresa in difficoltà. Tuttavia, ai fini dei presenti orientamenti la Commissione ritiene che un'impresa sia in difficoltà quando essa non sia in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo.
10. In particolare, ai fini dei presenti orientamenti, un'impresa, a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà nei seguenti casi:
- a) nel caso di società a responsabilità limitata(4), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale(5) e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
 - b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società(6), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, o
 - c) per tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.
11. Anche qualora non ricorra alcuna delle condizioni di cui al punto 10, un'impresa può comunque essere considerata in difficoltà in particolare quando siano presenti i sintomi caratteristici di un'impresa in difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività. Nei casi più gravi l'impresa potrebbe già essere insolvente o essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza conformemente al diritto nazionale. In quest'ultimo caso i presenti orientamenti si applicano agli aiuti eventualmente concessi nel quadro di detta procedura allo scopo di garantire la continuità dell'impresa. In ogni caso un'impresa in difficoltà può beneficiare di aiuti solo previa verifica della sua incapacità di riprendersi con le proprie forze o con i finanziamenti ottenuti dai suoi proprietari/azionisti o da altre fonti sul mercato.
12. Ai sensi dei presenti orientamenti, un'impresa di recente costituzione non è ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, neanche nel caso in cui la sua situazione finanziaria iniziale sia precaria. Ciò avviene, ad esempio, quando una nuova impresa emerge dalla liquidazione di un'impresa preesistente, o quando essa rilevi semplicemente gli elementi dell'attivo di un'impresa posta in liquidazione. In linea di principio, un'impresa viene considerata di recente costituzione nel corso dei primi 3 anni dall'avvio dell'attività nel settore interessato. Solo dopo tale periodo l'impresa può essere ammessa a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, a condizione che:
- a) sia un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti, e
 - b) non faccia parte di un gruppo più grande(7), se non alle condizioni fissate al punto 13.
13. Un'impresa facente parte di un gruppo più grande, o che viene da esso rilevata, non può, in linea di massima, beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, salvo qualora si possa dimostrare che le difficoltà sono difficoltà intrinseche all'impresa in questione, che non risultano dalla ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo e che sono troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Qualora un'impresa in difficoltà crei un'affiliata, l'affiliata e l'impresa in difficoltà sua controllante vengono considerate un gruppo e hanno titolo a ricevere aiuti alle condizioni fissate nel presente punto.

2.2. Definizione di aiuti per il salvataggio e di aiuti per la ristrutturazione

14. Gli aiuti per il salvataggio e gli aiuti per la ristrutturazione sono disciplinati dagli stessi orientamenti, perché in entrambi i casi le autorità pubbliche hanno a che fare con imprese in difficoltà, e il salvataggio e la ristrutturazione, sebbene obbediscano a meccanismi diversi, rappresentano spesso due aspetti di una medesima operazione.
15. Gli aiuti per il salvataggio sono, per loro stessa natura, una forma di assistenza temporanea e reversibile. Il loro obiettivo principale è quello di consentire di mantenere in attività un'impresa in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione. Come principio generale, gli aiuti per il salvataggio consentono di sostenere temporaneamente un'impresa che si trovi a dover affrontare un grave deterioramento della sua situazione finanziaria, che si manifesta in un'acuta crisi di liquidità o nell'insolvenza tecnica. Un tale sostegno temporaneo deve consentire di guadagnare tempo per analizzare le circostanze all'origine delle difficoltà e per elaborare un piano idoneo a porvi rimedio. Inoltre, gli aiuti per il salvataggio devono essere limitati al minimo necessario. In altre parole, l'aiuto per il salvataggio offre una breve tregua, non superiore a 6 mesi, alle imprese in difficoltà. L'aiuto deve consistere in un sostegno finanziario reversibile, in forma di garanzie sui prestiti o di prestiti ad un tasso di

interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. Le misure strutturali che non richiedono un intervento immediato, quali ad esempio la partecipazione irreversibile e automatica dello Stato nei fondi propri dell'impresa, non possono essere finanziate con aiuti per il salvataggio.

16. Una volta che sia stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione o di liquidazione per il quale l'aiuto è stato richiesto, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione. Le misure da attuare immediatamente per contenere le perdite, ivi comprese le misure strutturali (ad esempio, il ritiro immediato da settori di attività in perdita), possono essere adottate tramite aiuti per il salvataggio, conformemente alle condizioni menzionate alla sezione 3.1 per gli aiuti individuali e alla sezione 4.3 per i regimi di aiuti. Tranne che in caso di ricorso alla procedura semplificata di cui alla sezione 3.1.2, lo Stato membro deve dimostrare la necessità dell'attuazione immediata delle misure strutturali. Di norma un aiuto per il salvataggio non può essere concesso per la ristrutturazione finanziaria.
17. La ristrutturazione, invece, si basa su un piano realizzabile, coerente e di ampia portata, volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comporta generalmente uno o più dei seguenti elementi: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su una base di maggiore efficacia, che implica, in genere, l'abbandono delle attività non più redditizie, la ristrutturazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, talvolta, la diversificazione verso nuove attività redditizie. Di norma la ristrutturazione industriale deve essere accompagnata da una ristrutturazione finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). Tuttavia, ai sensi dei presenti orientamenti, la ristrutturazione non può limitarsi solo ad un aiuto finanziario volto a colmare le perdite pregresse, senza intervenire sulle cause di tali perdite.

2.3. Campo di applicazione

18. I presenti orientamenti si applicano alle imprese operanti in tutti i settori d'attività, esclusi i settori del carbone(8) o dell'acciaio(9), fatte salve norme settoriali specifiche relative alle imprese in difficoltà nel settore interessato(10). Fatta eccezione per il punto 79(11), i presenti orientamenti si applicano al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto delle disposizioni specifiche fissate nelle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura(12). La sezione 5 contiene alcune disposizioni ulteriori relative all'agricoltura.

2.4. Compatibilità con il mercato comune

19. L'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato prevede che gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 possano essere considerati compatibili con il mercato comune. Gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà - eccezion fatta per gli aiuti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, ossia gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali, che non rientrano nell'ambito dei presenti orientamenti - possono essere considerati compatibili unicamente in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Ai sensi di detta disposizione la Commissione può autorizzare «gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività (...), sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse». Ciò potrebbe verificarsi in particolare nel caso in cui l'aiuto fosse necessario per correggere disparità dovute a carenze del mercato o per assicurare la coesione economica e sociale.
20. L'impresa in difficoltà, dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche, fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti. Nel caso in cui le imprese beneficiarie degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione siano situate in aree assistite, la Commissione terrà conto degli aspetti di carattere regionale di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato con le modalità descritte ai punti 55 e 56.
21. La Commissione presterà particolare attenzione alla necessità di impedire che i presenti orientamenti vengano utilizzati per eludere i principi fissati nelle discipline, negli orientamenti e nelle linee direttrici in vigore.
22. La valutazione degli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione non deve essere influenzata da modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa che beneficia dell'aiuto.

2.5. Beneficiari di aiuti illegali concessi in precedenza

23. Qualora all'impresa in difficoltà siano stati concessi in precedenza aiuti illegali, in merito ai quali la Commissione abbia adottato una decisione negativa con ordine di recupero, e qualora il recupero non sia stato eseguito conformemente all'articolo 14 del regolamento (CE) n.

659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE(13), nell'esame di ogni eventuale aiuto per il salvataggio e la ristrutturazione da concedere alla stessa impresa si terrà conto innanzitutto dell'effetto cumulativo dei precedenti aiuti e dei nuovi aiuti e, in secondo luogo, del fatto che gli aiuti precedenti non siano stati rimborsati(14).

3. CONDIZIONI GENERALI PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI AIUTI PER IL SALVATAGGIO E/O PER LA RISTRUTTURAZIONE NOTIFICATI INDIVIDUALMENTE ALLA COMMISSIONE

24. La presente sezione si occupa unicamente degli aiuti notificati individualmente alla Commissione. A determinate condizioni, la Commissione può autorizzare anche regimi di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione: le condizioni di autorizzazione di tali regimi sono enunciate alla sezione 4.

3.1. Aiuti per il salvataggio

3.1.1. Condizioni

25. Perché possano essere autorizzati dalla Commissione, gli aiuti per il salvataggio, di cui alla definizione del punto 15, devono:

- a) consistere in aiuti di tesoreria sotto forma di garanzie sui prestiti o di prestiti(15). In entrambi i casi, il prestito deve essere gravato da un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione. I prestiti devono essere rimborsati e le garanzie devono cessare entro un termine non superiore a 6 mesi dall'erogazione all'impresa della prima tranche;
- b) essere motivati da gravi difficoltà sociali e non avere indebiti effetti di ricaduta negativa in altri Stati membri;
- c) essere corredati, all'atto della notificazione, di un impegno dello Stato membro interessato a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall'autorizzazione dell'aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dalla prima attuazione della misura, un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione o la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata;
- d) essere limitati all'importo necessario per mantenere l'impresa in attività nel periodo per il quale l'aiuto è stato autorizzato. Tale importo può includere aiuti a favore di misure strutturali urgenti di cui alla precedente definizione. L'importo necessario dovrebbe basarsi sul fabbisogno di liquidità dell'impresa imputabile alle perdite. Per la fissazione dell'importo si terrà conto del risultato della formula di cui all'allegato. Gli aiuti per il salvataggio di importo superiore al risultato della formula dovranno essere debitamente illustrati;
- e) rispettare il principio di cui alla sezione 3.3 («aiuto una tantum»).

26. Qualora lo Stato membro presenti, entro 6 mesi dalla data dell'autorizzazione, o, nel caso di aiuto non notificato, dall'attuazione della misura, un piano di ristrutturazione, il termine per il rimborso del prestito o per la cessazione della garanzia viene prorogato fino al momento dell'adozione da parte della Commissione di una decisione in merito al piano, a meno che la Commissione non decida che una tale proroga sia ingiustificata.

27. Fatti salvi il disposto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nel caso in cui lo Stato membro non comunichi:

- a) un piano di ristrutturazione credibile e solido oppure un piano di liquidazione, o
- b) la prova che il prestito è stato integralmente rimborsato e/o che la garanzia è stata revocata, prima della scadenza del termine di 6 mesi.

28. In ogni caso, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato, la Commissione può decidere di avviare il procedimento, qualora ritenga che vi sia stato un abuso nella concessione del prestito o della garanzia o che, dopo la scadenza del termine di 6 mesi, il mancato rimborso dell'aiuto non sia più giustificato.

29. L'autorizzazione di aiuti per il salvataggio non comporta la successiva automatica autorizzazione degli aiuti concessi nel quadro di un piano di ristrutturazione. Tali aiuti dovranno essere valutati autonomamente.

3.1.2. Procedura semplificata

30. La Commissione farà il possibile per adottare entro un mese la decisione relativa agli aiuti per il salvataggio che rispettino tutte le condizioni menzionate alla sezione 3.1.1 e che rispondano ai seguenti criteri cumulativi:

- a) l'impresa interessata soddisfa almeno uno dei tre criteri fissati al punto 10;

- b) l'aiuto per il salvataggio è limitato all'importo calcolato sulla base della formula di cui all'allegato e non supera i 10 milioni di EUR.

3.2. Aiuti per la ristrutturazione

3.2.1. Principi di base

31. Gli aiuti per la ristrutturazione pongono particolari problemi sotto il profilo della concorrenza in quanto possono spostare una parte non equa dell'onere dell'aggiustamento strutturale e delle relative difficoltà sociali e industriali su altri produttori che riescono ad operare senza aiuti, nonché su altri Stati membri. In linea generale, pertanto, possono essere autorizzati solo nei casi in cui si possa dimostrare che la concessione di aiuti per la ristrutturazione non è contraria al comune interesse. Ciò è possibile solo se vengono soddisfatti criteri rigorosi e viene garantito che gli eventuali effetti di distorsione della concorrenza provocati dagli aiuti saranno compensati dai vantaggi derivanti dal mantenimento in attività dell'impresa (ad esempio qualora si accerti che l'effetto netto dei licenziamenti dovuti al fallimento dell'impresa, cumulati con gli effetti sui fornitori, aggraverebbero i problemi occupazionali oppure, eccezionalmente, che la scomparsa dell'impresa determinerebbe una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto) e, che in linea di principio, sono previste opportune misure compensative a favore dei concorrenti.

3.2.2. Condizioni per l'autorizzazione degli aiuti

32. Ferme restando le disposizioni speciali per le aree assistite, le PMI e il settore agricolo (Cfr. punti 55, 56, 57, 59 e sezione 5), la Commissione autorizzerà gli aiuti soltanto alle seguenti condizioni:
Ammissibilità dell'impresa
33. L'impresa deve essere un'impresa in difficoltà ai sensi dei presenti orientamenti (Cfr. punti da 9 a 13).
Ripristino della redditività a lungo termine
34. La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla realizzazione del piano di ristrutturazione, che per tutti gli aiuti individuali deve essere approvato dalla Commissione, tranne che nel caso delle PMI come previsto alla sezione 3.2.5.
35. Il piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Gli aiuti per la ristrutturazione devono perciò essere collegati ad un piano di ristrutturazione realizzabile, che impegni lo Stato membro. Il piano deve essere presentato alla Commissione corredato di tutte le informazioni utili, tra cui in particolare uno studio di mercato. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il risultato delle misure di risanamento interne contenute nel piano di ristrutturazione; potrà basarsi su fattori esterni, quali variazioni dei prezzi e della domanda, su cui l'impresa non può esercitare un'influenza di rilievo, ma solo ove si tratti di previsioni di mercato generalmente accettate. La ristrutturazione deve prevedere l'abbandono delle attività che, anche dopo la ristrutturazione, resterebbero strutturalmente deficitarie.
36. Il piano di ristrutturazione deve descrivere le circostanze all'origine delle difficoltà dell'impresa, in modo da consentire di valutare l'adeguatezza delle misure proposte. Esso deve tener conto, tra l'altro, della situazione e della probabile evoluzione della domanda e dell'offerta sul mercato rilevante dei prodotti, con ipotesi diverse - ottimiste, pessimiste e moderate - che tengano conto dei punti di forza e delle debolezze specifiche dell'impresa. Esso deve permettere una transizione verso una nuova struttura che offra all'impresa prospettive di redditività a lungo termine e le consenta di funzionare con i propri mezzi.
37. Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all'impresa, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l'ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio deve essere sufficiente per permettere all'impresa di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie forze. Nel caso in cui i problemi dell'impresa siano dovuti a carenze del sistema di governo societario, dovranno essere introdotti opportuni adeguamenti.
Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto
38. Devono essere adottate misure compensative per minimizzare il più possibile gli effetti negativi sulle condizioni degli scambi, in modo che prevalgano gli effetti positivi. In caso contrario, gli aiuti verranno considerati «contrari al comune interesse» e quindi incompatibili con il mercato comune. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, la Commissione terrà conto dell'obiettivo del ripristino della redditività a lungo termine.
39. Tali misure possono comprendere la cessione di elementi dell'attivo, la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato, la riduzione delle barriere all'entrata sui mercati interessati. Nel valutare l'adeguatezza delle misure compensative, la Commissione terrà conto della struttura del mercato e delle condizioni della concorrenza, per assicurare che le misure non conducano ad un deterioramento della struttura di mercato, ad esempio in quanto hanno l'effetto indiretto di determinare una situazione di monopolio o di oligopolio ristretto. Qualora uno Stato membro

dimostri che una tale situazione verrà a determinarsi, le misure compensative dovrebbero essere congegnate in maniera tale da evitare che ciò si verifichi.

40. Le misure devono essere proporzionali all'effetto distorsivo dell'aiuto e, in particolare, alle dimensioni(16) e al peso relativo dell'impresa sui mercati in cui opera. Dovrebbero essere attuate in particolare nei mercati in cui l'impresa si troverà a detenere un'importante posizione di mercato dopo la ristrutturazione. Il grado di riduzione deve essere fissato caso per caso. La Commissione fisserà l'entità delle misure necessarie basandosi sullo studio di mercato allegato al piano di ristrutturazione, e, se del caso, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, ivi comprese le informazioni fornite dalle parti interessate. La riduzione deve essere parte integrante della ristrutturazione così come delineata nel piano di ristrutturazione. Il principio in questione si applica a prescindere dal fatto che queste cessioni abbiano luogo prima o dopo la concessione dell'aiuto di Stato, purché rientrino nella stessa operazione di ristrutturazione. Ai fini della valutazione delle misure compensative, la cancellazione dei debiti e la chiusura di attività in perdita che fossero comunque necessarie per ripristinare la redditività non saranno considerate come misure per la riduzione delle capacità o della presenza sul mercato. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza.
41. Tuttavia, tale condizione non verrà di norma applicata alle piccole imprese, dato che si può ritenere che gli aiuti ad hoc alle piccole imprese non determinino di norma distorsioni della concorrenza in misura contraria all'interesse comune, tranne se diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato o qualora il beneficiario operi in un mercato in cui si registri una sovracapacità di lungo periodo.
42. Qualora il beneficiario operi in un mercato che registri una sovracapacità strutturale di lungo periodo ai sensi della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento(17), potrebbe essere necessario ridurre fino al 100 %(18) la capacità o la presenza sul mercato dell'impresa.

Aiuto limitato al minimo: contributo reale, privo di elementi di aiuto

43. L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati ai costi minimi indispensabili per la ristrutturazione, in funzione delle disponibilità finanziarie dell'impresa, dei suoi azionisti o del gruppo di cui fa parte. Tale valutazione terrà conto di ogni eventuale aiuto per il salvataggio concesso in precedenza. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri - ivi compresa la vendita di elementi dell'attivo non indispensabili alla sopravvivenza dell'impresa - che ricorrendo a finanziamenti esterni ottenuti alle condizioni di mercato. Il contributo è un indice del fatto che i mercati credono nella possibilità del ritorno alla redditività. Esso deve essere reale, ossia concreto, escludendo tutti i profitti attesi, quali il flusso di cassa, e deve essere il più elevato possibile.
44. Di norma la Commissione considererà adeguati i seguenti contributi(19) alla ristrutturazione: almeno 25 % nel caso delle piccole imprese, almeno 40 % nel caso delle medie imprese e almeno 50 % nel caso delle grandi imprese. In circostanze eccezionali e in caso di particolari difficoltà, che gli Stati membri sono però tenuti a dimostrare, la Commissione può accettare un contributo inferiore.
45. Per ridurre al minimo gli effetti distorsivi, occorre evitare che l'aiuto venga erogato in una forma o per un importo tali da consentire all'impresa di disporre di liquidità supplementare che potrebbe essere utilizzata per iniziative aggressive, perturbatrici del mercato e senza alcun rapporto con il piano di ristrutturazione. A tal fine, la Commissione esaminerà il livello del passivo dell'impresa a ristrutturazione avvenuta e dopo eventuali riporti o riduzioni di crediti, in particolare nel quadro della continuazione delle attività a seguito di una procedura concorsuale per insolvenza promossa nei confronti dell'impresa conformemente al diritto nazionale(20). Inoltre, l'aiuto non deve servire a finanziare nuovi investimenti non indispensabili per il ripristino della redditività dell'impresa.

Condizioni specifiche applicabili all'autorizzazione di un aiuto

46. Oltre alle misure compensative di cui ai punti da 38 a 42, la Commissione può imporre le condizioni e gli obblighi che ritiene necessari per impedire che l'aiuto possa falsare la concorrenza in misura contraria al comune interesse, qualora lo Stato membro interessato non si sia assunto l'impegno di adottare disposizioni analoghe. Ad esempio può obbligare lo Stato membro:
- a) ad adottare esso stesso determinate misure (ad esempio, l'obbligo di aprire ad altri operatori comunitari determinati mercati direttamente o indirettamente legati all'attività dell'impresa, nel rispetto della normativa comunitaria);
 - b) a imporre determinati obblighi all'impresa beneficiaria;
 - c) a non concedere all'impresa beneficiaria altri tipi di aiuto durante il periodo di ristrutturazione.
- Piena attuazione del piano di ristrutturazione e rispetto delle condizioni stabilite
47. L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione e deve assolvere qualunque altro obbligo previsto nella decisione di autorizzazione dell'aiuto adottata dalla Commissione. La Commissione considererà la mancata attuazione del piano o il non rispetto degli altri obblighi come un'applicazione abusiva dell'aiuto, fatti salvi il disposto dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

48. Per le ristrutturazioni di durata pluriennale e che richiedono importi cospicui, la Commissione potrà esigere che il pagamento dell'aiuto per la ristrutturazione venga suddiviso in più tranche, e che il pagamento di ogni tranche sia subordinato:
- alla conferma, prima di ogni pagamento, della corretta attuazione di ogni singola fase del piano di ristrutturazione, nel rispetto del calendario previsto; o
 - alla previa autorizzazione della Commissione di ogni singolo pagamento, dopo verifica della corretta attuazione del piano di ristrutturazione.
- Controllo e relazione annuale
49. La Commissione deve essere in grado di controllare il corretto avanzamento del piano di ristrutturazione, sulla base di relazioni regolari e dettagliate, trasmesse dallo Stato membro.
50. Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle grandi imprese, la prima di tali relazioni dovrà essere presentata alla Commissione, di regola, entro 6 mesi dalla data di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni successive dovranno essere trasmesse alla Commissione, almeno su base annuale, a scadenza fissa, finché gli obiettivi del piano di ristrutturazione non saranno considerati raggiunti. Le relazioni annuali devono contenere tutte le informazioni atte a consentire alla Commissione di controllare l'attuazione del piano di ristrutturazione da essa approvato, di seguire il calendario dei versamenti all'impresa interessata e l'evoluzione della sua posizione finanziaria, nonché di verificare l'osservanza delle condizioni e degli obblighi stabiliti nella decisione di autorizzazione dell'aiuto. Le relazioni devono contenere, in particolare, tutti i dati utili relativi agli aiuti concessi per qualunque finalità, a titolo individuale o nel quadro di un regime, che l'impresa ha ricevuto nel periodo di ristrutturazione (cfr. i punti da 68 a 71). Qualora sia necessaria la tempestiva conferma di talune informazioni essenziali, quali chiusure di impianti o riduzioni di capacità, la Commissione potrà richiedere relazioni più frequenti.
51. Per quanto riguarda gli aiuti a favore delle PME, in generale, sarà sufficiente la trasmissione annuale dello stato patrimoniale e del conto economico dell'impresa beneficiaria, a meno che la decisione di autorizzazione non contenga disposizioni più restrittive.

3.2.3. Modifica del piano di ristrutturazione

52. Se è stato autorizzato un aiuto per la ristrutturazione, lo Stato membro interessato può, nel corso del periodo di ristrutturazione, chiedere alla Commissione di accettare modifiche al piano di ristrutturazione e all'importo dell'aiuto. La Commissione può accettare tali modifiche, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- il piano modificato deve anch'esso prevedere un ritorno alla redditività in tempi ragionevoli;
 - se l'importo dell'aiuto viene aumentato, le eventuali misure compensative richieste devono essere maggiori di quelle inizialmente previste;
 - se le misure compensative proposte sono inferiori a quelle inizialmente previste, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente;
 - il nuovo calendario per l'attuazione delle misure compensative può subire un ritardo rispetto al calendario inizialmente adottato soltanto per motivi non imputabili all'impresa o allo Stato membro. In caso contrario, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente.
53. Se le condizioni imposte dalla Commissione o gli impegni assunti dagli Stati membri sono resi meno stringenti, l'importo dell'aiuto deve essere ridotto in misura corrispondente, oppure devono essere imposte altre condizioni.
54. Qualora lo Stato membro modifichi un piano di ristrutturazione approvato senza informarne debitamente la Commissione, la Commissione avvia il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 659/1999 (aiuti attuati in modo abusivo), fatti salvi il disposto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 659/1999 e la possibilità di ricorso alla Corte di giustizia ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, secondo comma, del trattato.

3.2.4. Aiuti per la ristrutturazione concessi nelle aree assistite

55. Dato che la coesione economica e sociale costituisce uno degli obiettivi prioritari della Comunità, secondo quanto sancito dall'articolo 158 del trattato, e che, a norma dell'articolo 159(21), le altre politiche devono concorrere alla sua realizzazione, nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione nelle aree assistite la Commissione deve tener conto delle esigenze dello sviluppo regionale. Il fatto che un'impresa in difficoltà si trovi in un'area assistita non giustifica tuttavia un atteggiamento permissivo per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione: a medio e a lungo termine, non si aiuta una regione tenendone artificialmente in vita le imprese. Inoltre, per promuovere lo sviluppo regionale, è nell'interesse stesso delle regioni interessate utilizzare le risorse di cui dispongono per sviluppare il più rapidamente possibile attività redditizie e durevoli. Occorre infine, anche nel caso degli aiuti a favore di imprese nelle aree assistite, ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza. A questo riguardo, occorre altresì tener conto di possibili effetti di ricaduta negativa che potrebbero estendersi all'area interessata e alle altre aree assistite.
56. Pertanto, i criteri elencati ai punti da 32 a 54 si applicano anche alle aree assistite, anche quando si tiene conto delle esigenze di sviluppo regionale. Tuttavia, fatto salvo quanto

diversamente disposto dalle norme settoriali, nelle aree assistite le condizioni di autorizzazione dell'aiuto potranno essere meno rigorose per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario. Se giustificato da esigenze di sviluppo regionale, nei casi in cui la riduzione della capacità o della presenza sul mercato appaia la misura più idonea per prevenire ingiustificate distorsioni della concorrenza, la riduzione richiesta nelle aree assistite potrà essere inferiore a quella imposta nelle altre aree. In tali casi, che lo Stato membro interessato è tenuto a dimostrare, si opererà una distinzione fra le aree ammissibili agli aiuti regionali ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato e quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in modo da tener conto della maggior gravità dei problemi regionali delle prime.

3.2.5. Aiuti per la ristrutturazione a favore delle PME

57. Generalmente gli aiuti concessi alle piccole imprese⁽²²⁾ alterano le condizioni degli scambi in misura minore rispetto agli aiuti concessi alle medie e alle grandi imprese. Dato che tali considerazioni valgono anche nel caso degli aiuti per la ristrutturazione, le condizioni indicate ai punti da 32 a 54 sono applicate in maniera meno rigida per i seguenti aspetti:
- a) la concessione di aiuti alle piccole imprese non sarà subordinata, in linea generale, a misure compensative (Cfr. il punto 41), fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato;
 - b) gli obblighi in materia di contenuto delle relazioni saranno meno rigidi per le PMI (Cfr. punti 49, 50 e 51).
58. Tuttavia, nel caso delle PMI trova piena attuazione il principio dell' «aiuto una tantum» (sezione 3.3).
59. Per le PMI il piano di ristrutturazione non deve essere approvato dalla Commissione. Tuttavia, il piano deve soddisfare i requisiti di cui ai punti da 35 a 37 ed essere approvato dallo Stato membro interessato, nonché comunicato alla Commissione. La concessione dell'aiuto deve essere subordinata alla piena realizzazione del piano di ristrutturazione. Spetta agli Stati membri verificare il rispetto di tali requisiti.

3.2.6. Aiuti erogati a copertura dei costi sociali della ristrutturazione

60. La realizzazione di un piano di ristrutturazione comporta, di regola, la riduzione o la totale cessazione delle attività in difficoltà. Gli obiettivi di razionalizzazione e di efficienza impongono spesso siffatte riduzioni a prescindere dalle riduzioni di capacità eventualmente richieste come condizione per la concessione dell'aiuto. Qualunque ne sia la ragione, tali misure comportano generalmente una riduzione del personale dell'impresa.
61. La legislazione sul lavoro degli Stati membri prevede a volte regimi generali di previdenza sociale in forza dei quali le indennità di licenziamento e le pensioni anticipate vengano pagate direttamente ai lavoratori licenziati. Tali regimi non sono considerati alla stregua di aiuti di Stato rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
62. Oltre alle indennità di licenziamento e alle pensioni anticipate a favore del personale, i regimi generali di previdenza sociale prevedono spesso che il governo si assuma l'onere delle indennità pagate dall'impresa ai lavoratori licenziati che vanno al di là degli obblighi legali o contrattuali cui l'impresa è soggetta. Se applicabili in maniera generale, senza limitazioni settoriali, a qualsiasi lavoratore che soddisfi condizioni prestabilite, e se prevedono la concessione automatica delle predette indennità, si ritiene che tali regimi non configurino un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, a favore delle imprese in via di ristrutturazione. Nel caso in cui invece vengano impiegati per favorire la ristrutturazione di specifici settori di attività, tali regimi possono comportare elementi di aiuto per il modo selettivo con il quale vengono impiegati⁽²³⁾.
63. L'obbligo di pagare ai lavoratori licenziati indennità di licenziamento e/o pensioni anticipate, imposto ad un'impresa dalla legislazione sul lavoro o dai contratti collettivi, rientra nei normali costi dell'attività imprenditoriale, che l'impresa deve sostenere con le proprie risorse. Ogni contributo da parte dello Stato volto ad alleggerire tali oneri deve essere pertanto considerato come aiuto di Stato, a prescindere del fatto che i pagamenti vadano direttamente all'impresa o siano erogati ai lavoratori per il tramite di un ente di Stato.
64. Se concessi a imprese in difficoltà, la Commissione non ha obiezioni a priori nei confronti di questi aiuti, dato che essi comportano vantaggi economici che vanno al di là degli interessi dell'impresa in causa, e pertanto agevolano i cambiamenti strutturali e attenuano i problemi di ordine sociale.
65. Oltre che per sostenere i costi delle indennità di licenziamento e delle pensioni anticipate, gli aiuti vengono spesso concessi per finanziare, nel quadro di un piano di ristrutturazione, i corsi di formazione, i servizi di consulenza e di assistenza pratica nella ricerca di una nuova occupazione, il trasferimento e la formazione professionale, nonché l'assistenza a favore degli ex dipendenti che intendono avviare nuove attività. Se concessi ad imprese in difficoltà, la Commissione esprime sistematicamente parere favorevole su questo tipo di aiuti.

66. Gli aiuti illustrati ai punti da 62 a 65 devono essere chiaramente specificati nel piano di ristrutturazione, dato che gli aiuti destinati alle misure di carattere sociale a favore esclusivamente dei lavoratori licenziati non vengono computati ai fini della determinazione dell'entità delle misure compensative di cui ai punti da 38 a 42.
67. Nell'interesse comune, la Commissione farà in modo, nel quadro del piano di ristrutturazione, di limitare al minimo gli effetti sul piano sociale della ristrutturazione in Stati membri diversi dallo Stato membro che concede l'aiuto.

3.2.7. Necessità di informare la Commissione di tutti gli aiuti concessi all'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione

68. Nel caso in cui un aiuto per la ristrutturazione ricevuto da una grande impresa o da una media impresa venga esaminato ai sensi dei presenti orientamenti, la concessione di un qualsiasi altro aiuto nel corso del periodo di ristrutturazione, anche nel quadro di un regime già autorizzato, può influire sulla valutazione della Commissione dell'entità delle misure compensative richieste.
69. Nella notifica degli aiuti per la ristrutturazione concessi a favore di una grande impresa o di una media impresa devono essere indicati tutti gli altri aiuti di qualsiasi tipo previsti a favore dell'impresa beneficiaria durante il periodo di ristrutturazione, a meno che non si applichino la regola de minimis o i regolamenti di esenzione. Nel valutare gli aiuti per la ristrutturazione la Commissione terrà conto di questi aiuti.
70. Ogni aiuto effettivamente concesso ad una grande o ad una media impresa nel corso del periodo di ristrutturazione, ivi compresi aiuti accordati nel quadro di un regime autorizzato, deve essere notificato individualmente alla Commissione qualora quest'ultima non sia stata informata dell'aiuto al momento dell'adozione della decisione relativa all'aiuto per la ristrutturazione.
71. La Commissione vigila affinché la concessione di aiuti nel quadro di regimi autorizzati non venga utilizzata per eludere quanto disposto nei presenti orientamenti.

3.3. «Aiuto una tantum»

72. La concessione di un aiuto per il salvataggio costituisce un'operazione a carattere straordinario, mirante innanzitutto a tenere in attività l'impresa per un periodo limitato, durante il quale poter procedere ad una valutazione delle sue prospettive future. Non dovrebbe essere consentita la concessione ripetuta di aiuti per il salvataggio che si limitino a mantenere la situazione esistente, rinviando l'inevitabile e facendo ricadere, nel frattempo, i problemi industriali e sociali su altri produttori più efficienti o su altri Stati membri. Pertanto, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi solo una volta (principio dell' «aiuto una tantum»). Per lo stesso principio, onde evitare qualsiasi tipo di sostegno indebito alle imprese che sopravvivano solo grazie al sostegno ripetuto dello Stato, anche gli aiuti per la ristrutturazione possono essere concessi un'unica volta. Infine se un aiuto per il salvataggio viene concesso ad un'impresa che abbia già ricevuto aiuti per la ristrutturazione, si può ritenere che le difficoltà dell'impresa beneficiaria abbiano carattere ricorrente e che l'intervento ripetuto dello Stato determini distorsioni della concorrenza contrarie all'interesse comune. I ripetuti interventi dello Stato non dovrebbero essere ammessi.
73. All'atto della notificazione alla Commissione di un progetto di aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, lo Stato membro deve precisare se l'impresa abbia già ricevuto in passato un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, ivi compresi eventuali aiuti concessi prima della data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti, nonché eventuali aiuti non notificati(24). In tal caso, qualora siano trascorsi meno di 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive, la Commissione non autorizzerà altri aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione. Eccezioni alla regola sono consentite se:
 - a) l'aiuto per la ristrutturazione venga concesso successivamente alla concessione di un aiuto per il salvataggio nel quadro di una stessa operazione di ristrutturazione, o
 - b) all'aiuto per il salvataggio, concesso conformemente alle condizioni di cui alla sezione 3.1.1, non abbia fatto seguito una ristrutturazione sostenuta dallo Stato, purché:
 - i) si possa ragionevolmente ritenere che l'impresa sarà redditizia nel lungo periodo grazie alla concessione di aiuti per la ristrutturazione, e
 - ii) si rendano necessari nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione dopo almeno cinque anni a causa di circostanze imprevedibili(25), non imputabili all'impresa.
 - c) in forza di circostanze eccezionali e imprevedibili, non imputabili all'impresa.Nei casi di cui alle lettere b) e c) la procedura semplificata di cui alla sezione 3.1.2 non può essere applicata.
74. Le eventuali modifiche dell'assetto proprietario dell'impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto, così come qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che porti al risanamento del suo bilancio, alla riduzione dei debiti o alla liquidazione dei debiti pregressi non pregiudicano l'applicazione di tale disposizione, purché si tratti del proseguimento dell'attività della medesima impresa.

75. Di norma, qualora un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, la Commissione non autorizzerà la concessione di nuovi aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione a favore del gruppo stesso o di imprese appartenenti al gruppo, a meno che non siano trascorsi 10 anni dalla concessione dell'aiuto per il salvataggio ovvero dalla fine del periodo di ristrutturazione o dalla cessazione dell'attuazione del piano di ristrutturazione, se successive. Qualora un'impresa appartenente ad un gruppo abbia ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione, il gruppo nel suo complesso e le altre imprese che ne fanno parte, ad eccezione dell'impresa che ha già beneficiato degli aiuti, restano ammissibili a beneficiare di aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione (subordinatamente al rispetto delle altre disposizioni dei presenti orientamenti). Gli Stati membri devono assicurare che non vengano trasferiti aiuti dal gruppo o dalle altre imprese del gruppo all'impresa avente già beneficiato in precedenza di aiuti.
76. Qualora un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa, in particolare di un'impresa sottoposta ad uno dei procedimenti di cui al punto 74 o ad una procedura concorsuale per insolvenza promossa conformemente al diritto nazionale, e che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione, all'impresa acquirente non si applica il principio dell'«aiuto una tantum», purché siano soddisfatte le tre condizioni seguenti:
- a) l'impresa acquirente sia chiaramente separata dall'altra impresa;
 - b) l'impresa acquirente abbia rilevato gli elementi dell'attivo dell'altra impresa al prezzo di mercato;
 - c) la liquidazione o l'amministrazione controllata e l'acquisizione dell'altra impresa non siano semplici espedienti per evitare l'applicazione del principio dell'«aiuto una tantum»: la Commissione può ritenere che si verifichi tale ipotesi qualora, ad esempio, le difficoltà incontrate dall'acquirente fossero state chiaramente prevedibili al momento in cui ha rilevato gli elementi dell'attivo dall'altra impresa.
77. In questa sede occorre tuttavia sottolineare che gli aiuti concessi per l'acquisizione degli elementi dell'attivo di un'impresa, essendo aiuti all'investimento iniziale, non possono essere autorizzati a norma dei presenti orientamenti.

4. REGIMI DI AIUTI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

4.1. Principi generali

78. La Commissione autorizzerà regimi per la concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione a favore di piccole e medie imprese in difficoltà solo nel caso in cui le imprese interessate rientrino nella definizione comunitaria di PMI. Fatte salve le disposizioni specifiche riportate in appresso, la compatibilità di detti regimi verrà valutata sulla base delle condizioni fissate nelle sezioni 2 e 3, ad eccezione della sezione 3.1.2 che non si applica ai regimi di aiuti. Qualsiasi aiuto concesso nel quadro di un regime che non soddisfi una delle condizioni dovrà essere notificato individualmente alla Commissione e da essa preventivamente autorizzato.

4.2. Ammissibilità

79. Fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato, gli aiuti concessi alle piccole e medie imprese nel quadro dei regimi che verranno autorizzati a partire dalla data iniziale di applicazione dei presenti orientamenti saranno esonerati dall'obbligo di notificazione individuale unicamente nel caso in cui le imprese interessate soddisfino almeno uno dei tre criteri di cui al punto 10. Gli aiuti a favore di imprese che non soddisfino nessuno dei tre criteri dovranno essere notificati individualmente alla Commissione affinché possa valutare se le imprese rientrano o no nella definizione di impresa in difficoltà. Analogamente, gli aiuti concessi ad imprese operanti in settori in cui si registra una sovracapacità strutturale di lungo periodo, a prescindere dalle dimensioni dell'impresa beneficiaria, devono essere notificati individualmente alla Commissione in modo che questa possa valutare l'applicazione del punto 42.

4.3. Condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio

80. Per poter essere autorizzati dalla Commissione i regimi che prevedono la concessione di aiuti per il salvataggio devono soddisfare le condizioni di cui al punto 25, lettere a), b), d) ed e). Inoltre, gli aiuti per il salvataggio possono essere concessi per un periodo non superiore a 6 mesi, durante il quale deve essere effettuata un'analisi della situazione dell'impresa. Prima della fine di tale periodo, lo Stato membro deve avere approvato un piano di ristrutturazione o un piano di liquidazione, oppure aver chiesto al beneficiario il rimborso del prestito e dell'aiuto corrispondente al premio di rischio.
81. Ogni aiuto per il salvataggio concesso per un periodo superiore a 6 mesi o non rimborsato dopo detto periodo deve essere notificato individualmente alla Commissione.

4.4. Condizioni di autorizzazione dei regimi di aiuti per la ristrutturazione

82. La Commissione autorizzerà regimi di aiuti per la ristrutturazione unicamente nel caso in cui la concessione degli stessi sia subordinata all'attuazione completa da parte del beneficiario di un piano di ristrutturazione preliminarmente approvato dallo Stato membro e che soddisfi le condizioni seguenti:
- ripristino della redditività: si applica il principio di cui ai punti da 34 a 37;
 - prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza: dato che gli aiuti a favore delle piccole imprese determinano minori distorsioni della concorrenza, non si applica il principio di cui ai punti da 38 a 42, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato; i regimi devono tuttavia esigere che le imprese beneficiarie si astengano da qualsiasi aumento di capacità per tutta la durata del piano. I punti da 38 a 42 si applicano, invece, alle medie imprese;
 - aiuti limitati al minimo necessario: si applica il principio di cui ai punti 43, 44 e 45;
 - modifica del piano di ristrutturazione: qualsiasi modifica del piano deve attenersi alle disposizioni di cui ai punti 52, 53 e 54.
- Condizioni comuni di autorizzazione dei regimi di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione
83. I regimi di aiuti devono specificare l'importo massimo dell'aiuto che può essere concesso ad una stessa impresa nell'ambito di un'operazione di concessione di aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione, anche in caso di modifica del piano. Gli aiuti che superano tale importo devono essere notificati individualmente alla Commissione. L'importo massimo degli aiuti concessi per l'operazione congiunta di salvataggio e di ristrutturazione di una stessa impresa non può superare 10 milioni di EUR, anche in caso di cumulo con aiuti ottenuti da altre fonti o da altri regimi.
84. Inoltre, deve essere rispettato il principio dell' «aiuto una tantum» : si applicano le disposizioni della sezione 3.3.
85. Gli Stati membri sono inoltre tenuti a notificare individualmente le misure alla Commissione, nei casi in cui un'impresa rilevi gli elementi dell'attivo di un'altra impresa che abbia già ricevuto un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione.

4.6. Controllo e relazione annuale

86. I punti 49, 50 e 51 non si applicano ai regimi di aiuti. Tuttavia, l'autorizzazione del regime sarà subordinata all'obbligo di presentare, di norma su base annuale, una relazione sull'applicazione del regime stesso, che fornisca le informazioni previste nelle istruzioni della Commissione sulle relazioni standardizzate(26). La relazione deve comprendere anche un elenco di tutte le imprese beneficiarie e specificare per ciascuna impresa:
- la denominazione;
 - il codice settoriale dell'impresa, corrispondente al codice di classificazione settoriale a tre cifre della NACE(27);
 - il numero di occupati;
 - il fatturato annuo e i valori dello stato patrimoniale;
 - l'importo dell'aiuto concesso;
 - l'importo e la forma del contributo del beneficiario;
 - se del caso, la forma e l'entità delle misure compensative;
 - se del caso, i dati relativi a eventuali aiuti per la ristrutturazione o assimilati ricevuti in passato dall'impresa;
 - se l'impresa beneficiaria sia stata liquidata o sottoposta ad una procedura concorsuale per insolvenza prima della fine del periodo di ristrutturazione.

5. DISPOSIZIONI APPLICABILI AGLI AIUTI PER LA RISTRUTTURAZIONE NEL SETTORE AGRICOLO(28)

5.1. Misure compensative

87. In base ai punti da 38 a 42, 57 e 82, lettera b), l'obbligo di misure compensative non si applica, di regola, alle piccole imprese, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme settoriali in materia di aiuti di Stato. Nel settore agricolo la Commissione, di norma, esigerà misure compensative, conformemente ai principi enunciati ai punti da 38 a 42, da tutti i beneficiari di aiuti per la ristrutturazione, a prescindere dalle loro dimensioni.

5.2. Definizione di sovracapacità

88. Ai fini dei presenti orientamenti, la sovracapacità strutturale nel settore agricolo verrà definita dalla Commissione caso per caso, tenendo conto in particolare dell'entità e delle tendenze nel corso dell'ultimo triennio per la categoria di prodotto interessato, delle misure di stabilizzazione del mercato, in particolare delle restituzioni all'esportazione e dei ritiri dal mercato,

dell'evoluzione dei prezzi sul mercato mondiale e delle limitazioni settoriali previste dalla normativa comunitaria.

5.3. ammissibilità a beneficiare dei regimi di aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione

89. In deroga al punto 79, la Commissione può esonerare gli aiuti alle PMI anche dalla notificazione individuale se la PMI interessata non soddisfa almeno uno dei criteri di cui al punto 10.

5.4. Riduzioni di capacità

90. Nel caso di sovracapacità strutturale, si applica la condizione della riduzione o della chiusura definitiva di capacità di cui punti da 38 a 42. Le terre agricole possono essere riutilizzate dopo 15 anni dall'effettiva chiusura di capacità. Fino ad allora devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, secondo quanto previsto per le terre non più utilizzate a fini di produzione dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori(29), nonché dalle misure di esecuzione adottate in materia.

91. Per le misure di aiuto destinate a prodotti o a operatori specifici, la riduzione di capacità di produzione deve essere almeno pari al 10 % della capacità per la quale l'aiuto per la ristrutturazione viene effettivamente concesso. Nel caso di misure di carattere meno mirato, la riduzione della capacità di produzione deve essere almeno pari al 5 %. Per quanto riguarda gli aiuti per la ristrutturazione accordati nelle zone svantaggiate(30), la riduzione di capacità richiesta viene diminuita di due punti percentuali. La Commissione non imporrà tali obblighi di riduzione qualora le decisioni di concessione di aiuti per la ristrutturazione adottate a favore di beneficiari in un dato settore nel corso di un periodo di dodici mesi consecutivi riguardino nel complesso meno dell'1 % della capacità di produzione del settore nello Stato membro interessato. Questa regola può essere applicata a livello regionale nel caso di un regime di aiuti limitato ad una data regione.

92. La condizione della riduzione definitiva di capacità può essere soddisfatta a livello del mercato interessato (e non riguardare necessariamente riduzioni ad opera dei beneficiari degli aiuti per la ristrutturazione). Fatto salvo il rispetto delle disposizioni della politica agricola comune, gli Stati membri possono scegliere il sistema di riduzione della capacità che intendono applicare.

93. Lo Stato membro deve dimostrare che la riduzione di capacità sarebbe aggiuntiva ad ogni eventuale riduzione che verrebbe applicata in assenza di aiuti per la ristrutturazione.

94. Qualora la riduzione di capacità non venga attuata al livello del beneficiario degli aiuti, le misure per conseguire la riduzione devono essere realizzate entro un anno dalla data di concessione dell'aiuto.

95. Per garantire l'efficace chiusura di capacità al livello del mercato interessato, lo Stato membro deve impegnarsi a non concedere aiuti di Stato per aumenti di capacità nel settore interessato. Tale impegno resta valido per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell'effettiva attuazione della riduzione di capacità richiesta.

96. Per determinare l'ammissibilità a beneficiare di aiuti per la ristrutturazione e i relativi importi, non si terrà conto degli oneri derivanti dal rispetto delle quote comunitarie e delle relative disposizioni a livello dei singoli operatori.

5.5. Principio dell' «aiuto una tantum»

97. Il principio secondo cui gli aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione possono essere concessi solo un'unica volta si applica anche al settore agricolo. Tuttavia, in luogo del periodo di dieci anni previsto nella sezione 3.3, si applica un periodo di cinque anni.

5.6. Controllo e relazione annuale

98. Per quanto riguarda il controllo e la relazione annuale nel settore agricolo, si applicano le disposizioni delle sezioni 3 e 4, ad eccezione dell'obbligo di fornire un elenco di tutti i beneficiari dei regimi e talune informazioni su ciascuno di essi (Cfr. punto 86). In caso di applicazione delle disposizioni di cui ai punti da 90 a 96, la relazione deve includere anche i dati concernenti la capacità di produzione che ha effettivamente beneficiato dell'aiuto per la ristrutturazione e la riduzione di capacità attuata.

6. OPPORTUNE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

99. A norma dell'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione proporrà agli Stati membri, con apposita lettera, di adottare opportune misure, previste ai punti 100 e 101, relative ai loro regimi di aiuto già esistenti. La Commissione subordinerà l'autorizzazione di tutti i regimi futuri al rispetto delle disposizioni che seguono.

100. Gli Stati membri, che accetteranno la proposta della Commissione, dovranno adeguare entro sei mesi i rispettivi regimi di aiuti esistenti che resteranno operativi dopo il 9 ottobre 2004 per renderli conformi ai presenti orientamenti.
101. Gli Stati membri devono comunicare l'accettazione delle opportune misure entro un mese dal ricevimento della lettera con cui vengono loro proposte.

7. DATA INIZIALE DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ

102. La Commissione applicherà i presenti orientamenti dal 10 ottobre 2004 al 9 ottobre 2009 .
103. Le notificazioni registrate dalla Commissione prima del 10 ottobre 2004 saranno esaminate alla luce dei criteri in vigore al momento della notificazione.
104. La Commissione esaminerà la compatibilità con il mercato comune di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione e pertanto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato sulla base dei presenti orientamenti, qualora l'aiuto, o una parte di esso, sia stato concesso dopo la pubblicazione degli orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- In tutti gli altri casi eseguirà la valutazione sulla base degli orientamenti in vigore al momento della concessione dell'aiuto.

Note

- (1) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.
- (2) GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2. Cfr. anche la nota al titolo della sezione 5.
- (3) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.
- (4) Ci si riferisce in particolare alle forme di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio (GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/51/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16).
- (5) Per analogia con le disposizioni dell'articolo 17 della direttiva 77/91/CEE del Consiglio (GU L 26 del 30.1.1977, pag. 1), modificato da ultimo dall'atto di adesione 2003.
- (6) Ci si riferisce in particolare alle forme di società che figurano all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio.
- (7) Per determinare se una società sia indipendente o faccia parte di un gruppo, si applicano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (CE) della Commissione n. 68/2001 (GU L 10 al 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20).
- (8) Articolo 3 del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio (GU L 205 del 2.8.2002, pag. 1), modificato dall'atto di adesione 2003.
- (9) Punto 19 della comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (GU C 152 del 26.6.2002, pag. 5). Punto 1 della comunicazione della Commissione sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione e sugli aiuti alla chiusura a favore dell'industria siderurgica (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 21). Misure opportune adottate nel quadro della disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti d'investimento (GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8).
- (10) Norme specifiche di tale natura esistono per il settore dell'aviazione (GU C 350 del 10.12.1994, pag. 5).
- (11) In altri termini, gli aiuti a favore delle PMI che non soddisfano le condizioni specificate al punto 79 possono comunque essere esentati dalla notificazione individuale.
- (12) GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.
- (13) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione 2003.
- (14) Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione et al., Racc. 1997, pag. I-2549.
- (15) Può essere fatta un'eccezione nel caso di aiuti per il salvataggio nel settore bancario, per consentire all'ente creditizio interessato di proseguire temporaneamente l'attività bancaria rispettando la legislazione prudenziale in vigore (direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1). In ogni caso, gli aiuti accordati in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o di prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) devono soddisfare i principi generali applicabili agli aiuti per il salvataggio e non possono consistere in misure finanziarie strutturali relative ai fondi propri della banca. Gli eventuali aiuti concessi in forma diversa dalle garanzie sui prestiti o di prestiti che rispondano ai requisiti di cui alla lettera a) saranno presi in considerazione ai fini della determinazione di eventuali misure compensative nel quadro di un piano di ristrutturazione, conformemente ai punti da 38 a 42.
- (16) A questo riguardo, la Commissione può anche tener conto se l'impresa in oggetto è una media impresa o una grande impresa.
- (17) GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.
- (18) In tali casi, la Commissione autorizzerà solo gli aiuti destinati a ridurre i costi sociali della ristrutturazione, conformemente alla sezione 3.2.6, e gli aiuti per la tutela dell'ambiente destinati alla bonifica di siti inquinati che verrebbero altrimenti abbandonati.
- (19) Cfr. punto 7. Tale contributo minimo non deve contenere alcun elemento di aiuto. Non è questo il caso, ad esempio, dei prestiti a tasso agevolato o assistiti da garanzia pubblica contenente elementi di aiuto.
- (20) Cfr. punto 10, lettera c).
- (21) L'articolo 159 del trattato CE recita: «L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni comunitarie, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 158 e concorrono alla loro realizzazione» .
- (22) Come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). La definizione che verrà applicata fino al 31 dicembre 2004 è quella contenuta nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione (GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4).

(23) Nella sentenza nella causa C-241/94 (Francia/Commissione, «Kimberly Clark Sopalin» , Racc. 1996, pag. I-4551), la Corte di giustizia ha confermato che il contributo finanziario che le autorità francesi avevano concesso mediante il «Fonds national de l'emploi» su base discrezionale poteva porre talune imprese in una situazione più favorevole di altre e soddisfare così le condizioni per costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato (la sentenza non ha peraltro rimesso in discussione le conclusioni della Commissione, che aveva considerato tale aiuto compatibile con il mercato comune).

(24) Per gli aiuti non notificati, la Commissione terrà conto nella sua valutazione del fatto che l'aiuto avrebbe potuto essere dichiarato compatibile con il mercato comune non come aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione ma come altro tipo di aiuto.

(25) Per circostanza imprevedibile si intende una circostanza che non poteva essere in alcun modo prevista dai dirigenti dell'impresa al momento dell'elaborazione del piano di ristrutturazione e che non sia dovuta a negligenza o a errori dei dirigenti dell'impresa o a decisioni del gruppo a cui l'impresa appartiene.

(26) Cfr. allegato III, A e B (modello standardizzato di relazione per gli aiuti di Stato esistenti) del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(27) Nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee, pubblicata dall'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat).

(28) Comprendente, ai fini dei presenti orientamenti, tutti gli operatori attivi nella produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato (agricoltura). Le misure di aiuto a favore di imprese di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni della presente sezione. Gli aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione devono essere valutati sulla base delle norme generali dei presenti orientamenti. La pesca e l'acquacoltura non rientrano nel campo di applicazione della presente sezione.

(29) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

(30) Secondo la definizione dell'articolo 13 e segg. del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

ALLEGATO

Formula(1) per il calcolo dell'importo massimo dell'aiuto per il salvataggio per il quale è consentito il ricorso alla procedura semplificata:

$$\text{EBIT (1) + ammortamento (1) + (capitale attivo circolante - capitale } t \text{ circolante } t_1) / 2$$

La formula si basa sul margine operativo dell'impresa (EBIT: utile al lordo di interessi, imposte e tasse) realizzato nell'esercizio anteriore alla concessione/notificazione dell'aiuto (indicato con t). A questo importo viene sommato l'ammortamento e al totale viene aggiunta la variazione del capitale circolante, calcolata come la differenza tra l'attivo e il passivo circolante(2) negli esercizi chiusi più recenti. Nel caso in cui venga operato un accantonamento sul margine operativo, ciò dovrà essere chiaramente indicato e il margine non dovrà includere l'accantonamento.

La formula deve consentire di stimare il flusso di cassa negativo dell'impresa nell'esercizio finanziario anteriore alla notificazione dell'aiuto (o alla concessione dell'aiuto, nel caso di aiuti non notificati). La metà di tale importo dovrebbe consentire di mantenere l'impresa in attività per un periodo di 6 mesi. Per questo il risultato della formula deve essere diviso per 2.

La formula può essere applicata solo nel caso in cui il margine sia di importo negativo.

Nel caso di risultato positivo, dovrà essere fornita una spiegazione dettagliata per dimostrare che l'impresa è in difficoltà secondo la definizione di cui ai punti 10 e 11.

(omissis)

(1) L'EBIT (utile al lordo di interessi, imposte e tasse, riportato nei conti annuali relativi all'esercizio anteriore alla domanda, indicato come t) deve essere maggiorato dell'ammortamento nello stesso periodo e della variazione del capitale circolante su un periodo di due anni (anno anteriore alla notificazione e anno precedente), diviso per due per determinare l'ammontare relativo a 6 mesi, ossia il periodo per il quale l'aiuto per il salvataggio è normalmente autorizzato.

(2) Attivo circolante: disponibilità liquide, crediti (verso clienti e debitori), altri crediti, ratei e risconti attivi, rimanenze. Passivo circolante: debito finanziario, debiti commerciali (debiti verso fornitori e creditori), altri debiti, ratei e risconti passivi, debiti tributari.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**28.11.2008****N. 1593****Parziale modifica della deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2008 n. 696, Allegato B): attuazione Programma annuale 2008.****LA GIUNTA REGIONALE**

VISTA la legge regionale 31 ottobre 2006 n. 33 (testo unico in materia di cultura) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'articolo 10 della citata l.r. 33/2006, il quale prevede che la Giunta regionale definisca le procedure di concessione e le modalità di erogazione dei contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del Piano triennale regionale di valorizzazione culturale;

VISTO il Piano triennale di valorizzazione culturale 2008-2010, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 17 dicembre 2007 n. 54;

CONSIDERATO che il sopracitato Piano triennale, al punto 3, prevede espressamente le materie di intervento diretto regionale nonché le tipologie di progetti di iniziativa regionale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2008 n. 696 avente ad oggetto "l.r. 31 ottobre 2006 n. 33, articoli 10 e 11. Procedure di concessione e modalità di erogazione contributi e interventi finanziari regionali. Programma annuale 2008: obiettivi e scelte del Piano Triennale regionale di valorizzazione culturale"

VISTI in particolare gli allegati alla sopra citata deliberazione 696/2008, l'allegato A), che individua nella procedura del bando una delle modalità di concessione ed erogazione dei contributi regionali per progetti di interesse regionale in materia di cultura e l'allegato B), Programma annuale 2008, che individua, fra l'altro, l'ammontare dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi secondo i seguenti importi:

- euro 150.000,00 spesa corrente per iniziative dirette regionali in materia di promozione culturale e di valorizzazione;
- euro 590.000,00 conto capitale da erogarsi tramite bando per gli immobili di particolare interesse;
- euro 361.000,00 conto capitale da erogarsi tramite bando per istituti e strutture museali;
- euro 115.000,00 spesa corrente da erogarsi tramite bando per istituti e strutture bibliotecarie;
- euro 165.000,00 conto capitale da erogarsi tramite bando per istituti e strutture bibliotecarie;
- euro 136.450,00 spesa corrente da erogarsi tramite bando per la promozione delle attività culturali;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta regionale 1 agosto 2008 n. 926 con la quale sono stati approvati i bandi in materia di cultura previsti dalla citata d.G.R. 696/2008 e in particolare:

- l'Allegato C, avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti per la sicurezza nei musei liguri ai sensi della l.r. 33/2006"
- l'Allegato D, avente ad oggetto "Bando per la presentazione di progetti per la promozione di attività culturali ai sensi della l.r. 33/2006"
- l'Allegato E, avente ad oggetto "Bando per la valorizzazione degli immobili di particolare interesse ai sensi della l.r. 33/2006";

PRESO ATTO che le risorse finanziarie relative alla realizzazione delle iniziative dirette regionali in materia di promozione culturale e di valorizzazione e all'attuazione dei bandi di cui sopra, così come individuate nel Programma annuale 2008 di cui alla citata d.G.R. 696/2008, trovano rispettiva copertura nell'ambito delle seguenti UPB del bilancio del corrente anno:

- U.P.B. 12.101 – euro 150.000,00 spesa corrente;
- U.P.B. 12.101 – euro 136.450,00 spesa corrente;
- U.P.B. 12.202 – euro 361.000,00 conto capitale;

- U.P.B. 12.202 – euro 590.000,00 conto capitale;

CONSIDERATO che, in sede di prima attuazione della citata l.r. 33/2006, ad oggi si è delineata la seguente situazione:

- nell'ambito delle iniziative dirette regionali in materia di promozione culturale e di valorizzazione si sono verificate delle economie di spesa attualmente quantificabili in euro 40.000,00;
- le domande validamente pervenute in risposta al "Bando per la presentazione di progetti per la sicurezza nei musei liguri" richiedono una copertura finanziaria inferiore a quella stanziata con un disavanzo pari a circa euro 117.000,00;
- le domande validamente pervenute in risposta al "Bando per la presentazione di progetti per la promozione di attività culturali" e al "Bando per la valorizzazione degli immobili di particolare interesse" richiedono una copertura finanziaria superiore allo stanziamento previsto in sede di Programma annuale;

RITENUTO opportuno implementare, attraverso l'utilizzo delle economie sopra evidenziate, le risorse destinate dal Programma annuale regionale al "Bando per la presentazione di progetti per la promozione di attività culturali" e al "Bando per la valorizzazione degli immobili di particolare interesse" (Allegati D ed E della d.G.R. 926/2008) nei termini seguenti:

- da euro 136.450,00 a euro 176.450,00 spesa corrente per il "Bando per la presentazione di progetti per la promozione di attività culturali";
- da euro 590.000,000 a euro 707.000,00 conto capitale per il "Bando per la valorizzazione degli immobili di particolare interesse";

CONSIDERATO che una redistribuzione delle risorse finanziarie coinvolte non genererebbe disparità tra i soggetti che hanno partecipato ai bandi in questione e permetterebbe la realizzazione di un maggiore intervento regionale in materia di cultura;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento Contabile della Regione Liguria);

VISTA la legge regionale 28 aprile 2008 n.11 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008);

VISTA la legge regionale 4 novembre 2008 n. 41 (assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 35 della l.r. 15/2002);

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Cultura, Sport e Tempo Libero, Fabio Morchio;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1.di implementare, attraverso l'utilizzo delle economie evidenziate, le risorse destinate dal Programma annuale regionale al "Bando per la presentazione di progetti per la promozione di attività culturali" e al "Bando per la valorizzazione degli immobili di particolare interesse" (Allegati D ed E della d.G.R. 926/2008) nei termini seguenti:

- da euro 136.450,00 a euro 176.450,00 spesa corrente per il "Bando per la presentazione di progetti per la promozione di attività culturali";
- da euro 590.000,000 a euro 707.000,00 conto capitale per il "Bando per la valorizzazione degli immobili di particolare interesse";

2.di confermare il mandato al Dirigente della competente Struttura regionale ad emanare i relativi atti per l'assunzione degli impegni e alla successiva liquidazione delle spese a valere sulle risorse iscritte a bilancio per il corrente esercizio finanziario nelle UPB 12.101 e 12.1202 che presentano la necessaria disponibilità.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Mario Martinero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

24.11.2008

N. 67

"Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio della Spezia per il quinquennio 2008-2013".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante: "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura";

VISTO il Regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, della legge sopra richiamata, adottato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 501 del 24 luglio 1996 e in particolare l'articolo 5 che stabilisce i termini e le modalità cui il Presidente della Giunta regionale deve attenersi ai fini della determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio Camerale spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e degli utenti o loro raggruppamenti;

VISTA la deliberazione n. 1 del 4 aprile 2008 del Consiglio Camerale della Spezia con la quale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, è stata stabilita come segue la composizione del Consiglio della Camera di Commercio della Spezia:

- n. 1 consigliere al settore agricoltura;
- n. 3 consiglieri al settore artigiano;
- n. 3 consiglieri al settore industria;
- n. 4 consiglieri al settore commercio;
- n. 1 consigliere al settore cooperazione;
- n. 2 consigliere al settore turismo;
- n. 2 consiglieri al settore trasporti e spedizioni;
- n. 1 consigliere al settore credito e assicurazioni;
- n. 2 consiglieri al settore servizi alle imprese;
- n. 1 consigliere al settore nautica da diporto;

DATO ATTO che del suddetto Consiglio fanno parte altresì, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 580/1993, due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

RILEVATO inoltre che, all'interno del numero dei rappresentanti dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 580/1993, deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese;

VISTO il proprio decreto n. 49 del 6 agosto 2008 con il quale, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e del relativo Regolamento di attuazione adottato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 501 del 24 luglio 1996, è stato determinato il numero dei rappresentanti nel Consiglio Camerale della Spezia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e

associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti;

CONSIDERATO che a seguito del precitato proprio decreto n. 49 del 6 agosto 2008 sono determinati come segue i rappresentanti spettanti a ciascuna organizzazione imprenditoriale nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Spezia nonchè a ciascuna organizzazione sindacale e associazione di consumatori e utenti o loro raggruppamenti aventi titolo:

Settori	Rappresentanti
Agricoltura	N. 1
<ul style="list-style-type: none"> • Federazione Provinciale Coltivatori Diretti La Spezia 	
Artigianato	N. 3
<ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa-CNA - La Spezia • Confartigianato - La Spezia Apparentate 	
Industria	N. 3
<ul style="list-style-type: none"> • Confindustria -La Spezia di cui 1 seggio riservato alle Piccole Imprese 	
Commercio	N. 4
<ul style="list-style-type: none"> • Confcommercio - La Spezia • Confesercenti - La Spezia • Apparentate di cui 1 seggio riservato alle Piccole Imprese 	
Cooperazione	N. 1
<ul style="list-style-type: none"> • Confcooperative - La Spezia • Legacoop Lega Ligure Cooperative e Mutue-Genova Apparentate 	
Turismo	N. 2
<ul style="list-style-type: none"> • Confcommercio - La Spezia • Confesercenti - La Spezia Apparentate 	
Trasporti e spedizioni	N. 2
<ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa-CNA - La Spezia • Confartigianato - La Spezia • Confindustria - La Spezia Apparentate 	
Credito e Assicurazioni	N. 1
<ul style="list-style-type: none"> • Associazione Bancaria Italiana ABI - Roma • Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici ANIA - Roma Apparentate 	
Servizi alle imprese	N. 1
<ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa-CNA La Spezia • Confartigianato - La Spezia • Confindustria - La Spezia Apparentate • Confcommercio - La Spezia • Confesercenti - La Spezia Apparentate 	N. 1
Nautica da diporto	N. 1
<ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa-CNA La Spezia 	

- Confartigianato - La Spezia
- Confindustria - La Spezia
Apparentate

Organizzazioni e associazioni

- C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.
Apparentate
- FEDERCONSUMATORI La Spezia
- ADICONSUM La Spezia
- ADOC La Spezia
Apparentate

Rappresentanti

N. 1

N. 1

VISTA la nota di questa Regione n. PG/2008/118596 del 3 settembre 2008 con la quale il proprio precitato decreto n. 49/2008 è stato notificato a tutte le organizzazioni ed associazioni aventi titolo a designare nei termini di cui al comma 1 dell'articolo 7 del D.M. 501/1996, i propri rappresentanti da nominare componenti del Consiglio della Camera di Commercio della Spezia;

VISTE le designazioni pervenute a questa Regione da parte delle organizzazioni ed associazioni aventi titolo a designare propri rappresentanti, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. 501/1996, come numericamente stabiliti con il proprio precitato decreto;

VERIFICATO che i soggetti designati possiedono, ai fini della nomina di cui al punto che precede, i requisiti previsti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che, nei loro riguardi, non sussistono le cause ostative alla nomina di cui al comma 2 del precitato articolo 13 della legge 580/1993;

VISTO l'articolo 10, comma 7, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge 11 maggio 1999, n. 140 che stabilisce in anni cinque la durata in carica del Consiglio delle Camere di Commercio;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati:

sono nominati nelle persone in appresso indicate i componenti del Consiglio della Camera di Commercio della Spezia per il quinquennio 2008-2013

Settori

- Agricoltura - A seguito designazione da parte di:
Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di La Spezia

Componenti

N^ 1

SPAGNOLI Andrea nato a Arcola (SP) il 19/12/1963

- Artigianato - A seguito designazione da parte di:
Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa C.N.A. - La Spezia
- Confartigianato - La Spezia
Apparentate

N^ 3

LORENZINI Evardo Gino nato a Ortonovo (SP) il 31/3/1953
MATELLINI Angelo nato a Aulla (MS) il 2/1/1957
TOTI Alfredo nato a La Spezia il 4/4/1931

- Industria - A seguito designazione da parte di:
Confindustria - La Spezia

SAMMARTANO Aldo nato a La Spezia il 25/7/1945
RAO Cristiano nato a La Spezia il 21/8/1972

<p>Commercio - A seguito designazione congiunta da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confcommercio – La Spezia • Confesercenti – La Spezia <p>Apparentate</p>	<p>PAGNI Cristiana nata a La Spezia il 13/10/1968 in rappresentanza delle piccole imprese N^ 4 BIANCHI Gianfranco nato a Portovenere (SP) il 13/9/1946 FERRARINI Roberto nato a Sarzana (SP) il 26/5/1942 GRAZIANI Vittorio nato a La Spezia il 3/6/1963 GIANFRANCHI Graziana nata a Sarzana (SP) il 27/4/1950 in rappresentanza delle piccole imprese</p>
<p>Cooperazione - A seguito designazione congiunta da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confcooperative – La Spezia • Legacoop Lega Ligure delle Cooperative e Mutue – Genova <p>Apparentate</p>	<p>N^ 1 CASARINO Enrico nato a Genova il 26/11/1955</p>
<p>Turismo - A seguito designazione congiunta da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confcommercio – La Spezia • Confesercenti - La Spezia <p>Apparentate</p>	<p>N^ 2 RAVECCA Alessandro nato a Massa (MS) il 19/5/1967 DELLA CROCE Emilio nato a Portovenere (SP) il 23/12/1939</p>
<p>Trasporti e spedizioni - A seguito designazione congiunta da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa C.N.A. – La Spezia • Confartigianato – La Spezia • Confindustria - La Spezia <p>Apparentate</p>	<p>N^ 2 FAILLA Riccardo nato a La Spezia il 5/1/1969 STRATA Mauro nato a Torino il 19/7/1946</p>
<p>Credito e Assicurazioni - A seguito designazione congiunta da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Associazione Bancaria Italiana - ABI – Roma • Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – ANIA – Roma <p>Apparentate</p>	<p>N^ 1 CORRADINO Andrea nato a La Spezia il 4/2/1961</p>
<p>Servizi alle imprese - A seguito designazione congiunta da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa C.N.A. – La Spezia • Confartigianato - La Spezia • Confindustria – La Spezia <p>Apparentate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confcommercio – La Spezia • Confesercenti – La Spezia <p>Apparentate</p>	<p>N^ 1 COSTAMAGNA Umberto nato a La Spezia il 22/8/1955 Valera (YV) l'1/2/1961</p> <p>N^ 1 PARMIGIANI Antonio nato a La Spezia il 22/3/1957</p>
<p>Nautica da diporto - A seguito designazione congiunta da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confederazione Nazionale Artigianato e della Piccola e Media Impresa C.N.A. – La Spezia 	<p>N^ 1 BELLAVIGNA Massimo nato a</p>

- Confartigianato – La Spezia
- Confindustria – La Spezia
Apparentate

Organizzazioni e associazioni

A seguito designazione congiunta da parte di:

- C.I.G.L., C.I.S.L., U.I.L.
Apparentate

N^ 1

CIMINO Lorenzo nato a La Spezia il 17/9/1967

A seguito designazione congiunta da parte di:

- FEDERCONSUMATORI Liguria
- ADICONSUM
- ADOC
Apparentate

N^ 1

LORUSSO Franco nato a La Spezia il 4/3/1931

è disposta ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del D.M. 24 luglio 1996, n. 501:

- la notifica del presente decreto a tutti gli interessati dalla nomina, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni che hanno partecipato al procedimento, la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di questa Regione;
- è dato atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Claudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

28.11.2008

N. 75

Sostituzione e integrazioni dei componenti del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo di cui agli articoli 6 e 7, l.r. 20 agosto 1998 n. 28.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

1.di nominare ai sensi degli articoli 6, comma1. lettere b) e c) legge regionale 20 agosto 1998 n. 28 (interventi per la cooperazione allo sviluppo, la solidarietà internazionale e al pace), i sottototati componenti del Comitato consultivo per la solidarietà internazionale e la cooperazione allo sviluppo:

- lett. b) dott.ssa Anna Fioretti, coordinatore del Comitato, dirigente del Settore Politiche dell'Immigrazione, dell'Emigrazione e Cooperazione allo Sviluppo, Regione Liguria;
- lett. c) Prof. Franco Prausello, esperto dell'Università degli Studi di Genova, membro effettivo; Prof.ssa Carla Pampaloni, esperto dell'Università degli Studi di Genova, membro supplente;

2.di nominare ai sensi degli articolo 7, comma 7. della citata l.r. n.28/1998 segretario del Comitato la sig.a Letizia Lo Cicero, in servizio presso il Settore Politiche dell'Immigrazione, dell'Emigrazione e Cooperazione allo Sviluppo;

3.di dare atto che i componenti nominati restano in carica, come previsto dall'articolo 7, comma 3, per la durata della vigente legislatura;

4.di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

01.12.2008

N. 76

Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (A.R.S.S.U.) - Consiglio di Amministrazione - Sostituzione rappresentante degli studenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- è nominato, in sostituzione del Sig. Lorenzo Patrone, il Sig. Giorgio Rinosi quale rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U. fino al completamento del triennio 2007/2010;
- di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE UFFICIO PRODUZIONI
AGROALIMENTARI**

17.11.2008

N. 400

Reg. CE n. 1198/2006, FEP 2007-2013. Approvazione pista di controllo di I° livello contenente i sistemi di gestione e controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI i Regolamenti CE:

- n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013;
- n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;

VISTO IL Programma Strategico Nazionale contenente la descrizione di tutti gli aspetti della politica comune della pesca e recante le priorità, gli obiettivi e le risorse finanziarie pubbliche ritenute necessarie per l'attuazione del programma stesso, nonché i termini di attuazione; tale programma è stato sottoposto alla Commissione nel giugno 2007 e adottato e trasmesso formalmente con nota prot. n. 23896 del 6 settembre 2007;

VISTO il Programma Operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007;

VISTO, in particolare, l'art. 38 del Regolamento (CE) 498/2007, ove è indicato che, qualora uno o più compiti dell'autorità di gestione o dell'autorità di certificazione siano effettuati da organismi intermedi, le relative convenzioni devono essere formalmente registrate per iscritto;

VISTO l'Accordo Multiregionale per l'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEP (Fondo europeo per la pesca) nell'ambito del Programma Operativo 2007-2013, stipulato tra Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali – Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura – e le Regioni dell'Obiettivo di convergenza e dell'Obiettivo non di convergenza, approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 18-09-2008, e che, in particolare:

- a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale, delle Amministrazioni delle Regioni e delle Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (UE, FdR, Regioni e Privati),
- b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia di cui al §8 del Programma, istituita con DM n. 576 del 25 giugno 2008,
- c) identifica le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi,
- d) regola le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma;

VISTO l'art. 3, paragrafo IV del citato l'Accordo Multiregionale:

“IV. Funzioni delegate alle Regioni e Province autonome dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione

Su mandato dell'Amministrazione centrale, le Regioni e Province autonome, in qualità di Organismi intermedi, sono incaricate di gestire direttamente le seguenti misure:

- Ammodernamenti pescherecci;
 - Piccola pesca costiera;
 - Compensazioni socio economiche;
 - Acquacoltura (comprese misure idroambientali, sanitarie e veterinarie);
 - Acque interne;
 - Trasformazione e commercializzazione;
 - Azioni collettive;
 - Fauna e flora acquatica;
 - Porti da pesca;
 - Modifiche dei pescherecci;
 - Sviluppo sostenibile zone di pesca.
- Inoltre, le Regioni e Province autonome gestiscono parte dei fondi assegnati alle seguenti misure:
- Sviluppo mercati e campagne consumatori;
 - Progetti pilota;
 - Assistenza tecnica.

Ciascun Organismo intermedio ha il compito di individuare, nella propria struttura, un referente dell'Autorità di gestione e un referente dell'Autorità di certificazione.

Compiti del referente dell'Autorità di gestione:

1. elaborare, per la parte di competenza, la documentazione necessaria per l'elaborazione del documento “Descrizione sui sistemi di gestione e controllo” e trasmetterla all'Amministrazione centrale alle scadenze stabilite;

2. coadiuvare l'Amministrazione centrale nell'elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione, ai sensi dell'art. 67 del Regolamento (CE) 1198/2006, e di tutti gli altri rapporti previsti dai regolamenti in vigore;

3. redigere la relativa documentazione per l'aggiudicazione dei progetti, immettere nel sistema informatizzato i dati finanziari, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni cofinanziate,

4. organizzare e gestire le procedure finalizzate all'archiviazione delle domande di contributo presen-

tate, per le misure di propria competenza;

5. trasmettere all'Amministrazione centrale i prospetti necessari al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle misure di competenza alle scadenze prestabilite, qualora, alla data del presente Accordo, gli Organismi intermedi non dispongano dell'accesso alla procedura informatizzata; effettuare i controlli di I livello sulle operazioni inerenti le misure di competenza;

6. segnalare le irregolarità rilevate, ai sensi delle procedure stabilite dalla Cabina di Regia;

7. assistere il valutatore indipendente, nominato dall'Amministrazione centrale, per la valutazione del Programma;

8. ai sensi degli artt. da 29 a 31 del Regolamento (CE) 498/07, gestire, per la parte di competenza, la fase relativa all'informazione e alla pubblicità e gli atti a valenza esterna.

Compiti del referente dell'Autorità di certificazione:

1. predisporre la certificazione delle spese e la domanda di pagamento relativa alle misure di competenza, secondo i modelli predisposti dall'Autorità di certificazione;

2. trasmettere la documentazione all'Autorità di certificazione per l'elaborazione della domanda di pagamento generale del Programma;

3. effettuare i controlli di I livello sulle spese relative ad operazioni inerenti le misure di competenza;

4. tenere una contabilità separata degli importi recuperabili, dei recuperi effettuati e delle spese ritirate e trasmettere le relative informazioni, a scadenze prestabilite, all'Amministrazione centrale."

VISTA la nota prot n. 6411 del 4-07-2008 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - PEMAC V con la quale, al fine di corrispondere agli adempimenti di cui al Reg. CE n. 498/2007, Allegato XII sez. 3 e di predisporre uno specifico manuale "Descrizione dei sistemi di gestione e di controllo", ciascun Organismo intermedio è tenuto a predisporre un documento che illustri gli elementi connessi alla gestione del Programma FEP e che contenga le seguenti informazioni:

1. organigramma di ciascun Organismo intermedio con indicazione precisa delle funzioni delle unità (compreso il numero approssimativo dei posti assegnati), da cui si evinca la separazione delle funzioni tra l'ufficio referente dell'Autorità di gestione e quello referente dell'Autorità di certificazione;

2. procedure scritte per il personale dell'ufficio referente dell'Autorità di gestione e dell'Autorità di certificazione (con indicazione della data e del riferimento del relativo atto amministrativo);

3. descrizione delle procedure di selezione e di approvazione delle operazioni;

4. descrizione delle procedure di verifica delle operazioni (cfr art. 59, lettera b del Reg. (CE) n. 1198/2006);

5. descrizione delle procedure relative al trattamento delle domande di rimborso (ai sensi del manuale sulla rendicontazione che sarà elaborato da questa Amministrazione);

6. descrizione del sistema contabile utilizzato;

7. descrizione dell'eventuale sistema informatizzato di gestione e monitoraggio delle istanze cofinanziate;

CONSIDERATO che durante la riunione della Cabina di regia del 24 luglio 2008, in merito alla predisposizione del manuale dei sistemi di gestione e controllo, è stato concordato che, al fine di un migliore e più efficace andamento dei lavori, i punti n. 1, 3 e 6 della citata nota n. 6411/2008 verranno elaborati dalle Regioni, mentre i rimanenti punti saranno predisposti sulla base di quanto contenuto nei documenti condivisi in seno alla Cabina;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta regionale n. 879 del 09/08/2006 "Parziale riassetto organizzativo del Dipartimento Agricoltura e Protezione civile", con la quale:

viene confermata all'Ufficio Produzioni agroalimentari, nell'ambito delle politiche settoriali del comparto Pesca e acquacoltura, la funzione di referente per la Regione Liguria dell'Autorità di Gestione nazionale,

viene attribuita al Servizio Staff di Dipartimento e Affari giuridici la funzione di referente per la Regione Liguria dell'Autorità di Pagamento per il Fondo Comunitario della Pesca;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di contribuire alla predisposizione del citato manuale dei sistemi di gestione e controllo e di ottemperare alle disposizioni del Reg. CE 498/06, approvare un appo-

sito documento denominato "Pista di controllo per l'attuazione del FEP" contenente:

1.lo schema di riferimento per l'individuazione delle strutture interessate alla gestione e certificazione del programma FEP 2007-2013 - Organigramma della regione Liguria per l'attuazione del FEP, referenti Autorità di Gestione e Certificazione,

2.le schede relative ai processi di programmazione, istruttoria e rendicontazione che risultano comuni a tutte le misure - Descrizione procedure di selezione e approvazione delle operazioni e Descrizione del sistema contabile utilizzato,

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

DECRETA

- di approvare, per quanto indicato in premessa, nell'ambito della programmazione FEP 2007-2013 e al fine di contribuire alla predisposizione del citato manuale dei sistemi di gestione e controllo e di ottemperare alle disposizioni del Reg. CE 498/06, approvare una apposito documento denominato "Pista di controllo per l'attuazione del FEP" contenente:

1.lo schema di riferimento per l'individuazione delle strutture interessate alla gestione e certificazione del programma FEP 2007-2013 - Organigramma della regione Liguria per l'attuazione del FEP, referenti Autorità di Gestione e Certificazione,

2.le schede relative ai processi di programmazione, istruttoria e rendicontazione che risultano comuni a tutte le misure - Descrizione procedure di selezione e approvazione delle operazioni e Descrizione del sistema contabile utilizzato,

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

- di inviare il presente provvedimento al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - PEMAC V.

IL DIRETTORE GENERALE

Luca Fontana

(segue allegato)

Pista di controllo per l'attuazione del FEP

REGIONE LIGURIA

REG. CE.1198/06


Programma Operativo FEP 2007-2013

PISTA DI CONTROLLO PER L'ATTUAZIONE DEL REG. CE.498/2007

Di seguito si riportano:

1. lo schema di riferimento per l'individuazione delle strutture interessate alla gestione e certificazione del programma FEP 2007-2013 - **Organigramma della regione Liguria per l'attuazione del FEP, referenti Autorità di Gestione e Certificazione;**
2. le schede relative ai processi di programmazione, istruttoria e rendicontazione che risultano comuni a tutte le misure – **Descrizione procedure di selezione e approvazione delle operazioni e Descrizione del sistema contabile utilizzato.**

**1. Organigramma della Regione Liguria per l'attuazione del FEP (fondo Europeo per la Pesca) 2007-2013
Referenti Autorità di Gestione e Certificazione**



2. Descrizione procedure di selezione e approvazione delle operazioni e Descrizione del sistema contabile utilizzato

PROCESSO: PROGRAMMAZIONE			
Attività	Soggetti	Attività di controllo	Archiviazione
Predisposizione apparato giuridico – normativo per la programmazione e realizzazione di interventi cofinanziati	UE + Stato		

Analisi della normativa di riferimento	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		
Individuazione Assi, Misure, Azioni, Procedure di attuazione, ripartizione delle risorse	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica della rispondenza alle prescrizioni della UE in tema di programmazione	
Elaborazione ed approvazione Piano Strategico Nazionale	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica della rispondenza agli obiettivi della UE in tema di Politica Comune della Pesca	
Valutazione ex ante relativa al Programma Operativo	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura		
Elaborazione del Programma Operativo	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo: elaborazione Rapporto Ambientale e Questionario raccolta pareri delle parti consultate	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	Verifica della rispondenza alle prescrizioni della UE in tema di ambiente e conservazione risorse	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo: elaborazione documento di Scoping e relativo questionario raccolta pareri	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura	Verifica della rispondenza alle prescrizioni della UE in tema di ambiente e conservazione risorse	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Approvazione Programma Operativo	UE		Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Elaborazione ed approvazione dell'Accordo Multiregionale e del relativo piano finanziario 2007-2013	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Regolamentazione e controllo dell'attuazione coordinata tra Amministrazione centrale e Amministrazioni di Regioni e Province autonome delle misure cofinanziate dal FEP	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari

Istituzione della Cabina di regia	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	verifica della coerente ed omogenea esecuzione delle misure previste dal PO, onde evitare sovrapposizioni e duplicazioni di intervento nel caso di misure a regia nazionale e regionale	
Delibera CIPE di cofinanziamento nazionale	Ministero dell'Economia e delle Finanze		Ministero dell'Economia e delle Finanze; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Accreditamento della quota di acconto della partecipazione UE sul conto unico della Regione Liguria	Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari Servizio Bilancio
Accreditamento della quota di acconto della partecipazione nazionale sul conto unico della Regione Liguria	Ministero dell'Economia e delle Finanze - IGRUE		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari Servizio Bilancio
Istituzione del Comitato di sorveglianza	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;		Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Elaborazione ed approvazione criteri di selezione e successive modifiche	Mi.P.A.A.F. - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; – Comitato di sorveglianza	verifica della strategia da attuare dall'Amministrazione centrale e dagli organismi intermedi, attraverso l'identificazione di azioni prioritarie tra quelle ammissibili	Mi.P.A.F. - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Elaborazione degli atti programmatori per l'attuazione FEP: criteri di ammissibilità	Cabina di regia	Verifica dei requisiti minimi per qualificare un'operazione come ammissibile ai finanziamenti FEP	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Elaborazione degli atti programmatori per l'attuazione FEP: linee guida per la determinazione delle spese ammissibili	Cabina di regia		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Elaborazione degli atti programmatori per l'attuazione FEP: elaborazione bozze bandi di gara di attuazione misure	Cabina di regia		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Eventuale comunicazione al Mi.P.A.F. dello spostamento delle risorse tra le misure dello stesso asse	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica compatibilità con la disponibilità di risorse	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Eventuale comunicazione al Comitato di Sorveglianza dello spostamento delle risorse tra le misure di assi diversi	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica compatibilità con la disponibilità di risorse	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari

Approvazione delle variazioni apportate sui piani finanziari	Comitato di Sorveglianza/ Commissione Europea	Verifica compatibilità con il piano finanziario nazionale	Mi.P.A.F. - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura ; Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Acquisizione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza	Giunta Regionale		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Acquisizione dei documenti elaborati ed approvati dalla Cabina di regia	Giunta Regionale		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Acquisizione ed elaborazione finale bando di gara	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Approvazione bando di gara	Giunta Regionale		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Approvazione della Pista di controllo contenente l'organigramma dell'Organismo intermedio e la descrizione procedure per l'istruttoria e la selezione delle operazioni	Direttore del Dipartimento Agricoltura Protezione civile e Turismo		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Istituzione e nomina del nucleo di valutazione delle domande di contributo	Direttore del Dipartimento Agricoltura Protezione civile e Turismo		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari

PROCESSO: ISTRUTTORIA			
Attività	Soggetti	Attività di controllo	Archiviazione
Richiesta annuale di iscrizione in bilancio dei fondi relativi alle quote UE, Stato e Regione finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti	Dirigente responsabile Ufficio Produzioni Agroalimentari congiuntamente allo Staff Dipartimento Agricoltura Protezione civile e Affari giuridici	Verifica della richiesta da parte dello Staff Dipartimento Agricoltura Protezione civile e Affari giuridici	Coordinamento Risorse Finanziarie Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Inoltro della richiesta di iscrizione fondi in Bilancio	Direttore Generale Dipartimento Agricoltura Protezione civile e Turismo	Coordinamento Risorse Finanziarie	Coordinamento Risorse Finanziarie Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Proposta della legge regionale di Bilancio	Giunta Regionale		
Approvazione della legge regionale di Bilancio per UPB	Consiglio Regionale		Banca dati della Regione Liguria
Ripartizione in capitoli delle UPB	Giunta Regionale	Corrispondenza con il Bilancio regionale	Coordinamento Risorse Finanziarie
Proposta per le variazioni di Bilancio	Coordinamento Risorse Finanziarie		
Adozione della delibera di variazione di Bilancio	Giunta Regionale		Coordinamento Risorse Finanziarie
Pubblicazione del bando di gara per la presentazione delle domande	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		
Avvio del procedimento	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		
Comunicazione del codice identificativo della domanda	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Istruttoria delle domande pervenute	Regione Liguria – Nucleo di valutazione	Controllo dell'ammissibilità delle domande in relazione a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Espressione del parere di fattibilità dei progetti	Commissione consultiva locale		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Redazione della graduatoria delle domande risultate ammissibili a finanziamento	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica con i risultati delle istruttorie effettuate	
Pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.L.	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Eventuale accertamento del possesso autorizzazioni amministrative necessarie alla realizzazione dei progetti	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica della veridicità delle dichiarazioni fatte dai soggetti che hanno presentato domanda di contributo	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari

Individuazione dei progetti finanziabili	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica disponibilità di risorse sui capitoli di Bilancio regionale	
Predisposizione dei decreti di impegno in favore dei destinatari dei fondi corrispondenti ai contributi concessi	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Predisposizione e trasmissione ai beneficiari delle lettere di concessione del contributo	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari		Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Eventuale valutazione dell'ammissibilità delle varianti presentate dai beneficiari e successiva comunicazione ai beneficiari	Regione Liguria – Nucleo di valutazione	Verifica compatibilità con i vincoli stabiliti dal bando regionale	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Eventuale valutazione delle richieste di proroga dei termini per la conclusione dei progetti e successiva comunicazione ai beneficiari	Regione Liguria – Nucleo di valutazione	Verifica compatibilità con i vincoli stabiliti dal bando regionale	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Emissione mandati di pagamento delle anticipazioni finanziarie	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari Servizio Ragioneria e Servizi Contabili	Verifica della conformità e validità delle cauzioni e della documentazione contabile per procedere all'erogazione di contributi	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari Servizio Ragioneria e Servizi Contabili
Verifica tecnico amministrativa del progetto anche in loco	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Verifica compatibilità degli interventi svolti con la normativa comunitaria	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari
Verifica procedure istruttorie in carico al Referente per l'Autorità di Gestione	Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Certificazione	Verifica compatibilità degli interventi svolti con la normativa comunitaria	Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Certificazione
Verifica della documentazione contabile dei progetti ai fini della certificazione delle spese	Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Certificazione	Verifica compatibilità degli interventi svolti con la normativa comunitaria	Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Certificazione
Emissione decreti di liquidazione del saldo del contributo	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Accertamento dell'esistenza del risultato positivo della verifica tecnico amministrativa	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari Servizio Ragioneria e Servizi Contabili
Emissione mandati di pagamento degli importi autorizzati ai beneficiari	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari	Controllo contabile, verifica disponibilità finanziaria, della pertinenza del capitolo, del rispetto delle quote di cofinanziamento e dei piani finanziari	Regione Liguria – Ufficio Produzioni Agroalimentari Servizio Ragioneria e Servizi Contabili
Svincolo cauzioni	Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Gestione		Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Gestione
Adozione di una contabilità separata per i recuperi di contributo	Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Certificazione		Regione Liguria – Referente per l'Autorità di Certificazione

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE

17.11.2008

N. 413

Procedura di verifica/screening ex lr 38/98. SUA di complesso artigianale in loc. Ceparana di Bolano (SP). Proponente: Società Chiappini Srl. No VIA con prescrizioni.

IL DIRETTORE GENERALE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che lo Strumento Urbanistico Attuativo presentato dalla Società Chiappini Srl volto alla realizzazione di un complesso artigianale in loc. Ceparana di Bolano, non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 10 della l.r. 38/1998, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere predisposto un monitoraggio di falda della durata di un anno posizionando tre piezometri, con misurazioni quindicinali del livello di falda da trasmettersi allo scrivente ufficio e, per conoscenza, all'Autorità di Bacino del Fiume Magra. Il monitoraggio sarà finalizzato ad avallare quanto affermato in relazione geologica in merito al livello di falda, in modo da garantire un franco di almeno 1 m tra la base del piano interrato e la massima escursione di falda registrata durante tale periodo.;

b) la gestione degli scavi dovrà ottemperare, nelle successive fasi progettuali, alla DGR 859/08, rinviando la necessaria autorizzazione al Comune;

c) l'accesso all'interrato dovrà essere corredato da dossi in modo da evitare fenomeni di inondazione per qualunque evento alluvionale;

d) in fase di progettazione definitiva dovrà essere rivisto il progetto delle coperture dei tre capannoni artigianali realizzati ex novo, integrandole con impianti fotovoltaici;

e) in fase di progettazione definitiva dovrà essere rivista la regimazione delle acque superficiali, predisponendo sistemi di raccolta e riciclo delle acque piovane a fini non potabili;

f) dovranno essere messi a dimora, anziché platani, pioppi di dimensioni tali da garantire l'effetto di barriera in tempi relativamente contenuti; si chiede inoltre di prevedere la messa a dimora di salici piantati nelle varie aree verdi in progetto. Per tutte le piante, si dovranno sostituire le fallanze e provvedere ad opportuna manutenzione.

2. di dare atto che:

a) deve essere data comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL di La Spezia della data di avvio della realizzazione delle opere previste, ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all'art. 14 della l.r. 38/98;

b) l'accettazione delle prescrizioni di cui sopra da parte del soggetto proponente dovrà essere inoltrata all'Ufficio V.I.A. entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L.;

c) la documentazione di cui al precedente punto 1. lettere d), e) dovrà essere inviata al settore V.I.A. in fase di redazione del progetto definitivo. La documentazione sarà verificata dall'Ufficio entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti, trascorso il quale si intende resa la verifica in senso positivo;

d) il presente provvedimento acquisterà efficacia soltanto ad avvenuta accettazione delle prescrizioni di cui al punto 1. ed ottemperanza sostanziale di quelle di cui alla lettera precedente da parte del soggetto proponente;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale

della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Gabriella Minervini

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

19.11.2008

N. 415

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 50.000,00 (80° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Considerato che, con nota n.IN/2008/28661 del 12/11/2008 il Direttore del Dipartimento Ricerca, Innovazione, Istruzione, Formazione Lavoro e Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.104 "Spese per la promozione di attività cinematografiche":

		(euro)
- capitolo 3769	"Contributi ad altri soggetti per iniziative a favore dello spettacolo cinematografico"	- 50.000,00 (cinquantamila/00)
- capitolo 3768	"Contributi ad Enti locali per iniziative a favore dello spettacolo cinematografico"	+ 50.000,00 (cinquantamila/00)

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 50.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 12.104 dal capitolo 3769 al capitolo 3768.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.104 "Spese per la promozione di attività cinematografiche":

- capitolo 3769	“Contributi ad altri soggetti per iniziative a favore dello spettacolo cinematografico”	(euro) - 50.000,00 (cinquantamila/00)
- capitolo 3768	“Contributi ad Enti locali per iniziative a favore dello spettacolo cinematografico”	+ 50.000,00 (cinquantamila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il Direttore Generale
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

19.11.2008

N. 416

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 15.000,00 (81° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l’art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell’11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell’art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell’articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l’anno finanziario 2008”;

Visto il Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Considerato che, con nota n.IN/2008/28559 del 12/11/2008 il Dirigente del Settore Politiche dell’Immigrazione, dell’Emigrazione e Cooperazione allo Sviluppo ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 15.000,00 in termini di competenza e di cassa nell’ambito dell’U.P.B. 11.105 “Interventi a favore di immigrati”:

- capitolo 4684	“Contributi ad Enti dell’Amministrazione locale per assicurare idonee condizioni di lavoro ai cittadini stranieri immigrati, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro”	(euro) - 15.000,00 (quindicimila/00)
- capitolo 4683	“Contributi ad Enti dell’Amministrazione locale per orientamento, inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati”	+ 15.000,00 (quindicimila/00)

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di com-

petenza e di cassa per euro 15.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 11.105 dal capitolo 4684 al capitolo 4683.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" per euro 15.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.105 "Interventi a favore di immigrati":

- capitolo 4684	"Contributi ad Enti dell'Amministrazione locale per assicurare idonee condizioni di lavoro ai cittadini stranieri immigrati, con particolare riferimento alla prevenzione degli infortuni sul lavoro"	(euro) - 15.000,00 (quindicimila/00)
- capitolo 4683	"Contributi ad Enti dell'Amministrazione locale per orientamento, inserimento lavorativo dei cittadini stranieri immigrati"	+ 15.000,00 (quindicimila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

19.11.2008

N. 417

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 40.000,00 (82° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Considerato che, con nota n.IN/2008/28675 del 12/11/2008, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico – Servizio Sostegno allo Sviluppo del Sistema Produttivo ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per complessivi euro 40.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 "Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori":

		(euro)
- capitolo 8105	“Trasferimenti a Enti dell'Amministrazione Centrale di fondi per promuovere lo sviluppo commerciale all'estero, delle piccole e medie imprese produttive”	- 40.000,00 (quarantamila/00)
- capitolo 8100	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive”	+ 10.000,00 (diecimila/00)
- capitolo 8107	“Trasferimenti a imprese di fondi per l'attuazione delle iniziative sui mercati esteri	+ 30.000,00 (trentamila/00)

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per complessivi euro 40.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 dal capitolo 8105 ai capitoli 8100 e 8107.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” per euro 40.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 15.101 “Interventi promozionali per il commercio e a tutela dei consumatori”:

		(euro)
- capitolo 8105	“Trasferimenti a Enti dell'Amministrazione Centrale di fondi per promuovere lo sviluppo commerciale all'estero, delle piccole e medie imprese produttive”	- 40.000,00 (quarantamila/00)
- capitolo 8100	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi per l'organizzazione di manifestazioni fieristiche nonché rivolti a promuovere lo sviluppo commerciale all'interno delle piccole e medie imprese produttive”	+ 10.000,00 (diecimila/00)
- capitolo 8107	“Trasferimenti a imprese di fondi per l'attuazione delle iniziative sui mercati esteri”	+ 30.000,00 (trentamila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

19.11.2008

N. 418

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 250,00 (83° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Considerato che, con nota n.IN/2008/28889 del 14/11/2008 il Dirigente del Settore Trasporti ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 250,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale":

		(euro)
- capitolo 3126	"Fondi per l'integrazione del contratto di servizio con Trenitalia"	- 250,00 (duecentocinquanta/00)
- capitolo 3116	"Trasferimento di fondi a sostegno del processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto"	+ 250,00 (duecentocinquanta/00)

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 250,00 nell'ambito dell'U.P.B. 6.101 dal capitolo 3126 al capitolo 3116.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" per euro 250,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 6.101 "Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale":

		(euro)
- capitolo 3126	"Fondi per l'integrazione del contratto di servizio con Trenitalia"	- 250,00 (duecentocinquanta/00)
- capitolo 3116	"Trasferimento di fondi a sostegno del processo di liberalizzazione dei servizi di pubblico trasporto"	+ 250,00 (duecentocinquanta/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE

Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

20.11.2008

N. 420

Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008" ai sensi art. 40, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 800.000,00 (11° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 40, che:

al comma 1 prevede "Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore";

al comma 2, prevede "Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d'ordine specificate nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 3, punto 1);

Visto il punto D-29 dell'Allegato 1 alla Deliberazione della Giunta Regionale n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n. 917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" con il quale fra gli atti di competenza dei Direttori Generali è compreso "...il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'articolo 40 della legge regionale 15/2002;..."

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n.11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto in particolare l'art.10 della citata l.r. 11/2008;

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n.438 del 24 aprile 2008;

Considerato che con nota n. IN/2008/28590 del 12/11/2008 il Dirigente del Settore Coordinamento e Gestione Risorse Umane ha richiesto l'impinguamento in termini di competenza e di cassa di euro 800.000,00 del capitolo di spesa 200 "Trattamento economico del personale non dirigente della Giunta regionale (C.C.N.L.31/1/1999 - C.C.N.L.1/4/1999 - C.C.N.L.14/9/2000 - C.C.N.L. 22/01/2004)" nell'ambito dell'U.P.B. 18.101 "Risorse umane" in relazione alle ulteriori esigenze sorte dal d.d.l.r. del 24/10/2008, n.112/2008 "Disposizioni urgenti in materia di personale, certificazione energetica, Comunità montane";

Rilevato che il citato capitolo 200 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008;

Ritenuto di dover procedere all'impinguamento onde consentire gli impegni e i relativi pagamenti;

DECRETA

1.E' prelevata dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" UPB 18.105 la somma di euro 800.000,00 (ottocentomila/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell'U.P.B 18.101 "Risorse umane" mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2008 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008":

a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2008 in termini di competenza e di cassa

- UPB 18.105	"Fondi di riserva" (corrente)	(euro) - 800.000,00 (ottocentomila/00)
- UPB 18.101	"Risorse umane"	+ 800.000,00 (ottocentomila/00)

b) Variazioni al documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" in termini di competenza e di cassa

		(euro)
- UPB 18.105	Cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"	- 800.000,00 (ottocentomila/00)
- UPB 18.101	Cap. 200 "Trattamento economico del personale non dirigente della Giunta regionale (C.C.N.L.31/1/1999 - C.C.N.L.1/4/1999 - C.C.N.L.14/9/2000 - C.C.N.L. 22/01/2004)"	+ 800.000,00 (ottocentomila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

20.11.2008

N. 421

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 10.000,00 (84° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Considerato che, con nota n.IN/2008/29169 del 18/11/2008 il Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani e Pari Opportunità ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 1.106 "Promozione delle politiche regionali per le pari opportunità":

		(euro)
- capitolo 223	"Trasferimenti ad altri soggetti per le politiche di pari opportunità di genere; finanziato con quota del fondo speciale di cui al capitolo 9500 anno 2007"	- 10.000,00 (diecimila/00)
- capitolo 222	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali per le politiche di pari opportunità di genere"	+ 10.000,00 (diecimila/00)

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 10.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 1.106 dal capitolo 223 al capitolo 222.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" per euro 10.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 1.106 "Promozione delle politiche regionali per le pari opportunità":

- capitolo 223	"Trasferimenti ad altri soggetti per le politiche di pari opportunità di genere; finanziato con quota del fondo speciale di cui al capitolo 9500 anno 2007"	(euro) - 10.000,00 (diecimila/00)
- capitolo 222	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali per le politiche di pari opportunità di genere"	+ 10.000,00 (diecimila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO**20.11.2008****N. 422**

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai sensi art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 42.000,00 (85° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 37, comma 2 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali;

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Considerato che, con nota n.IN/2008/28946 del 14/11/2008 il Dirigente del Servizio Cultura ha richiesto di apportare le seguenti variazioni compensative nello stato di previsione della spesa per euro 42.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.101 "Spese per la promozione della cultura":

- capitolo 3662	“Trasferimento ad altri soggetti di fondi per la promozione di attività culturali”	(euro) - 42.000,00 (quarantaduemila/00)
- capitolo 3663	“Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la promozione di attività culturali”	+ 42.000,00 (quarantaduemila/00)

Ritenuto che ricorrano le condizioni per effettuare le variazioni compensative richieste in termini di competenza e di cassa per euro 42.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 12.101 dal capitolo 3662 al capitolo 3663.

DECRETA

Sono apportate le seguenti variazioni compensative allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” per euro 42.000,00 in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 12.101 “Spese per la promozione della cultura”:

- capitolo 3662	“Trasferimento ad altri soggetti di fondi per la promozione di attività culturali”	(euro) - 42.000,00 (quarantaduemila/00)
- capitolo 3663	“Trasferimento ad Enti delle Amministrazioni locali di fondi per la promozione di attività culturali”	+ 42.000,00 (quarantaduemila/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

20.11.2008

N. 423

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 266.090,96 (86° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)” in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 “Ordinamento contabile della Regione Liguria” che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: “...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.”;

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze “Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano” attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l'art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale “La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsio-

nale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge”;

Considerato che, con nota n.IN/2008/29346 del 18/11/2008, il Dirigente del Settore Programmi Urbani Complessi ha richiesto variazioni compensative per complessivi euro 266.090,96 nell'ambito dell'U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati” di cui euro 36.090,96 dal capitolo di spesa 2933 “Contributi in conto capitale da destinare a soggetti privati, singoli o consorziati per la manutenzione dei prospetti prospicienti gli spazi pubblici” e ed euro 230.000,00 dal capitolo di spesa 2929 “Contributi ad altri soggetti per il recupero di edifici, l'acquisto o leasing di attrezzature e arredi da destinare alla ricettività diffusa - di cui euro 650.449,02 reiscrizione” codificati ai fini SIOPE come “Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti” (2.03.03), da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
7.205	Cap 2929	“Contributi ad altri soggetti per il recupero di edifici, l'acquisto o leasing di attrezzature e arredi da destinare alla ricettività diffusa - di cui euro 650.449,02 reiscrizione	- 230.000,00 (duecentotrentamila/00)
7.205	Cap 2933	“Contributi a soggetti privati, singoli o consorziati, da destinare per la manutenzione dei prospetti prospicienti gli spazi pubblici”	- 36.090,96 (trentaseimilanovanta/96)
7.205	Cap 2915	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi per il recupero di edifici, l'acquisto o leasing di attrezzature e arredi da destinare alla ricettività diffusa”	+ 230.000,00 (duecentotrentamila/00)
7.205	Cap 2917	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi da destinare per la manutenzione dei prospetti prospicienti gli spazi pubblici”	+ 36.090,96 (trentaseimilanovanta/96)

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008”;

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l'importo complessivo di euro 266.090,96 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 “Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di “Individuazione – ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. – degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale” le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

DECRETA

sono apportate le seguenti variazioni compensative per complessivi euro 266.090,96 allo stato di previsione della spesa del Documento “Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2008” in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 7.205 “Edilizia residenziale a favore di privati”

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
7.205	Cap 2929	“Contributi ad altri soggetti per il recupero di edifici, l'acquisto o leasing di attrezzature e arredi da destinare alla ricettività diffusa - di cui euro 650.449,02 reiscrizione	- 230.000,00 (duecentotrentamila/00)
7.205	Cap 2933	“Contributi a soggetti privati, singoli o consorziati, da destinare per la manutenzione dei prospetti prospicienti gli spazi pubblici”	- 36.090,96 (trentaseimilanovanta/96)
7.205	Cap 2915	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi per il recupero di edifici, l'acquisto o leasing di attrezzature e arredi da destinare alla ricettività diffusa”	+ 230.000,00 (duecentotrentamila/00)
7.205	Cap 2917	“Trasferimenti a Enti delle Amministrazioni locali di fondi da destinare per la manutenzione dei prospetti prospicienti gli spazi pubblici”	+ 36.090,96 (trentaseimilanovanta/96)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SERVIZIO BILANCIO

20.11.2008

N. 424

Variazioni compensative al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 ai fini delle codificazioni SIOPE - art. 37, comma 2, della l.r. 15/2002 - euro 400.000,00 (87° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'articolo 28 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n.289 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)" in cui al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, è previsto che tutti gli incassi, i pagamenti e i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

Visto l'articolo 2, comma 1 lett. f) della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria" che stabilisce quale principio dell'ordinamento contabile della Regione: "...fornire allo Stato e alle altre Regioni, in termini di reciprocità e a richiesta, ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia disciplinata dalla presente legge, nonché concordare con essi le modalità di utilizzazione comune dei rispettivi sistemi informativi ed altre forme di collaborazione.";

Visto il Decreto 18 febbraio 2005 del Ministro dell'Economia e delle Finanze "Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" attuativo del citato articolo 28 della legge 289/2002;

Visto l'art. 37, comma 2 della citata l.r.15/2002 in virtù del quale "La Giunta regionale può effettuare con provvedimento amministrativo variazioni compensative fra capitoli della medesima unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge";

Considerato che, con nota n.IN/2008/29353 del 19/11/2008, il Dirigente del Servizio Università Ricerca e Innovazione ha richiesto variazioni compensative per complessivi euro 400.000,00 nell'ambito dell'U.P.B. 11.206 "Interventi per l'Università, la ricerca e l'innovazione" dal capitolo di spesa 4055 "Trasferimenti ad altri soggetti del fondo progetti regionali interregionali ed europei in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione" codificato ai fini SIOPE come "Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti" (2.03.03), da destinare a capitoli di spesa di nuova istituzione cui attribuire la codifica SIOPE appropriata:

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
11.206	Cap 4055 ridenominato	"Trasferimenti ad altri soggetti di quota del fondo progetti regionali interregionali ed europei in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione"	- 400.000,00 (quattrocentomila/00)
11.206	Cap 4057 nuova istituzione	"Spese per prodotti informatici di quota del fondo progetti regionali interregionali ed europei in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione"	+ 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00)
11.206	Cap 4058 nuova istituzione	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di quota del fondo progetti regionali interregionali ed europei in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione"	+ 336.500,00 (trecentotrentaseimilacinquecento/00)

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 11 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008";

Visto il documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2008" allegato alla D.G.R. n. 438 del 24 aprile 2008;

Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere alle variazioni compensative richieste per l'importo complessivo di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa;

Preso atto che con D.G.R. n.1349 dell'11/11/2005 "Aggiornamento della D.G.R. n.917/1998 di "Individuazione - ai sensi dell'art.4 della L.R. 26/1994 e s.m. - degli atti amministrativi di competenza della dirigenza facente capo alla Giunta regionale" le variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 37, comma 2 della legge regionale 15/2002 rientrano tra gli atti di competenza dei Direttori Generali

DECRETA

sono apportate le seguenti variazioni compensative per complessivi euro 400.000,00 allo stato di previsione della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2008" in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'U.P.B. 11.206 "Interventi per l'Università, la ricerca e l'innovazione"

U.P.B.	CAP. SPESA	OGGETTO	(euro)
11.206	Cap 4055 ridenominato	"Trasferimenti ad altri soggetti di quota del fondo progetti regionali interregionali ed europei in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione"	- 400.000,00 (quattrocentomila/00)
11.206	Cap 4057 nuova istituzione	"Spese per prodotti informatici di quota del fondo progetti regionali interregionali ed europei in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione"	+ 63.500,00 (sessantatremilacinquecento/00)
11.206	Cap 4058 nuova istituzione	"Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di quota del fondo progetti regionali interregionali ed europei in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione"	+ 336.500,00 (trecentotrentaseimilacinquecento/00)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Anna Rossa

**REGIONE LIGURIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Pubblicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell'11.03.2008 dei provvedimenti relativi a contratti di collaborazione coordinata e continuativa - seduta Giunta regionale del 04.11.2008.

**DIREZIONE CENTRALE
RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**

Pubblicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell'11/03/2008

ELENCO PROVVEDIMENTI RELATIVI AI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE DEL 4 NOVEMBRE 2008			
OGGETTO	IMPORTO €	DURATA	RIFERIMENTI D.G.R.
PROROGA CONTRATTO CO.CO.CO. RAG. ADA GAMBINO PER ESPLETAMENTO PRATICHE DANNI RELATIVI AGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 2000 - 2002.	24.166,00	12 MESI	N. 1373

PROVINCIA DI IMPERIA
SETTORE URBANISTICA E DIFESA DEL TERRITORIO
UFFICIO RISORSE IDRICHE

La Ditta Sorriento Pellegrino in data 30.01.2008, ha presentato domanda di concessione di derivazione di moduli 0.00001 di acqua dal bacino del torrente Sasso in Comune di Bordighera per uso irriguo Pratica n. 22

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Dott. Geol. Raffaello Anfossi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI SAVONA

30.10.2008**N. 63**

Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico dei corpi idrici significativi: T. Letimbro, T. Segno, T. Quiliano, T. Sansobbia, T. Teiro, (L.183/89 - L.9/93 - L.R. 18/99 - D.lgs. 152/99 es.m.e.i. - D.G.R. 1705/03, 1708/03 e 1337/04). Approvazione.

omissis

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto il parere espresso dalla Commissione Territorio ed Ambiente, ai sensi del regolamento del Consiglio provinciale, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale.

con n. 14 voti favorevoli, n. 1 voto contrario (omissis), su n 20 consiglieri presenti, di cui n. 15 votanti e n. 5 astenuti (omissis)

DELIBERA

1. di approvare, agli effetti dell'art. 97, comma 9, della legge regionale n° 18 del 21/06/1999 i seguenti atti di Piani di bacino stralcio sul bilancio idrico dei corpi idrici significativi: T. Letimbro, T. Segno, T. Quiliano, T. Sansobbia, T. Teiro.

Ambito di Bacino di Rilievo Regionale 11 - LETIMBRO – BACINO LETIMBRO - Cod.538

- tavola 1 Carta Geolitologica
- tavola 2 Carta della conduttività idraulica
- tavola 3 Carta dell'uso del suolo
- tavola 4 Carta dell'acquifero alluvionale
- tavola 5 Carta delle isoterme e stazioni di misura
- tavola 6 Carta delle isoiete e stazioni di misura
- tavola 7 Carta degli usi in atto concessionari
- tavola 8 Carta dei tratti omogenei
- tavole 9A - 9B Carta della classificazione di stato quantitativo

NORMATIVA

RELAZIONE GENERALE

- all. A Database Hydro_co e derivazioni concessionate
- all. B Distribuzione spaziale di precipitazioni e temperature mensili
- all. C Indagini stratigrafiche
- all. D Schema ideologico
- all. E Banca dati A.T.O. – sorgenti

Ambito di Bacino di Rilievo Regionale 11 – LETIMBRO - BACINI SEGNO e QUILIANO– Cod. 530-533

- tavola 1 Carta Geolitologica
- tavola 2 Carta della conduttività idraulica
- tavola 3 Carta dell'uso del suolo
- tavola 4 Carta dell'acquifero alluvionale
- tavola 5 Carta delle isoterme e stazioni di misura
- tavola 6 Carta delle isoiete e stazioni di misura
- tavola 7 Carta degli usi in atto concessionari
- tavola 8 Carta dei tratti omogenei
- tavole 9A - 9B Carta della classificazione di stato quantitativo

NORMATIVA**RELAZIONE GENERALE**

- all. A Database Hydro_co e derivazioni concessionate
- all. B Distribuzione spaziale di precipitazioni e temperature mensili
- all. C Indagini stratigrafiche
- all. D Schema ideologico
- all. E Banca dati A.T.O. – sorgenti

Ambito di Bacino di Rilievo Regionale 11 – LETIMBRO - BACINO SANSOBBIA – Cod.545

- tavola 1 Carta Geolitologica
- tavola 2 Carta della conduttività idraulica
- tavola 3 Carta dell'uso del suolo
- tavola 4 Carta dell'acquifero alluvionale
- tavola 5 Carta delle isoterme e stazioni di misura
- tavola 6 Carta delle isoiete e stazioni di misura
- tavola 7 Carta degli usi in atto concessionari
- tavola 8 Carta dei tratti omogenei
- tavole 9A - 9B Carta della classificazione di stato quantitativo

NORMATIVA**RELAZIONE GENERALE**

- all. A Database Hydro_co e derivazioni concessionate
- all. B Distribuzione spaziale di precipitazioni e temperature mensili
- all. C Indagini stratigrafiche
- all. D Schema ideologico
- all. E Banca dati A.T.O. – sorgenti

Ambito di Bacino di Rilievo Regionale 11 – LETIMBRO - BACINO TEIRO – Cod. 563

- tavola 1 Carta Geolitologica
- tavola 2 Carta della conduttività idraulica
- tavola 3 Carta dell'uso del suolo
- tavola 5 Carta delle isoterme e stazioni di misura
- tavola 6 Carta delle isoiete e stazioni di misura
- tavola 7 Carta degli usi in atto concessionari
- tavola 8 Carta dei tratti omogenei
- tavole 9A - 9B Carta della classificazione di stato quantitativo

NORMATIVA**RELAZIONE GENERALE**

- all. A Database Hydro_co e derivazioni concessionate
- all. B Distribuzione spaziale di precipitazioni e temperature mensili
- all. C Indagini stratigrafiche
- all. D Schema ideologico
- all. E Banca dati A.T.O. - sorgenti.

2. di dare atto che gli elaborati di Piano di Bacino così aggiornati sono depositati presso il Settore

Difesa del Suolo e Tutela Ambientale.

3.di dare mandato al competente Servizio Piani di Bacino del Settore Difesa del Suolo diprocedere ai successivi adempimenti di legge.

4.di dare atto che le modifiche al piano di bacino entrano in vigore, ai sensi dell'art. 97,comma 13, con la pubblicazione del provvedimento di approvazione sul Bollettino Ufficiale.

5.di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R., ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza dell'atto stesso;

6.di dare atto che la discussione e la variazione delle presenze dei Consiglieri durante la seduta sono contenute in apposito verbale.

Omissis

IL PRESIDENTE
Dott. Mario Tarantino

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Delfino

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14.11.2008

N. 8184

Rio Fornaci - Comune di Loano e Borghetto S.S. - Concessione per la realizzazione di un attraversamento con elettrodotto BT 380 V in cavo aereo precordato a seguito allacciamento nuovo cliente» Concessionario: Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12244 di repertorio in data 31/10/2008;

2. di concedere ai sensi della L.R. 21/06/1999, n. 18 e s.m.i, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, subordinatamente all'esistenza dei prescritti elementi di compatibilità con il regime idraulico e limitatamente all'esercizio della competenza della Provincia di Savona in materia di gestione dei beni appartenenti al demanio idrico, alla Società ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. l'utilizzo dell'area demaniale per la realizzazione di elettrodotto aereo sul corso d'acqua rio Fornai nei Comuni di LOANO E BORGHETTO S.S.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****14.11.2008****N. 8185**

Corso d'acqua Rio Armellino - Località Verzi - Comune di Finale Ligure, concessione per la realizzazione di attraversamento in subalveo con elettrodotto BT380V all'interno di tubo in pvc 125 mm. Concessionario: Ditta ENEL distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Ditta ENEL Distribuzione S.p.A.. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12240 di repertorio in data 31/10/2008

omissis

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****14.11.2008****N. 8186**

Corso d'acqua Rio Casazza - Comune di Loano, concessione per la realizzazione di un attraversamento con elettrodotto mt 15Kv e BT 380V in cavo interrato per alimentazione servizi nuovo complesso proto di Borghetto. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12241 di repertorio in data 31/10/2008;

omissis

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14.11.2008**N. 8187**

Corso d'acqua Rio Carpineto - Frazione Luceto - Località Casotti - Comune di Albisola Superiore. Concessione per attraversamento con elettrodotto BT 380V. In cavo aereo precordato. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Enel Distribuzione S.p.A. all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12242 di repertorio in data 31/10/2008

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA**

14.11.2008**N. 8188**

Corso d'acqua Rio Palascio e Rio Cascinate - Comune Orco Feglino. Concessione per la realizzazione di n. 2 attraversamenti aerei con elettrodotto mt 15 Kv in cavo. Concessionario: Società Enel Distribuzione S.p.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Ditta Enel S.p.A -Divisione Infrastrutture e Reti all'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, subordinatamente all'osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel citato disciplinare - foglio norme n. 12243 di repertorio in data 31/10/2008;

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA
AMBIENTALE DELLA PROVINCIA DI SAVONA****14.11.2008****N. 8220****RICHIEDENTE: Società Cheli e Ranieri S.r.l..**

Corso d'acqua T. Sansobbia - Via Sansobbia 96 - Comune di Stella - Conferenza dei Servizi per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo proposto dalla Società Cheli e Ranieri S.r.l. per l'ampliamento insediamento produttivo e prosecuzione di un tratto di arginatura in sponda sinistra sul corso d'acqua (Rif. PRC n° 2585). Autorizzazione ai fini idraulici e Parere ai sensi dell'art. 8, comma 4) delle Norme di Piano di Bacino.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

AUTORIZZA

1. ai sensi dell'art. 93 e seguenti del R.D. 25/07/1904 n° 523 e s.m.i., ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Società Cheli e Ranieri s.r.l. all'esecuzione dei lavori di prosecuzione di un tratto di arginatura in sponda sinistra sul Torrente Sansobbia in loc. Sansobbia 96, - Comune di Stella (Rif. Pratica Ufficio Procedimenti Concertativi n° 2585), alle seguenti condizioni:

omissis

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE
Dott. Ing. Vincenzo Gareri**

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VIABILITÀ - UFFICIO ESPROPRI
DELLA PROVINCIA DI SAVONA****25.11.2008****N. 12259**

Procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. n. 327/2001 per la costruzione e la gestione dell'impianto eolico "La Rocca" e relative opere connesse, sito in Comune di Pontinvrea. Beneficiario dell'espropriazione: F.E.R.A. S.r.l. - Espropriato: Giovi S.r.l. -

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

omissis

DECRETA

a favore di Società FABBRICA ENERGIE RINNOVABILI ALTERNATIVE (F.E.R.A.) S.r.l. con sede legale in Milano. Piazza Cavour n 7, P.I./C.F. 13393960151, l'espropriazione degli immobili siti in Comune di Pontinvrea. loglio 22. 3 per mq 32.250. necessari per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, di proprietà della ditta espropriata Giovi S.r.l. con sede legale in Cuneo, via Roma 64. CE PI 03164560041, autorizzandone l'occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Società

omissis

DA ATTO

omissis

- che l'esecuzione deve intendersi già avvenuta per effetto dell'immissione in possesso da parte di F.E.R.A. S.r.l con la redazione del verbale di cui all'art. 24 in data 09/07/2008 in sede di esecuzione della disposta occupazione d'urgenza ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001;
- che il passaggio della proprietà oggetto dell'espropriazione è disposto sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia successivamente notificato;
- che adempite le suddette formalità, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati, potranno essere fatti valere esclusivamente siili"indennità;

omissis

- che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla conoscenza-notificazione dell'atto stesso.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Arch. Enrico Pastorino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI DEL
COMUNE DI SORI**

06.03.2008**N. 105**

Lavori di "Strada Carrabile Sussisa - Camporotondo".

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI

COMUNE CENSUARIO Comune di Sori	FOGLIO 3	MAPPALE 430	SUPERFICIE 14 su 38
DITTA Eredi Lagomarsino Maria fu Antonio ved. Olcese			
INDENNITA' OFFERTA Ai sensi dell'art. 39 e 40 D.P.R. 327/2001 e s.m. Euro 15/mq		INDENNITA' Di cui si è disposto il deposito, presso la cassa DD.PP. di Genova Euro 570,00	

E' stata determinata provvisoriamente, come segue, a norma del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche, l'indennita', di espropriazione dell'area occorrente per la realizzazione dell'opera suindicata:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Arch. A. Badino

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
11.12.2008**N. 84**

Costituzione della Comunità Montana ricadente nell'ambito "Genova 1" ai sensi dell'articolo 6, comma quarto, della legge regionale 4 luglio 2008, n.24. Correzione di errore materiale.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il proprio decreto n.81 del 9.12.2008 con il quale è stata costituita la Comunità Montana ricadente nell'ambito Genova 1 tra i Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia, dando atto che la prima seduta del Consiglio generale della Comunità Montana deve essere convocata dal Consigliere più giovane di età entro il termine di quindici giorni per gli adempimenti di cui all'art. 18 della legge regionale n.24/2008 dalla pubblicazione del decreto sul bollettino ufficiale della Regione Liguria;

ATTESO che, per mero errore materiale, è stato ricompreso nell'elenco dei Comuni facenti parte della Comunità Montana in questione anche il Comune di Ceranesi il quale invece come disposto al punto 2 della deliberazione della Giunta regionale n.1627 del 5.12.2008 non era stato ammesso alla costituenda Comunità Montana in quanto non aveva provveduto a conferire con propria deliberazione consiliare funzioni integralmente corrispondenti all'allegato B della legge regionale n.24/2008 e a quelle indicate dagli altri Comuni;

RITENUTO pertanto di rettificare il precedente decreto n.81 del 9.12.2008

DECRETA

1. Di rettificare il punto 1 del proprio decreto n.81 del 9.12.2008 dando atto che nel testo dello stesso il Comune di Ceranesi è stato inserito per mero errore materiale e, pertanto, non deve intendersi in esso ricompreso e di accertare che, per l'effetto della presente correzione, la Comunità Montana ricadente nell'ambito Genova 1 deve intendersi costituita tra i Comuni di Campomorone, Mignanego, Sant'Olcese, Serra Riccò, Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia;
2. Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

Direttore responsabile: Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
